INTERA, E DISTINTA DIMOSTRAZIONE

AD REM

DELLE

RAGIONI

Del Regio Fisco sopra la sua Terra di S. Paolo

CONTRO

L'Illustre Principe di S. Angelo de Lombardi.

COMMESSARIO
Lo Spettabile Sig. Consultore del Regno di Sicilia D. Vincenzo Natoli Presidente Decano della Regia Camera

AVVOCATO FISCALE
Il Sig. Cavaliere Gerosolomitano D. Francesco Vargas Macciucca.

Presso l'Attuario D. Giovanni Bruno.

INTERA, E DISTINTA DIMOSTRAZIONE

AD REM

DELLE

RAGIONI

Del Regio Fisco sopra la sua Terra di S. Paolo

CONTRO

L'Illustre Principe di S. Angelo de Lombardi.

COMMESSARIO
Lo spettabile Sig. Consultore del Regno di Sicilia D. Vincenzo Natoli Presidente Decano della Regia Camera

AVVOCATO FISCALE
Il Sig. Cavaliere Gerosolomitano D. Francesco Vargas Macciucca.

Presso l'Attuario D. Giovanni Bruno.

J. M. J.

ER la causa della denuncia da noi proposta in Regia Camera, fin dall'anno 1750., contro il Signor Principe di S. Angelo Imperiale, sopra il vasto, e specioso *FEUDO DI S. PAOLO*, devoluto in beneficio della Regia Corte, nel 1746., per la morte dell' ultimo Duca di Guastalla, senza legitimi successori ne'feudi: Si manifestarono le raggioni dal nostro Avvocado, destinatoci dalla Maestà del Rè nostro Signore (che Dio sempre guardi) con un' allegazione in istampa de' 21. Marzo, scorso anno 1752., e con altra de' 20. Decembre di detto anno, si rispose alle opposizioni fatte dal detto Signor Principe. Mà noi presentemente vogliamo aggiungere altre raggioni essenziali, alla causa confacenti; per le quali, in via esecutiva, devesi dichiarar NULLO il contratto della pretesa transazzione passato nel 1748., trà il Regio Fisco, e la Signora Principessa di S. Angelo D. Maria Cornelia Pallavicino, ed INCORPORARSI al medesimo Regio Fisco il detto feudo.

Affine adunque di potersi ravvisare le raggioni, che al Regio Fisco spettano, e competono per dichiararsi NULLO detto contratto, ed incorporarsi detto feudo, in via esecutiva; nostra cura sarà di far conoscere che non siamo nella controversia presente ne'termini di lesione; mà di *NULLITA' DI DETTO CONTRATTO: ex ventre ipsius*; per l'inganni, e frodi fatti al Regio Fisco per la verità de' fatti taciuti, e per opposti riferitili; come ancora di scuoprire à tal'effetto in questa scrittura li fonti, onde sorgono le raggioni fiscali, ed indi partitamente farne vedere la sussistenza, ed abbattere le opposizioni, che a bello studio si son dalli dottissimi Defensori del Signor Principe, per intorbidar la lor chiarezza, ingegnosamente proposte.

NARRAZIONE DE' FATTI.

1 EGli è da sapersi, che l'ultimo Duca di Guastalla D. Giuseppe Maria Gonsaga possedendo in questo Regno, e propriamente nella Provincia di Capitanata il vasto feudo, e Terra di S. Paolo.

2 E comeche sopra la medesima rapprensentavasi dal Marchese D. Errico Imperiale trè pretesi crediti, consistenti in duc. 186409. cioè uno di duc. 115. m. trà capitale, e terze, *nomine proprio*, proveniente dalla mita delli scudi 20. m. d'oro in oro di Vittoria Spinola, del 1617.: Questo appunto è questo preteso credito stesso, che dicesi ammesso, con più sentenze, e decreti del S.R.C: altro di duc. 49559. del Principe di Marsico nuovo, sopra lo stesso feudo, si acquistò dal detto Marchese a 16. Marzo 1744.: in vigore d'istrumento di cessione, per soli ducati 12500. *proc. 3. vol. 544.*, e l'altro del magn. D. Francesco Mosti, Patrizio della Città di Benevento, di ducati 21196., parimente acquistossi dal detto Marchese Imperiale a 12. Marzo 1745., per soli duc. 16. mila, come da publico istromento di cessione *dict. proc. fol. 430.* Per li quali sudetti pretesi trè crediti, ad istanza dell' anzidetto Marchese Imperiale, si vendè la detta Terra di S. Paolo, *sub hasta S. C.* nel mese di Settembre dell'anno 1745., collo stesso apprezzo

fatto nel 1735., che vale a dire, dieci anni prima: anzi di più, che si fè detto apprezzo, *ad normam* delle rendite *DEL SECOLO PASSATO*, dal Tavolario Vinaccia, dal quale fu valutata detta Terra, per duc. 149975., e colli stessi banni emanati nel 1741., e senza rinovarsi, non ostante le domande della parte come altrove se ne parlarà *Surdo aure* si vendè, e restò al Dottor M. D. Gio: Caputo, unico licitatore *prò persona nominanda* à tutta passata la sudetta Terra di S.Paolo, per duc. 151. mila, che vale a dire, soli duc. 1025. dippiù del detto apprezzo *dict. proc. fol.* 384.

3 In questo stato di cose, tutti li sopradetti trè crediti in somma di duc. 186409. furono acquistati dalla detta Signora Principessa di S. Angelo, madre di esso Signor Principe, per duc. 140. mila, con publico istrumento di cessione fattali dal detto Marchese Imperiale, sotto il dì 25. Febrajo 1746. *dict. proc. tertii volum. fol.* 399.

Nello stesso mese di Febrajo il detto Dottor D. Gio: Caputo fè nomina della sudetta compra, che fatt' avea di esso feudo di S. Paolo, in persona della medesima Signora Principessa di S. Angelo, *dict. proc. fol.* 387.

In seguela della medesima cessione, ed acquisto di essi pretesi crediti, e della nomina predetta, ne ottenne dal S. C. la stessa Signora Principessa, decreto à 14.

4 Marzo 1746. ordinante, che fosse stata immessa nel possesso della Tenuta di detto feudo di S.Paolo, sintanto che si fosse impetrato il Regio assenso *dict. proc. fol.* 565. E questo ad oggetto, che il Duca di Guastalla possessore della medesima Terra era disperato dà prole, e perciò prossima la speranza della devoluzione, ed ancora, perche era detto feudo soggetto al peso del valimento: per gl' ostacoli si fecero al Marchese dal Canonico D. Giuseppe di Rosa, Ministro della Duchessa di Guastalla, che altrove se ne farà parola.

5 Immessasi la medesima Signora Principessa ad Aprile di detto anno nel possesso di esso feudo, domandò il Regio assenso, e dalla Real Camera di S.Chiara, si disse: *Intimetur Fisco Regalis Patrimonii*, perciò comparve in Regia Camera esponendo, che quandomai il Duca di Guastalla si avesse potuto considerare disperato di prole, locche potea fallire, non avea altro, chè 56. anni, e che quantunque fossero mancati li successori, per esser la vendita necessaria non già voluntaria, il Fisco era tenuto pagare li creditori con assenso: ed anche seguita la devoluzione, *NON POTEA SPERAR VANTAGGIO ALCUNO*: Se oltre il prezzo del feudo, rimaneva la Principessa creditrice in ducati 35409., per evitare qualche dubbio, evento de' liti, nel caso di devoluzione, *per mancanza del detto Duca di Guastalla, senza legitimi successori ne' feudi*, *E PER LO PREZZO DELLA NUOVA TASSA, ED ESENZIONE DEL VALIMENTO*, offerì transazione al Regio Fisco *proc. devol. fol.* 15. a 20. *dict. proc. fol.* 21.

E commessasi la Relazione al Razional de Tomaso, e stando quella formando; In Agosto di detto anno 1746. accadde la morte del detto ultimo Duca di Guastalla D. Giuseppe Maria Consaga, senza legittimi successori ne' feudi, e succedè il caso della devoluzione di esso feudo in beneficio della Regia Corte, e per il cap. *Dudum*, *expræsumptuose*, immediatamente si pose nel possesso di detto feudo il Regio Fisco, *sequestri nomine*.

6 Vedendosi dalla Signora Principessa Tenutaria di esso feudo fatto il sequestro, attenta la detta devoluzione seguita, comparve in Regia Camera, facendo istanza, toglierli il sequestro, e dover ella esser mantenuta nel possesso di detta Terra, e feudo di S. Paolo, se era creditrice in duc. 35409.4. 4., oltre l'intiero prezzo. Dalla medesima Regia Camera, sotto il dì 22. Settembre 1746., previa istanza fiscale fù ordinato, *firmo remanente sequestro: non esse locum petitis, & citra præjudicium omnium, & quarumcumque Jurium Regii Fisci magnificus Rationalis Comm. referat etiam pretensa prò parte Illus. Principissæ Comparentis dict. proc. devolutionis fol.* 6. à 8. E fù confirmato in grado di reclamazione *fol.* 10. *dict. proc.*

7 Il

7. Il detto Razionale di Tomaso fè una voluminosa relazione in data de' 20. Decembre 1746. *come dal fol. 127. d. 186. dict. proc. devolutionis*, nella quale solamente *à fol.* 183. *à* 186. fà li seguenti motivi fiscali, al num. di 8. v3.

Primo fù avverso del credito, provveniente da *Zazera*, quello stesso, che si acquistò da D. Francesco Mosti per ducati 16. mila, e ceduto al detto Marchese Imperiale, circa la nullità dell' assenso, che si era spedito dal Vicerè, e che mancava l'ipoteca, per la *Prammatica* 27. *de Feudis*.

II. Che l'assenso ottenuto sopra detto credito, sia stato contrario alla Real Carta *de* 24. *Luglio* 1633.

III. Fè ostacolo al credito delli ducati 115. mila *nomine proprio* del Marchese proveniente da Vittoria Spinola, perche l'assenso fù spedito *prò se, & haeredibus, ex corpore, legitimè descentibus*; onde il detto Marchese lo rappresentava, com' erede di Geronima Spinola, questa per esser naturale di Lonardo Spinola; E perche com'erede estranei Geronima, e Lonardo Silvago, non potea esso Marchese rappresentare questo credito, stante la devoluzione per la *Prammatica* 27. *de Feudis*.

IV. Che l'istessa estinzione d'ipoteca militava per il credito dependente da Zazzara che si acquillò da D. Francesco Mosti, e cedè al detto Marchese, perche erano eredi estranei Consalvo d'apote e li PP. Pii Operarii di S. Maria de'Monti, che retrocedono al detto magnifico Mosti, e furono alli detti creditori sodisfatti, di proprio denaro del medesimo.

V. Intorno à questo credito, che si fossero dati li conti dallo stesso D. Francesco Mosti, dell'annuo affitto del feudo.

VI. Che spettava al Regio Fisco la nuova tassa, ascendente a duc. 55967. 2. 10.

VII. Per il valimento spettante al Regio Fisco, la rata decorsa dal primo Gennaro per tutto Agosto 1746. importante ducati 1666.

VIII. Ed ultimo, che accordandosi la transazzione alla Principessa, dovea il Fisco cautelarsi, di non esser tenuto à cos'alcuna, per li crediti del Duca di S. Pietro in Galatina, per questa ragione, ed azzione, ma tutto restare a peso della detta Signora Principessa.

Questi otto dubbj, o siano motivi Fiscali occurrenti, che fè il Razional Tomaso, e non più.

8. LA Signora Principessa, con altra sua istanza rispose a tutti li sudetti otto dubbj, e diede ad intendere, ch'erano insussistenti, atteso il primo, e secondo motivo circa l' invalidità dell'assenso spedito dal Vicerè, non ostavano, mentre erano li Signori Gonsaga Napolitani, e godeano nel Sedile di Nido, perciò l' assensi eran validi.

Rispetto al terzo, circa il credito di Vittoria Spinola, restava ribbuttato, perche si era chiaramente provata la discendenza, *ex corpore* del detto Marchese, non men di Bianca Spinola, che di Lonardo, e Geronima Spinola, e con ciò, anco restava esclusa detta opposizione, sull'appoggio della detta *Pramm.* 27. *de Feudis*.

Riguardo al quarto motivo, contro il credito ceduto da detto D. Francesco Mosti, proveniente da Signori de'Corbis, e PP. Pii Operarii, non potea ostare, mentre vi era l'assenso spedito sopra la transazzione seguita nel 1726., e sopra la cessione del *jus luendi*, fatta a beneficio di D. Francesco Mosti.

Per lo quinto motivo, nemmeno ostava, poiche detto D. Francesco Mosti, era più tosto creditore, che debitore.

Al sesto motivo toccante la nuova Tassa, rispose che questa non importava di capitale, più di duc. 44774., dandosi il capitale al 5. e non al 4. per 100., e per consequenza il Regio Fisco anche ammettendosi, che dovesse transiggere, frà il ter-

20, ed il quarto, non potea pretendere più di duc. 13058. 58., essendo il feudo assorbito dà debiti.

Continente al settimo motivo per il valimento rispose, ch'era altresì vana detta pretenzione, mentre essendo assorbito il feudo dà crediti, non soggette al valimento le rendite tutte di S. Paolo, per esser stata la vendita necessaria non già voluntaria il Fisco, non avea che pretendere, per causa di detto valimento cos'alcuna *proc. devolut. fol.* 187. *à* 199.

9 La medesima Signora Principessa, con altra istanza in Reg.C., così perla verificazione della linea del Marchese, che descendea nonmen per il lato di Bianca, che di Lonardo, e Gerolima, come per la detta pretensione della nuova Tassa, facendo vedere il feudo assorbito dà debiti, anzi creditrice; oltre del prezzo di esso, in ducati 35. mila, domando la relazione. In fatti con decreto della Regia Camera, a 14. Luglio 1747. si ordinò al detto Razional di Tomaso: *referat occurrentia dict. proc. devol. fol.* 204. *a ter.*

10 Lo stesso Razional de Tomaso fè la seconda relazione; e conchiuse, che li crediti della Signora Principessa erano effettivamente ducati 186409., e che restavano sciolti li otto motivi fiscali, e trattandosi di feudo assorbito da debiti, come si disse, era quello di S. Paolo. La nuova tassa si suoleva, frà il terzo, ed il quarto transiggere *dict. proc. devolut. fol.* 265. *à* 269.

11 Comparve la Signora Principessa di S. Angelo, con altra sua lunga istanza, di offerta di transazzione, esagerando e magnificando li sudetti trè suoi pretesi crediti, *CHE ASCENDEANO A D.DUC.* 186409., acclarati, e sentenziati nel S.C., ed epilogò la compra di detto feudo, e che era stato apprezzato nel 1735. duc. 149975., e venduto per duc. 151. mila; onde che *VENIVA ASSORBITO* dalli detti suoi crediti, e remaneva creditrice in altri ducati 35. mila, ed epilogò ancora tutti gli atti di sopra cennati, le sue istanze, decreti della Regia Camera, *E LI SOLI OTTO MOTIVI FISCALI* fatti dal detto Razional di Tomaso nella sua prima relazione, colle risposte; come ancora il tenore della seconda relazione del medesimo; Conchiudendo, che restavano affatto sciolte, tutte le opposizioni fiscali, *proc. devolut. fol.* 273. *a* 281.

12 Di vantaggio la stessa Signora Principessa, con detta sua istanza di offerta, disse le seguenti parole v3.

In oltre del Regio Fisco si opponeva il poter pretendere nuovo apprezzo, se erano già elassi li 10. *anni dal dì, che si apprezzò detta Terra, e feudo di S. Paolo, e da tale apprezzo potea risultar molto maggiore il prezzo del detto feudo, al che si rispondea, che VERUN UTILE IL REGIO FISCO potea da tale NUOVO APPREZZO ritrarre, sì perche, fendo detta Terra dopò detto apprezzo stata sempre in affitto, non capivasi come potea essere avanzata di prezzo, sì perche, quando anche fosse stata apprezzata, per somma assai maggiore, PURE LI CREDITI DI ESSA SIGNORA PRINCIPESSA AUREBBERO QUELLO ASSORBITO; se oltre li crediti di sopra enunciati, spettavano a detta sua Illus. Principessa, l'interesse delle terze, che omni jure debentur, e non s'erano fatti liquidare, PER ASSORBIRSI DI GIA' COLLI SOLI CREDITI, L'INTIERO PREZZO DEL FEUDO, E DUC. 35.M. DI PIU* onde dal nuovo apprezzo il Regio Fisco *NULLA ANDAVA AD AVANZARE*; anzi vi andava A PERDERE LA SPESA, *dict. Proc. fol.* 281. *a ter.*

13 Quì è la base, ed il forte, che in tutte le sopradette assertive di detta Principessa in questa medesima sua istanza di pretesa transazzione. Dal Signor Avvocato Fiscale di quel tempo si fè la seguente postilla: *HACTENUS ASSERTA INTELLIGANTUR CITRA PRÆJUDICIUM VERITATIS, ET JURIUM REGII FISCI*, coll'accettazione della detta Signora Principessa v3. *accetto Caputo fol.* 281. *a ter. dict. process.*

14 Di vantaggio essa Signora Principessa in questa sua istanza, di offerta di pretesa transazzione disse v3. *Che stante le raggioni di sopra espressate, vedesi chiarema-*

ramente, che il Regio Fisco NULLA HA CHE PRETENDERE SOPRA LA TERRA DI S. PAOLO; *e che affatto gli era inutile la* DEVOLUZIONE DELLA MEDESIMA, nulla dimeno, per non litigare col Regio Fisco, e per evitare il dubbio evento delle liti, con animo però di subentrare, in tutte, e qualsivogliano raggioni, che al Regio Fisco competono, e possono competere sopra detta Terra di S. Paolo, ed offerì pagare duc.35758. di transazzione, colli seguenti patti v3. *fol.* 381. *a ter. e.* 282.

15 Primo che detta Principessa subentri nel luogo di esso Regio Fisco, in tutte le raggioni del medesimo Regio Fisco; stante la devoluzione di detto feudo, può rappresentare sopra il medesimo.

II. S' intendono espressamente trasferite, e cedute a detta Signora Principessa, tutte le raggioni, contro detto D.Francesco Mosti, tanto per il credito ceduto al Marchese, quanto per lo credito sudetto, ed ogni altro, che si pretendesse dà ciascuno rapprefentare sopra detto feudo, s' introducesse azzione contro detta Signora Principessa, debba procedersi in Regia Camera.

III. Che detta Principessa, non possa, stante la presente transazzione, dal primo Gennaro 1746., in poi esser molestata, per causa di valimento, mà debbano essa, e suoi successori, esserne immuni, per lo tempo, che abitaranno in Napoli.

IV. Che debba per detto feudo continuare la medesima antica tassa di annui duc. 193. 3. 6. che si trova descritta ne' libri del Regio Cedolario, senza potersi punto alterare.

Nelli sudetti trè patti, cioè al primo, al secondo, ed al terzo si vedono le postille fiscali v3. *Talia qualia, & dummodo fiscus ad nihilum teneatur*, coll' accettazione del detto Dottor Caputo.

V. Che seguito sarà il pagamento della prima metà di detta transazzione si debbano subito spedire dalla Regia Camera, gl' ordini necessarj, ed opportuni, al Regio Percettore, per il dissequestro, e che tutte le rendite dal dì del sequestro, sin oggi si restituischino, e paghino a detta Principessa, e che alla medesima sodisfino li debitori, e rendenti, dal dì del detto possesso. Alla margine di questo quinto patto vi è la postilla Fiscale,v3.

Dummodo non sint introitati in Regia generali Thesauraria,...

coll' accettazione del detto Dottor Caputo.

VI. Ed ultimo, che assumendosi dalla Principessa il peso della lite dell' assistenza promossa sopra la stessa Terra di S. Paolo, dall'Illustre Duca di S. Pietro in Galatina, per li pretesi suoi crediti, debba ANCHE DETTA VANA PRETENZIONE, esaminarsi nella Regia Camera, e sia tenuto il Fisco prestarvi l' assistenza.

Alla margine di questo sesto, ed ultimo capo, vi è la seguente postilla v3.

Dummodo Fiscus ad nihilum teneatur, coll'accettazione del detto Dott. Caputo.

16 Giusta il tenore di detta istanza di offerta della medesima Principessa, per le cose in essa dedotte, ed espresse, patti, e condizioni, nonche postille fiscali, si fè dalla Regia Camera della Summaria, la consulta alla Maestà del Rè nostro Signore (che Dio sempre feliciti) per detta transazzione, e la Maestà prefata, si degnò approvare la medesima espressamente, con tutti li stessi patti, circostanze, condizioni, e postille fiscali, come dal suo Real biglietto de' 27.Marzo 1748. *fol.* 290. *à* 295. *dict. proc. devolut.*

17 A seconda della sudetta istanza di offerta di essa Signora Principessa, per detta pretesa transazzione, così postillata, ed accettata, e giusta la detta Real approvazione, si stipulò l' istrumento di pretesa transazzione, trà il Regio Fisco, e detta Signora Principessa di S. Angelo à dì 1748., per mano del Notar della Regia Corte D. Giuseppe Ranucci, dal quale si ravvisa, che detto contratto fù appoggiato, alli trè sudetti pretesi crediti della Signora Principessa, tanto decantati per acclarati, e sentenziati nel S. C., che si differo ascende-

se a duc. 186409. 4. 4. , cioè , uno del detto Marchese Imperiale di duc. 115653. dipendente dalla metà del detto credito di scudi 20. mila d'oro , in oro , delle cinque stampe, proveniente dà Vittoria Spinola ; altro di duc. 21196. 3. 6. acquistato dal detto Marchese per cessione fattali dal medesimo D. Francesco Mosti per duc. 16. mila , e l'altro di duc. 49559. 2. 17. ceduto al detto Marchese dal Principe di Marsiconuovo , per duc. 12500. ; e che il feudo valesse duc. 151. m. quanto era stato comprato , *sub hasta S. R. C.* à 25. Settembre 1745. , leggendosi nell' istromento stesso di essa pretesa transazzione le sequenti parole: *si oppose la Principessa al sequestro, giacche essendo ELLA CREDITRICE, in duc. 35409. 4. dippiù dell' intiero prezzo del feudo , e ritrovandosi nel pacifico possesso di essa , non potea ordinarsi il sequestro , li ducati 35409. 4. 4. , sopra li ducati 151. mila del prezzo del feudo , fanno appunto li ducati 186409. 4. 4. , in cui si dissero ascendere li crediti fol. 10. ater. proc. intitolato transazzione:* Ed in altro luogo dello stesso istrumento si legge: *E per quello tocca il nuovo apprezzo del feudo, verun vantaggio dal medesimo ritraere potea il Regio Fisco , si perche essendo stato sempre affittato, difficilmente potea dirsi avanzato di prezzo , sì anche , quando mai si apprezzasse , assai maggiore , purè li crediti di essa Signora Principessa avrebbero quello assorbito , con ducati 35409. dippiù , onde dal nuovo apprezzo Il Fisico nulla andava ad avanzare , anzi ci andava a perdere la spesa ; dist. proc. transaz. fol. 79.*

18 Nel qual istromento si vedono inserite , così la detta relazione del Razional di Tomaso , colli 8. motivi Fiscali , la seconda relazione , la sudetta istanza di offerta di essa pretesa transazzione , con le postille Fiscali , e patti con li quali si conchiuse la medesima , e detto Real biglietto della Maestà cennata , approvando la detta pretesa transazzione di sopra descritte.

19 DA' fatti fin ora rapportati , agevolmente dunque ravvisasi, e non puol niegarsi che la sudetta pretesa transazzione seguita in detto anno 1748. , trà il Regio , e la Signora Principessa di S. Angelo , in somma di duc. 35758. , siasi totalmente appoggiata à due principii , il primo che li trè pretesi crediti di essa Signora Principessa tanti acclarati , e sentenziati , ascendessero à duc. 186. mila , ed il valor del Feudo , non sormontasse la somma di duc. 151. m. per quanto fù comprato , *sub hasta S. R. C.* , ed apprezzato nel detto anno 1735. per ducati 149. m. ed anche , col nuovo apprezzo *NULLA VI ANDAVA IL FISCO AD AVANZARE , ANZI VI ANDAVA A PERDERE LA SPESA* , atteso veniva assorbito in altri duc. 35409. delli detti pretesi trè crediti , della medesima Signora Principessa , e perciò *ERA INUTILE AL FISCO LA DEVOLUZIONE* , e di più offerì altri duc. 35758. , pagare al Regio Fisco . Parve al medesimo, che facea un vantaggioso negozio , e diede il Feudo alla detta Signora Principessa , mà bensì , si cautelò lo stesso Signor Avvocato Fiscale di quel tempo con dette postille accettate ; di HACTENUS ASSERTA INTELLIGANTUR CITRA' PRÆJUDICIUM VERITATIS , ET JURIUM REGII FISCI , rilevandosi , che il contratto sta pazionato ; cioè di aver luogo , sempre , e quando , le cose asserite dalla Signora Principessa , erano vere , ed erano veri li due principj.

20 Per un tal contratto in sì modo pazionato ; e rifiutato detto feudo di S. Paolo dalla

dalla Signora Principessa, al detto Signor Principe di S. Angelo, suo figlio: Siamo Noi nel mese di Novembre, del passato anno 1750., comparsi nel supremo Tribunale della Regia Camera, rappresentando, e denunciando, che amendue li medesimi principj, alli quali si appoggiò la detta pretesa transazzione, erano falsi, non vere le assertive della Signora Principessa, il Fisco era stato ingannato, per la verità de'fatti taciuta, ingannato anco nelli otto motivi fiscali del detto Razional de Tomaso, e nella seconda sua relazione, e nelli patti concorsi in detto contratto; le raggioni del Fisco si erano poste in salvo, con dette accorte, ed avvedute postille, perciò non potea detto contratto reggere, e doveasi dichiarar nullo il detto istrumento della pretesa transazzione, ed incorporporarsi in beneficio della Regia Corte, il detto feudo di S. Paolo, à lui devoluto, e dimostrando, che non potea denominarsi contratto di transazzione, mà di vendita.

In vista delli documenti,e raggioni dà noi prodotti, se ne commise dal supremo Tribunale della Regia Camera della Summaria la relazione al magnifico Razionale della stessa D. Nicola di Crisenzo, dal quale *auditis partibus* si fè una lunga relazione, *atti correnti fol.*88. *a* 140.

21 Questo adunque è lo stato della controversia presente; E raggirandosi come sopra detta denuncia à due capi; cioè, tanto rispetto alli pretesi crediti del Signor Principe, quanto al valore del feudo: ed altre ragioni del Regio Fisco; onde noi più per coraggio d'ambizion di Gloria, tramandatoci dal nostro Tritavo, Pietro Plescia Militare, che fù in raguardevole posto, à tempo dell' Imperador Carlo V., dal quale fù graduato, ed onorato con amplissimo, e contradistinto Privilegio, mercè li suoi merti, e fedel serviggio, valorosamente prestato: che per altro qualsivoglia motivo, abbiam avuto l'onore, per l'avanzo del Regio Fisco, le di cui raggioni promuovere, ed indi le di lui parti à tutto podere sostenere, come son ben trè anni, che à nostre proprie spese le sostenniamo, resistendo à tutti l' incontri, à tutti li disaggi, à tutte le persecuzioni,*in odium* di ciò, per opra del Signor Principe di S. Angelo.caggionatici: ad ognuno ben noti: avem creduto necessario formare la presente scrittura, precedente molta applicazione, ed immensa fatiga, sù di gran numero de' voluminosi processi per poter in questa partitamente, per quanto il nostro debole talento, può, dimostrare l'inganni fatti al Regio Fisco, e quali sono stati, per la verità de' fatti taciuta, tanto riguardo alli detti due principj, che alli detti otto motivi Fiscali, dalla prima relazione, ed alla detta seconda relazione di esso Razional di Tomaso, ed alli patti occorsi in detto contratto; come dell' insussistenza delle opposizioni, che si fanno dal Signor Principe, e dimostrare le frodi fatte al medesimo Regio Fisco.Sperando far conoscere, quanto sia chiara la giustizia spettante al Regio Erario, PER DICHIARARSI NULLO detto contratto, ed INCORPORARSI IL FEUDO DI S PAOLO in beneficio del REGIO FISCO ESECUTIVAMENTE, ed altre tante vane, ed insussistenti siano le dette opposizioni del medesimo Signor Principe. Quindi per evitare al più che sia possibile la confusione, divideremo la medesima nota, in sei capitoli.

Nel primo capitolo si dimostraranno l' inganni fatti al Regio Fisco per la verità de fatti taciuta, toccante alli sudetti pretesi crediti del Signor Principe di S. Angelo: con risponderfi alle opposizioni,che dal medesimo si fanno.

Nel secondo si faran conoscere le frodi,ed inganni fatti allo stesso R.Fisco,anco per la verità de'fatti taciuta,rispetto al valor del feudo,e le somme defraudateli; anco dedotti li detti pretesi crediti,e questo giusta la rendita del 1744.due anni prima della devoluzione,e quattro anni prima del contatto,e nullità della vendita fatta nel S.R.C. nel 1745. di detto feudo, e che anco senza la rendita del 1748.dà noi prodotta nel bilancio da' pubiici documenti, del tempo del contratto, e come

 se

se ella non vi fosse prodotta, purè deve dichiararsi nullo il contratto condizionato della pretesa transazzione, ed incorporarsi il Feudo di S. Paolo, in beneficio del Regio Fisco: e si risponde parimente alle opposizioni vengono fatte dal detto Signor Principe.

Nel terzo si manifestaranno altri inganni fatti al Regio Fisco, nelli detti patti della pretesa transazzione, circa la cessione delle raggioni dal medesimo fatta, com' erede anomolo del Duca di Guastalla, alla Signora Principessa, e per il peso della lite del Duca di S. Pietro in Galatina: ancora colle risposte alle opposizioni.

Nel quarto si faran palesi di vantaggio, l' altri inganni fatti al Regio Fisco, per l'avanzo delle rendite del feudo di S. Paolo sudetto nel 1748., tempo del contratto, nette di pesi, e che sieno effettivamente secondo nel bilancio, con publici documenti, rapportate dal Razional di Crisconzo, nella sua relazione.

Nel quinto si dimostraranno esser vane le opposizioni, che dal Signor Principe si fanno, avverso la rendita del feudo di S. Paolo del detto anno 1748., e che sia del tempo del contratto, ed effettiva, netta di pesi: Vane ancora le opposizioni, per la figurata coacervazione, e per li pesi sopra il feudo, che pretende dedursi, e litiggj sopra del medesimo.

Nel sesto si farà vedere, che all' incorporazione del feudo predetto, in beneficio della R. C., esecutivamente, non osti la nuova pretenzione del Signor Principe di S. Angelo, per li pretesi crediti, ora affacciati, cioè quello dell' interesse delle terze del preteso capitale di Vittoria Spinola; Quello del resto di Giannettino, e l' altro del Cardinal Orazio Spinola, senza Regio assenso: e che non giova al Signor Principe la domanda del termine, per non competerli, riguardo all'incorporazione dell'anzidetto feudo esecutivamente in beneficio del Regio Fisco: mà rispetto alli detti pretesi crediti, non espressi, nè dedotti nella detta pretesa transazzione, per esser insussistenti, giammai domandati, devonsi ributtare, ed all'incontro sopra li detti rilevanti crediti anteriori à tutti del Duca di Guastalla che spettano al Fisco, compilarsi il termine dato, essendo Cartulario.

C A P O I.

22 Si manifestano l' inganni fatti al Fisco, toccante alli pretesi crediti, ne' seguenti §§.

§. I.

Si dimostrano toccante a i due crediti di Marsico, e Mosli l'inganni fatti al Fisco, e taciutali la verità nelli primo, 2. 4., e 5. motivi, o sian dubj fiscali del Razional di Tomaso, e si risponde alle opposizioni della parte.

23 SI ravvisa dalla detta relazione del Razional di Tomaso negl' atti di devoluzione, *fol.* 183. *à* 186. di sopra dimostrati *à num.* 7., li otto motivi fiscali, che frà li medesimi, non si fe presente al Fisco, e nè meno si potè umiliare à notizia di S. M. (Dio guardi) che la Duchessa di Guastalla, nel principio dell'anno 1744., per mezzo del suo ministro, Canonico D. Giuseppe di Rosa diede supplica, alla M. cennata, acciò si procedesse nella Regia Camera, nella causa de' pretesi crediti, sopra il feudo di S. Paolo, stante trattavasi d' interesse presentaneo del Regio Fisco, à caggion del valimento, à cui soggetto era detto feudo, e che era prossima la devoluzione, per esser il Duca di Guastalla suo

marito

marito avanzato di età, e disperato dà prole; siccome si ravvisa dal Real Dispaccio de' 8. Febrajo 1744., per Segretaria di giustizia, col quale la M. S. comandò, che la Real Camera di S. Chiara dasse la providenza, e frà tanto il S. C non procedesse; E dalla detta Real Camera à 11. dello stesso Febrajo, si diede avviso al S. C., acciò avesse sospeso di procedere; *atti prò Regio Fisco, & denunciante, fol. 151., e 152.*

24 Dal Marchese Imperiale, ciò non ostante, per escludere il Regio Fisco, e far vedere, che il feudo era assorbito dà crediti, a' 16. Marzo dello stesso anno 1744., che vale a dire un mese dopo di detto Real Dispaccio, acquistò il credito del Principe di Marsiconuovo, di duc. 49559. 2. 17., per soli duc. 12500. ed à 12. Marzo 1745. acquistò quello di D. Francesco, e fratelli di Mosti, di duc. 21196., per soli duc. 16.mila, secondo di sopra si è detto *à num. 2.*, e si giustifica dalla detta relazione del Razionale D. Nicola di Crisciendo: *atti correnti fol. 116.*

25. Egli il detto Marchese Imperiale, subito fatto detto acquisto d'esso credito di Marsico, nello stesso tempo nel 1744. si difese con sua supplica nella detta Real Camera di S.Chiara, in contradittorio colla Duchessa di Guastalla, e col Regio Fisco; confessando colle proprie seguenti parole. *E PER LEVARE OGNI OPPOSIZIONE E STATO ASTRETTO A CONCORDARE ANCHE IL CREDITO SUDETTO DI MARSICO*, facendo vedere, che il Feudo, non valea più di ducati 151.m., e pochi docati meno si era apprezzato nel 1735., e li suoi pretesi crediti in docati 170.m., onde che era assorbito da' debiti, perchè quando fosse succeduta la devoluzione, non vi potea esser interesse del Regio Fisco. *Proc. 3. vol. fol.324. loc. sign..* E dalla Real Camera di S. Chiara, inteso il Regio Fisco a' 3.Settembre 1744. si decretò: Che il S C. avesse continuato a procedere; mà nel tempo della vendita, o aggiudicazione del feudo sudetto di S. Paolo, si fosse sentito il Regio Fisco, per l'interposizione del Regio assenso *dict. proc. fol.326.*

26. Dà ciò si rileva, che avendo il Marchese Imperiale la giudiziaria notizia della prossima devoluzione del feudo, abbia contratto sù la mala fede, si volle volontariamente far *actore contra Fiscum*, per li sudetti crediti acquistati, ed inquietar il Fisco, e per li quali ben potea lo stesso Regio Fisco lucrare quello, lucrato avea il Marchese Imperiale. Che perciò in vigore delli Testi espressi della *l. per diversas, e l. ab Anast. C. mandati*. Qualora li crediti sudetti di Marsico, e mosti si dovessero ammettere à beneficio del detto Signor Principe di S.Angelo, si dovranno soltanto, per la somma veramente convenuta pagarsi (non avendola sodisfatta) che sono docati 28500., a' quali aggregati li doc. 115653. 3. 1. per il credito sudetto di Vittoria Spinola, come sopra nel numero 2., per lo quale tanto ave esclamato, ed esclama il Signor Principe, che decanta per sentenziato, e decretato, e passato in cosa giudicata, e ciò citra il pregiudizio delle raggioni del Regio Fisco, per la sua sussistenza, per cui tanto si è scritto dal nostro Avvocato, sarebbero non già docati 186.m. per quanto se li fè bonare dal Regio Fisco la Signora Principessa, mà soli docati 144153. 3. 1.

27. Si taque dal detto Razionale di Tomaso di riferirlo, tanto nella sua prima relazione, frà li 8. motivi Fiscali: Atti di devoluzione *fol.183. à 186.* di sopra a numero 7., e tacque di riferirlo nella seconda relazione de' 27. Luglio 1247. *dict. proc. fol.265. à 269.*, come sopra à numero 10.; la causa fu perchè il motivo fiscale sarebbe stato insuperabile, nè sarebbe riuscito alla Signora Principessa, esserli ammessi, per intieri li detti docati 186.m. de' suoi pretesi crediti: Onde per essersi taciuta questa verità, toccante à detti motivi 1.2.4., e 5. frà li otto fatti dal medesimo Razionale di Tomaso in detta sua relazione di sopra *a num 7.*, rispetto alli medesimi crediti di Marsico, e mosti, il Regio Fisco è stato ingannato, in doc. 42256.

 28. Due

28. Due sono le opposizioni, che oggi il Signor Principe fa avverso di questo fatto di essa giudiziaria notizia della prossima devoluzione; la prima si è, che il Marchese Imperiale niente sapeva, prima dell' acquisto fatto di essi crediti; attesoche negl' atti del S. C., verun documento vi sia di detto Real dispaccio, ad istanza del detto Canonico di Rosa, nè avviso al S. C.; e l'altra che dal Razional di Tomaso sia stato nella sua relazione riferito.

29. Alla prima opposizione; si risponde, che nulla giovali allegare di non averne avuto scienza il detto Marchese, nè esservi verun documento negl' atti sudetti, mentre si vede dalli stessi atti del S. C., che dal mese di Febraro del detto anno 1744., che fù spedito detto Real dispaccio à ricorso del sudetto Canonico di Rosa, per la detta sospenzione di procedere, fino à tanto che la Real Camera di S.Chiara non decise detto punto à Settembre di detto anno 1744., affatto,affatto il S.C. non procedè a verun atto *Proc.3. vol.fol.318.à 326.*, tanto più, che dovette accodire nel S.C. esso Marchese,e dal Signor Commissario, per il premoroso dispaccio diretto al S. C. spedito à sua istanza per lo sollecito disbrigo di detta causa, pochi giorni prima di giugnere il detto dispaccio del Canonico di Rosa, certamente immediatamente seppe detta sospenzione dal Sign. Commissario,nelle mani di cui dovea giugnere l'avviso fatto della Real Camera di S. Chiara, e più certa la notizia sapevasi, se egli il detto Marchese, si vede che non accodì dall' ora, in poi nel S. C., mà nella Real Camera di S. Chiara in dove si difese con detto acquisto di esso credito,che fatto avea dal Principe di Marsico nuovo, à tal'effetto procurò detta cessione per giovarli, come li giovò ed oltre à ciò il Marchese sapea,che il Duca di Guastalla era disperato da prole, mentre era suo avversario, e preteso debitore; onde resta sciolta detta prima opposizione.

30. Alla seconda opposizione, si risponde, che non può dire essersi dal detto Razionale di Tomaso riferito frà li detti otto motivi Fiscali, mà bensì nel corso della detta prima relazione *fol.171. proc. dev.*, e noi non lo nieghamò, e disse soltanto, che si era porretto memoriale à S.M. dal detto Canonico di Rosa, come Ministro della Duchessa di Guastalla, domandò che i meriti della sudetta causa col Marchese Imperiale,si doveano esaminare in Regia Camera,per l'interesse che avea il Regio Fisco,non men per il valimento a cui stava soggetto detto feudo, mà anche per la devoluzione, chę dovea seguire, e disse l'appuntamento fatto della detta Real Camera à 3. Settembre 1744., che il S. C. avesse continuato à procedere, e che nel tempo dell'interposizione del Regio assenso si fosse sentito il Fisco, mà non si vede nè tampoco in detto corso di essa relazione, che abbia riferito la data de' 8. Febrajo 1744. del dispaccio spedito in vigore del sudetto memoriale di esso Canonico di Rosa, per la detta notizia della prossima devoluzione alla detta Real Camera, che si fosse sospeso di procedere nel S. C., nè disse l'avviso, che à questo si fè. E qui fu ancor l'inganno à non mettervi le date di detti dispacci, perche erano prima dell' acquisto fatto dal detto Marchese, per detto credito di Marsico, acciò non si avesse potuto venire in cognizione del detto frodolente acquisto: Mà posto che tutto avesse spiegato il Razionale in detto corso di sua relazione, anche niente il Signor Principe ne ricavarebbe à suo prò, atteso doveasi dal detto Razionale riferire per motivo occorrente, e dubio fiscale, come fece quelli otto di sopra descritti nel numero 7., al di cui effetto la Regia Camera, con suo decreto l'ordinò; *referat occurrentia dict. proc. devolutionis fol.21.*

§. II.

§. II.

Si dimostra parte dell' inganni fatti al Regio Fisco, per l'altro credito, nome proprio del Marchese di docati 115. m.

31. TOccante al detto credito pretesO nomine proprio di essi doc, 115.m., parè il Regio Fisco, e stato ingannato. Sù questo però ci rimettemo à quanto si è scritto dal nostro avvocato, per le opposizioni fatte, come dalla prima scrittura Capo II. §. I. e nella seconda ancora. Ma non vogliamo tralasciar noi farne altre trè, e sono cioè, la prima, che non riferì frà li otto motivi fiscali detto Razionale di Tomaso, e molto meno si umiliò à notizia di S.M., che avverso della sentenza ottenuta nel S. C., nel 1732. à favore esso Marchese, per lo stesso preteso credito, se ne produsse dal Duca Guastalla *LA RECLAMAZIONE fol.143. vol.2.*, e vi è mandato de parendo, colla cauzione di restituire le quantità, in caso di retrattazione di sentenza *fol.146. dict. vol. 2.*, e decreto del S. C., che in luogo della cauzione, si fossero depositate le quantità, in publico Banco, col vingolo d'impiegarsi in compra, consulto S. C., e la compra stare il luogo della cauzione *fol.145.* la qual reclamazione non è stata decisa, ancora pende.

La seconda opposizione, che da noi si fà, consiste che il detto Razionale de Tomaso non hà riferito frà li detti otto dubj fiscali, nè nel corso della relazione, *CHE IL MARCHESE IMPERIALE VENIVA AD ESSERE, IN SESTO GRADO DESCENDENTE DA VITTORIA SPINOLA*, prima acquirente, come apparisce dall' albore della detta descendenza *fol.270. proc. devolutionis*: da ciò se ne risultava, che veniva escluso a poter rappresentare ippotega sopra detto feudo.

La terza opposizione, si è, che qualora militasse al Signor Principe per l'ippotega del credito preteso sudetto di docati 115.m. pure si avrebbe da scalare, alla stessa meta delli crediti di Marsico, e mosti, e con questo scalo importarebbe il detto preteso credito, non già docati 115.m. mà soli docati 87501., e si risultarebbero in beneficio del Regio Fisco docati 28352.; come vien riferito dal Razional di Crisconio *fol.118. atti corr.* E questo fu l'inganno parimente fatto al Fisco, per il 3. delli 8. motivi Fiscali d'esso Razional di Tomaso.

CAPO II.

Si fan patenti l'altri inganni fatti al Fisco, circa il 6., e 7. motivo fiscali, per la verità de' fatti taciuta toccante al valor del feudo di S. Paolo, e nullità della vendita fattta nel S.C. nel 1745. per la nuova tassa, e valimento, si contengono ne' seguenti §§.

IN questo Capo consistente la maggior parte dell' inganni, e frodi fatti al Regio Fisco, per essersi taciuta la verità de' fatti incontrastabili, che apparisconο dagl' atti, e si dimostrerà partitamente ne' seguenti §§.

§ I.

Si discorre dell' apprezzo fatto di esso feudo, che non fù del 1735., mà del 1698., e 1704., colle risposte alle opposizione della parte.

32. IL detto Razionale di Tommaso riferì, che il feudo di S. Paolo nel 1735. fu apprezzato dal Tavolario Vinaccia, per docati 149975. mà nè frà il corso della medesima, nè frà li otto motivi fiscali riferì, le seguenti cose v3.

33. Dovea riferire il modo come seguì l'apprezzo nel detto anno 1735., poiche il Regio Fisco avrebbe ritrovato, e toccato con mani, che non era del 1735, mà del secolo passato, e del 1704., secondo di presente si descrive, ed è come siegue.

34. Per la maggior parte del feudo, che consiste ne' corpi grandi, cioè della vasta difesa di S.Marzano, di carra 38. dell'altra chiamata defensola, di carra 27.1 altra Casaleni, carra 35.: Dell' altra Galluccio, di carra sei, e dell' altra Ferravuto di carra 4.: E di radicosa, carra sei (ed ogni carro di moggia 80. vien composto) non si ebbe dal Tavolario Vinaccia presente la rendita vicina al detto anno 1735. perche stando detto feudo, fin dal 1724. affittato alli magn. D.Francesco, e fratelli di mosti, giammai furono affittati detti corpi, ma tenutisi, per conto proprio, come seguì nel tempo prima del 1724. si faceano, per conto della casa di Guastalla, ma soltanto si ebbero dal Tavolario sudetto, presenti; cioè della detta difesa di civitate, o sia Caseleni, gl' affitti del 1698. per anni sei, à ragione di docati 700. annui: della difesa sudetta Galluccio, gl' affitti del detto anno 1698., per annui sei a docati 300. l'anno: della detta difesa di S. Marzano, gl'affitti del 1704., per anni 3. a docati 750. l'anno: della detta mezzana di Ferravuto colli territorj a torno gl'affitti del detto anno 1704. per anni 3. a docati 480. l'anno, quali affitti esibiti sono stati dal detto Marchese Imperiale *proc. acta app. Terra S. Pauli fol.* 137. *e d.*

35. Si esibirono unicamente affitti più vicini al 1735. della sola difesa di S. Marzano, cioè dalli 25. Novembre 1717., per li 8. Maggio 1718., per annui docati 650. *fol.*210. *dict. proc.*, e del 1721., per docati 800. l'anno, per anni sei *dict. proc. fol.*138.: E per radicosa, un solo ed unico affitto del 1734., per tutto il 1740. per anni sei à docati 100. l'anno *dict. proc. fol.*61.

36. Quantunque apparissero altri affitti del 1716., e 1719., e 1720., e 1724., di certe fide, egli è da sapersi, che non se ne deve aver raggione, mentre non si leggono che fussero di qualche intiera difesa, mà soltanto di picciola fida di pochi docati, dell'erbaggio di fortellezza immerse, e pezza di civitate, che è picciolo braccio, e porzione della vasta difesa e Casaleni, che fù fatta in essi anni interpellatamente, come si legge dalli stessi atti d'*app. fol.*182. *at.* 183. 203. 209. *at.* 214. 220., *e* 121. *at.*

37. Per la rendità grossa de'terraggi del demaniale. Il Tavolario Vinaccia, chi mai potesse idearsi come l'abbia liquidata nel 1735. in docati 1246. (lo dice egli stesso nell'apprezzo) da una sola fede di un tale Giuseppe Lombardo *act.seq.app.Terra S. Pauli fol.*59.

38. Per la rendita della spica del demaniale, soltanto esso Tavolario ebbe in considerazione (così egli stesso lo riferisce *dict. proc.fol.*60.) all'apprezzo del 1659. fatto dal Tavolario Gallarano.

39 Toccante alli sudetti corpi grandi, e difese di sopra descritti, nel detto anno 1735. si fece una lunga esame de Testimonj, sì per parte del Marchese Imperiale, che per parte del Duca di Guastalla, ma è da sapersi, che li Testimonj esaminati per parte del detto Marchese, deposero, secondo il medesimo avea articolato; cioè che S. Marzano si potea affittare a docati 19. il carro, Defensola

sola a docati 20. il carro, Casaleni a docati 20., Galluccio a docati 23. il carro: Ferrauto a docati 15. il carro, e Radicosa a docati 20. il carro. Il Duca di Guastalla articulò, e provò con Testimonj a summa maggiore detti corpi, poter rendere *dict. proc. actis apprettii fol. 395. a 493. & fol. 528. a 630.* (E'd'uopo sapersi, che l'erbaggi sudetti delle Difese di S. Paolo, che si articulò, e provò per Testimonj nel 1735. poter rendere parte a docati 19 $\frac{1}{2}$ parte a docati 20., parte a docati 15., e parte a docati 23. il carro, da noi si è prodotta la vera rendita del 1748., dell' erbaggi sudetti, cioè parte a docati 40., parte a docati 55. fino a docati 60. il carro, con publici documenti nel bilancio, rapportati, e riferiti dal Razionale D.Nicolò di Criscenzo nella sua relazione *fol.121.a 138. atti correnti*, ed oggi molto giova a dimostrare, come fece basso l'apprezzo detto Tavolario) Da questa diversità de'Testimonj, del di loro esame, non se ne dovea aver ragione sì perche deposero, secondo le parti han volsuto provare, e colla colla clausola CHE SI POTEA AFFITTARE TANTO, senza la certezza. E come poteano deporre il vero! se affitti non ve ne furono di esse Difese, sì anco, per non essere detti Testimonj capaci a deporre in tal genere de fatti, come sarebbero state le persone padrone di grossi Armenti, solite a comprar erba o persone di campagna, solite a venderne, colle quali anco dovea andar egli il detto Tavolario su la faccia del luogo. Queste diligenze doveansi pratticare, e di avere anche publiche scritture di affitto delle difese, e mezzane de luoghi convicini, e confinanti, per prender norma, e far l'apprezzo a dovere, giacche con difficultà si poteano avere affitti de'corpi di detto Feudo.

40 Rispetto all'altri soli corpi piccioli, e minuti di esso Feudo, come Piazza, Taverna, Passo, Ponte di Civitate, Mastrodattia, Case, Botteghe, Pingeta, ed altro. Il detto Tavolario ebbe presente gl'affitti vicini al 1735., come anche lo riferisce nella sua relazione *act. seq. app. fol. 45. 47. 51. 62., e 65.*, e per l'altri sudetti corpi grandi di Difese di sopra descritte, che vien ad essere quasi tutto il sudetto Feudo, ebbe in considerazione alle citate scritture d'affitti, che furono del 1698., e 1704., come sopra si è dimostrato a numero 34. ed all'esame de'sudetti Testimonj *dict. proc. act. seq. app. fol.52. 53. 54. a ter. & 56.*

41 Da queste chiare pruove, dunque si conosce con evidenza, che l'apprezzo fatto dal detto Tavolario Vinaccia nel 1735., non si può, nè deve dire, che fù del 1735., ma del 1698., e 1704., che vale a dire di anni 50. addietro, e se si dicesse, che sarebbe di anni 90. addietro, non si direbbe male, poiche le rendite di essi corpi grandi vengono ad equiparare nel modo, come furono portate nell' apprezzo fatto dal Tavolario Gallarano, che fè di detto Feudo nel 1659. senza ammettere augumento di tempo esso Vinaccia, tanto più che il medesimo lo cita nella sua relazione, e l'ave avuto presente, e si legge negl'atti, tra l'Illustre Principe di S. Angelo, Possessore di S. Paolo, coll' Università, e Cittadini, *fol.40. a 46. presso l'Attuario Quaranta.*

42 E pur tutto ciò dal Razionale di Tomaso, non si fece presente al Regio Fisco nè fra il corso della detta sua prima voluminosa relazione *dict. proc. devolutionis fol. 127. a 186.*, nè fra li otto motivi fiscali *fol. 183. a 186.dict.proc.*di sopra descritti a n.7. nè tampoco lo riferì nella seconda relazione *fol. 265. a 269.dict.proc.*di sopra a numero 10., poiche il motivo sarebbe stato insuperabile, nè si sarebbe ammesso detto apprezzo, non solo elasso, il decennio, mà almeno anni 50., certamente si sarebbe nuovamente nel 1748. apprezzato dal Fisco, nè sarebbe seguita la detta pretesa transazione.

43 Il Signor Principe di S. Angelo oppone, e dice che sia detto apprezzo, non già del secolo passato, ma del 1735. e si fonda a tre capi; Il primo si è, che negl' atti del detto apprezzo vi sia una lunga fede fatta a 11. Genaro 1735. da Giuseppe Lombardo, Erario dell' affittatore D. Francesco Mosti, colla quale si distinsero tutti li corpi, e rendite dell' intiero Feudo, così di difese, che di

cor-

corpi minuti,tanto di quelli, che si tencano in conto proprio del detto affittatore, quanto di quelli affittati, ed attestò la rendita, dal 1724., fino al 1735., quanto era ricaduta *fol.* 111. *a* 116. *dict. proc. att. app.* da ciò ne vuol desumere, che siansi avute presenti dal Tavolario, le rendite vicine al 1735.

Il secondo consiste al detto esame de' Testimonj fatto in detto anno 1735., per li prezzi delli erbaggi.

Il terzo raggirasi, che negl' atti dell' apprezzo vi stia un bilancio di alcune rendidite, che avea dato il Feudo di S. Paolo dal 1725., per tutto il 1734., fatto da Gaetano Pierallini, Razionale di D. Francesco Mosti, estratto da' libri del medesimo; ne vuol desumere lo stesso, che le rendite vicine al 1735. abbia avuto detto Tavolario presente.

44 Si risponde da noi al primo capo, toccante alla sudetta fede di Giuseppe Lombardo, e si giustifica, che della medesima non se ne deve aver veruna ragione per più motivi, primo per esser ultronea, senza verun ordine di Giudice, sebbene dica, precedente ordine del Signor Commessario, però negli atti, un solo ordine si vede fatto a D Francesco Mosti affittatore, in data de' 8. Gennaro 1735 acciò ESIBITO AVESSE LI LIBRI, NOTE, E SCRITTURE dell' affitti, e rendite del feudo di S. Paolo, dal 1724. in avanti, come si legge *a fol.* 72. *dict. proc. app.*: per secondo, che la rendita si divisa in ciascuno corpo in detta fede ed in specie per quelli corpi che si faceano per conto proprio dell'affittatore, si vede piantata a staccio, ed a capriccio, e ciascuna soma COLLA RISERVA IN CIRCA, senza individuare d'onde l'abbia ricavata, o coacervata, non si rimette a verun libro, o scrittura a riserba de' corpi minuti, che cita l' affitti, e da noi non si è niegato. Per terzo la sudetta fede è stata impugnata immediatamente dal Procuratore del Duca di Guastalla, domandandone il confronto, colli libri dell' affittatore, con due Istanze, alla prima che fu notificata al Procuratore del Marchese Imperiale, non fù replicato cosa veruna *dict. proc. att. app. fol.* 118., alla seconda vi replicò detto Procuratore del Marchese, opponendosi a detto fronto e vi fe una lunga replica di molte inezie, e frà delle altre: disse che detta fede era stata sollecitata, per ordine del Signor Consigliere Commessario dallo scrivano della causa, e che si era stizzata dall' avvocado del Duca di Guastalla! Come questo si potea credere, quando niun ordine si spedì per detta fede, e dal Duca di Guastalla impugnata, e con decreto del medesimo Signor Commessario furono riserbate le ragioni del detto Duca di Guastalla, avverso di detta fede *dict. proc. fol.* 135. Per quarto detto confronto non si fece, e nè si potea fare, mentre da niun libro appariva effettivamente la rendita attestata. Per quinto si fe in tal modo detta fede, non vera, mentre D. Francesco Mosti tutto l'impegno avea, di far apparire minore la rendita di detto feudo, acciò veduto si fosse l' estaglio tenuo pagava, era corrispondente, e per favorire al Marchese, sicome dal Duca di Guastalla se ne sono fatte le istanze, e le lagnanze contro di esso affittadore, che appresso se ne farà parola. Per sesto si aggiugne. che dal Tavolario Vinaccia di sì fatta fede non se ne fè commemorazione, nè si cita a riserba, per la sola rendita de' Terraggi.

Al secondo capo che fondasi il Signor Principe si è a quello dell' esame de' divisati Testimonj: di già si è dimostrato, di che peso sia detto esame, e se possa giovarli, come di sopra *num.* 39.

Al terzo, ed ultimo capo si è l'appoggio stà al detto bilancio delle rendite fatto da Gaetano Pierallini. Si risponde, che dovria avertire esso Signor Principe, che detto bilangio è a lui contrario, e nè al Regio Fisco, nè a noi nuoce, poiche non è di tutti li corpi del feudo mà delli soli corpi, che D. Francesco Mosti affittava, e vi sono gli affitti, da noi non si è oppugnato, perciò non vi è controversia, ed ha forza detto bilancio per quei Corpi, che vi sono le scritture publiche dell' affitti, non già di quelli che a capriccio se ne porta la rendita; mà il forte stà, che per le dette difese tenute per conto proprio da detto Mosti affittatore, nelli quali consiste la maggior rendita del feudo, non

si è

si è avuta presente la rendita dell' anni vicini al 1735., mà quelli del secolo passato, sicome di sopra bastantemente dimostrato a num. 34. 35., e 36.

Il Duca di Guastalla tutti gl' atti dell'apprezzo fatto in esso anno 1735. diede per nulli, come si ravvisa da tutti li fogli di essi atti, ed anche ad egli premeva, che non fusse stato fatto a dovere l' apprezzo di detto feudo, mà di un prezzo tale, che potea covrirsi de' suoi crediti; attenta la retenzione domandata avea, come nel Summario §. I. num. 4.

§. II.

Si dimostrano altri inganni fatti al Regio Fisco, per le seguenti somme de' Corpi apprezzati nel 1735., non calculati frà la somma delli docati 149975. dal Tavolario, nè compresi in detta somma, apparenti ex ventre *dell'apprezzo, dal Razional di Tomaso al Fisco taciuti questi veri fatti.*

45 IL Razional di Tomaso in detta sua prima relazione ammise, e fece correre il prezzo del feudo della Terra di S.Paolo, per docati 149975. quanto appunto appariva calculato, ma non riferì, nè nel corso della stessa, nè frà li 8. motivi sudetti fiscali *fol.* 127. *a* 186. *fol.* 183. *a* 186. nè nella seconda relazione *fol.* 265 *a* 269. *proc. devolutionis*, di sopra numero 7. e 10., che dalla stessa lettura dell' apprezzo *ex ventre ipsius* appariva in summa maggiore, per li seguenti corpi, e rendite, non calculate alla somma generale dell' apprezzo suddetto, come siegue.

Aggregar dovea alli docati 149975., quanto appariva calculato detto prezzo, le seguenti somme v3.

46 Primieramente doc. 1500., per capitale della rèndita di annui docati 60., per la Taverna, che delli docati 80. anche della Piazza, tirò fuori il Tavolario Vinaccia nella sua rubrica de' feudali docati 20., e si riserbò nella rubrica de' burgensatici, portare altri docati 60. per la Taverna, e non li porta, che al 4. per 100., detti docati 60., come rendita burgensatica, importavano docati 1500.; questo fatto incontrastabile si verifica dalla relazione del detto Razionale di Criscenzo: *atti correnti fol.* 136. ricavate dagl' atti della relazione del detto apprezzo *Intit. ast. seq. fol.* 47
Sono docati ——————————————— 1500.

47 Ancora si doveano aggregare altri docati 15000. di valore del Palazzo Baronale Convento de' PP. Francescani, Jus dell'Arcipretura, ed altro, che non dan rendita, sebbene ne prezzi delli corpi appariscono compresi, mà nelle rendite, e suo capitale valutato, non si vedono compresi, come si giustifica dalla stessa relazione di esso magnifico Razionale di Criscenzo *fol.* 138. *a ter.* ricavato dalli detti atti d' apprezzo *fol.* 72. docati ——— 15000.
Importano docati ——————— 16500.

48 E' da notarsi che avendo il Tavolario Vinaccia calculate le rendite, giusta la somma delle medesime, al $3\frac{1}{4}$ per 100., il feudale, e 4 per 100. il burgensatico valutato il detto feudo, nella somma di docati 149975. E separati, ed esclusi li corpi sudetti del Palazzo, Chiesa, Convento, che non dan rendita valutati per docati 15000. nella somma generale, ove calcola li prezzi si vedono calcu-
lati

lati li corpi, alla ragione, non già del $3\frac{3}{4}$ per 100. li feudali, ma alcuni al $3\frac{1}{2}$, alcuni al 3. 60., ed alcuni meno per 100., ed in dette somme de' prezzi vi s' includono li sudetti corpi del Palazzo, Chiesa, e Convento, e pure il prezzo lo fa ascendere a docati 149975., come si osserva dal detto Processo *att. seq. app. fol.* 72.

Dunque, ò li docati 15000. sono fuori delli detti docati 149975., e l' apprezzo sarà al $3\frac{1}{4}$ per 100. o inclusi, e l'apprezzo non si dirà del $3\frac{1}{4}$ per 100., mà del 3. 50., e 3. 60. per 100., sicche, o per una lettura, o per un' altra, sempre li docati 15000. sono fuori delli docati 149975., come sopra calculati.

§. III.

Si fan palesi altri inganni fatti al Fisco per il capitale delle somme di rendite de' Corpi del Feudo, giusta lo stato dell' anno 1741., non compresi nell' apprezzo fatto al 1735., apparenti dagl' atti, e taciuti al Regio Fisco.

49 NE' tampoco ha riferito esso Razionale di Tomaso nelle dette sue relazioni, e 8. motivi fiscali, altri corpi, che apparivano da altre scritture negl' atti, e non apprezzati, nè compresi in detto apprezzo del 1735., e perciò aggregar si doveano, e sono v3.

50 Nell' apprezzo sudetto sta portata la rendita della Spica nel demaniale per annui docati 35. mà negl' atti del 3. *vol. fra il Marchese Imperiale, ed il Duca di Guastalla* vi è una fede dell' Università della Terra di S. Paolo, fatta d' ordine del S. C. *fol.* 78., colla quale s' attestò fin dal 1741., che dalla detta Spica del demanio se ne ricavavano annui docati 100., come si riferisce dal Razionale di Criscenzo *fol.* 135. *att. corr.* onde avanzano docati 55. annui per detto corpo, che alla ragione del $3\frac{1}{4}$ per 100., giusta la vlura del detto apprezzo, importano di capitale docati ——— 1700.

51 Nel medesimo apprezzo, per la rendita del Terraggio delle fave, non si vede portato cosa veruna di rendita, all' incontro dalla sudetta fede di essa Università fatta come sopra, d' ordine d' esso S. C. nel 1741., *dict. proc. vol.* 3. *fol.* 78., apparisce esser stata la rendita annuale di dette fave in docati 60., come dalla relazione di detto Razionale di Criscenzo *fol.* 134., che alla ragione del $3\frac{1}{4}$ per 100., importano docati ——————— 1850.

52 Nello stesso apprezzo si porta il jus del pascolo, spattante al Barone per li suoi animali sopra le carra 50. senza però che si fosse portata la rendita nella detta fede fatta dall' Università di S. Paolo, nel detto anno 1741. *dict. vol.* 3. *fol.* 75., anche si porta questo corpo, quale da di rendita, annui doc. 240., ravvisandosi questo fatto dalla detta relazione di esso *Razionale di Criscenzo fol.* 132., che alla ragione del $3\frac{1}{4}$ per 100., giusta la liquidazione del detto apprezzo importano docati ——————————— 7400.

Sono docati ——————— 10950.

Se questi altri fatti essenziali si fossero al Regio Fisco riferiti, si sarebbe fatto il nuovo apprezzo, e non sarebbe la Signora Principessa stata ammessa in transazione.

§. IV.

§. IV.

Si fan noti altri inganni fatti al Regio Fisco, per altro Capitale delle rendite, che augumentate erano dal 1735., fino al 1744., apparenti dagl' atti, ed al Regio Fisco taciuti: colle risposte alle opposizioni della parte.

53 Molto meno il Razionale di Tomaso riferì nelle citate sue relazioni,e nelli 8.motivi fiscali,che pretendendosi dal March.Imperiale nel S.C.la vendita del feudo di S. Paolo, a tenore dell' apprezzo fatto nel 1735. Vedendo la Duchessa di Guastalla, che era irreparabile la vendita, ed era stata esclusa in via esecutiva dalla domandata retenzione, per li suoi crediti, si oppose doversi di nuovo apprezzare, per essere passato il decennio, valendo il detto feudo più di quello era stato apprezzato, per esserno le di lui rendite avanzate, ed in compruova presentò fede fatta, d' ordine del S.C., così dalli magnifici Andrea Sabba, Nicola Vinditto, ed Antonio Petrillo Mastrogiurato, e Governanti dell'Università di detta Terra di S. Paolo, che dal magnifico Antonio del Buono, Erario del Duca di Guastalla, li quali contestamente testificano, che la rendita del feudo di S.Paolo era avanzata nel 1744.in 966.1.13.annui, cioe doc. 874. 1.13. di feudali, e docati 92. di burgensatici più di quella del 1735., con dinotare le some poste nel detto apprezzo, e le rendite correnti del 1744., di ciascun corpo, oltre di altri doc. 454. che si desumono poteano rendere in detto an. 1744. dippiù del 1735.,due delle quattro difese,cioè S. Marzano, e Desensola, per quel tempo erano state affittate prima dell' affitto generale, atteso sempre per conto dell' affittatore tenute, oltre delle altre due dette Galluccio, e Casaleni, mentre per uso degl'animali del Duca di Guastalla, e dell'affittadore, che si rilevano in molte altre centinaja di docati annui, come dalla detta fede formata in data de' 19. Febraro di detto anno 1744. firmata, e sottoscritta dalli medesimi, munita col suggello dell' Università, ed autenticata di Regio Notaro sistente negli atti sudetti *proc. 3. vol. fol. 332., e 333. GIAMMAI IMPUGNATA DAL MARCHESE IMPERIALE LA FEDE SUDETTA.*

54

55 E nel 1745.il Procuratore del Duca di Guastalla,non solo umiliò supplica al Rè nostro Signore, esclamando l'avanzo del prezzo da quello del 1735., come sopra, ed enunciò li documenti presentati, dando di nullità l'apprezzo sudetto fatto in detto anno 1735., si riserbò le raggioni, come dal *fol.364. à 378. vol.3.*, ed in specie à *fol.378.at. dict.vol.*, si duole contro D.Francesco Mosti affittatore, che nel tempo del detto apprezzo, non diede li lumi necessarj all' Avvocadi del Duca di Guastalla, per acclararsi la vera rendita, per non far vedere tenuo l'esfaglio, mà corrispondente alla rendita, e per favorire al Marchese Imperiale.

E nel 1746. tempo che si diede il possesso alla sudetta Signora Principessa del feudo di S. Paolo il Procuratore del Duca di Guastalla, con istanza formale, anco si protestò nuovamente per detto nuovo apprezzo a sue spese, e che la rendita del feudo di molto eccedea à quella del detto apprezzo fatto nel detto anno 1735. come dal *fol.10. à 13. act. possessionis.*

56. Sicche dunque a tenore di detta fede dell' Università, ed Erario di annui docati 966.1.13. avanzo di rendite del medesimo feudo, nel 1744., si doveano aggregare altri docati 27702. 2. 6., cioè docati 26902. 2. 6., per l'annui docati 874. 1. 13. di corpi feudali di più rendevano in detto anno 1744., anco

al

al 3.$\frac{1}{4}$, per 100., giusta la lettura del detto apprezzo, e 800. à complimento di docati 2300., per l'annui docati 92. di corpi burgensatici, come da detta fede, alla ragione del 4. per 100. giusta la detta lettura di esso apprezzo, atteso per l'altri doc. 1500. si è dato carico nella prima partita per la Piazza, e Taverna di sopra §. 11. *num*.46.; Onde in virtù di detta fede aggregar devonsi detti docati 27702. 2. 6.

57. Divantaggio à tenor della medesima come sopra si rilevano altri docati 454. annui di rendite feudali, per due soli corpi di difese di S. Marzano, e difensola più del 1735., oltre di altre due difese Galluccio e Casaleni, che al 3 $\frac{1}{4}$ per 100., giusta il detto apprezimportano altri docati 13951. quali si devono aggregare doc. —— 13951.

Importano in unum doc. ———— 41653. 2. 6

Non può allegare il Signor Principe, che vi fusse compresa alcuna partita nell' antecedente fede del 1741., di sopra nel 111. §. dimostrata rapportata dal detto Razionale de Criscienzio, poiche son partite distinte, e separate, nè portasi veruna partita dupplicata nella sopradetta fede del 1744.

58. Il Signor Principe di S. Angelo credendo infiggiare la sudetta fede fatta da essa Università, ed Erario in detto anno 1744., per l'avanzo di esse rendite, fa le seguenti opposizioni.

Prima opposizione, che la medesima si presentò nel S.C. un anno dopo, che si fè il che ne voglia ricavare, non si sà.

Seconda che il sudetto Antonio del Buono il quale diunito colli Governanti di S. Paolo fè detta fede fusse stato nel 1735. astretto à far fede di verità delle rendite, e disse non saperne nè poterne saper nulla, atteso l'affitto si tenea dal magn. D.Francesco Mosti, onde al 1744., amirandosi, come attestava di saperne.

Terza raggirandosi circa le somme delle rendite, che la fede medesima sia mendace ed inverisimile, poichè frà le rendite descritte nella stessa si pone Ferravuto per docati 500., quando in altra fede fatta da essa Università nel 1741., si portò per docati 210., e che nel bilancio della rendita del 1748. da noi si porta per docati 240.; oppone di vantaggio, che si porta in detta fede del 1744. la rendita de Terraggi, per docati 1699. 50., quando dal compasso del 1744. la rendita in grano sia stata di tt. 1436., ed in orzo tt. 528., che alla ragione di carlini sette il grano, e carlini 3. l'orzo giusta la fede del prezzo farebbero soli docati 1184. 10., ne vuol desumere, che sia stata meno la detta rendita del compasso, in docati 515. 40. da quella attestata.

Quarta consiste, che in detta fede del 1744. si pone la rendita della Taverna, e Piazza per docati 94., frà li corpi feudali, e che per essa si caricano di divario dell' apprezzo docati 74., quando doveano caricarsi soli docati 14.

Quinta Si concerne che la mastrodattia in detta fede del 1744. si porta per doc.60., quando nel 1741. rendeva docati 40.

Tutte queste opposizioni sono insussistenti mà si fanno à bello studio dalla parte, per servire alla causa, credendo inviluppare le chiare raggioni del Regio Fisco, quantunque non meritarebbero risposte dalla stessa loro lettura, ma affinche nella mente delli Signori Giudicanti non resti ombra di dubio alle chiare ragioni del Regio Fisco, in questa causa, le risposte si fanno.

Si risponde alla prima opposizione di essersi presentata detta fede un' anno dopo,

59 che ciò non si niega, ma è derivato, che dal detto mese di Febraro 1744. si fè detta fede, giusto appunto, da quello stesso mese si sospese di procedere dal S. C. nella causa d'ordine della Real Camera di S.Chiara, per il noto ricorso del Canonico di Rosa, come di sopra nel *cap*.1. §.1. *num*.29., perciò non si presentò subito.

Alla

Alla seconda opposizione si risponde, che non solo non può reggere mà è da poco farsi, poiche non si è inteso ancora essersi fatta simile: Antonio del Buono, perche nel 1735. disse non saper le rendite del feudo di S. Paolo à non potea saperle nel 1744., coll' elasso di nove anni. E da considerarsi ancora, che Antonio del Buono, allorche nel 1735. disse non sapere, mà soggiunse ancora, che si rimetteva al magnifico D. Francesco Mosti, ed alle scritture *DA OSSERVARLE act. app. Terra S. Pauli fol.44., e 45.* dunque non potea forsi dopo osservarle, ed attestarne la rendita; Ancora devesi riflettere, che detto Antonio del Buono non fù solo, che fè detta fede, ma diunito colli Mastrogiurato, e Governanti dell' Università Andrea Sabba, Nicolò Venditto, ed Antonio Petrillo, li quali benanche poteano sapere le dette rendite, mentre l'obblighi dell' affitti di esso feudo, ed altre scritture publiche si conservavano dalla sudetta Università, ed in detto anno 1735. si esibirono al Sig. Consiglier Crivelli Commissario dall'amministratori di quel tempo, si ferono tutte le copie dell' obblighi *penes acta* dell' affitti fatti dal medesimo D. Francesco mosti dall' anno 1729. fino al 1734. de'corpi, che non si faceano, per conto proprio *dict. proc.act. app. fol.33. fol.226. à 239. fol.359. à 378.*, ed alla medesima Università, ed à suoi amministratori di quel tempo restituiti detti libri *fol.198. at. e 378. at.*, certamente doveano tenere li libri del1744., ed il detto Antonio del Buono potea osservar li medesimi, ed attestare, con verità la rendita colli sudetti magnifici Governanti.

Alla terza opposizione, che concerne circa la somma delle rendite, e sia inverisimile la detta fede,e mendace; Si risponde che nè giova al Signor Principe allegare portarsi in detta fede del 1744. la rendita di Ferrauto per docati 500., quando nella detta altra fede del 1741. si portò per doc. 210. e nel divisato bilancio del 1748.per doc. 240.: mentre questo è un voluntario equivoco. Non puol negarsi, che Ferravuto vien composto di due luoghi, cioè mezzana,e Territorj seminatorj à torno nel detto anno 1744.nella sudetta fede, si porta per doc. 500., non solo la mezzana, ma li Territorj à torno ancora, come si legge della stessa fede *fol.133.vol.3.* nel 1741. si vede che la sola mezzana si portò per docati 210. senza li Territorj a torno vi facevano seminati li Cittadini *fol.76. vol.3.* aggiuntivi questi, che fà la detta rendita di doc. 500. nel bilancio delle dette rendite del 1748., la sola mezzana stà portata per doc.240., ma in altra partita delli Territorj à torno di Ferrauto,si portano altri doc.425., uniti conpongono doc. 665. come della detta relazione del Razional di Criscenzo atti correnti *fol.126. at. e 136.* Dunque non è inverisimile che nel 1744. si affittò, per docati 500. Toccante al compasso per la rendita de' terraggi, che nel 1744. ascendea essa à docati 1184. 10., e nella detta fede portasi, per docati 1699.50. cioè doc.515. dippiu; Or questa opposizione del compasso è la più bella, che mai, stante si ha fatto male il conto il Sig. Principe à confondere il compasso del grano del 1744.col prezzo del grano del 1744. dovea riflettere il Sig.Principe, che l'università,ed Erario fecero detta fede à 19.Febrajo 1744.,ed in quel tempo non ancora si era fatto il compasso de seminati, che suolesi fare nel mese di Aprile di ciascun anno, e perciò non poteano sapere nè il numero delle versure di grano, ed orzo nè il prezzo del grano, stante la fede,che si vuole à carlini sette il tomolo, fu fatta à Settembre 1744., cioè del grano raccolto in detto anno, nè poteano attestare la somma della rendita del compasso del 1744., per le sudette raggioni à 19. Febrajo, che si trattava del principio dell' anno, ed appena li seminati erano nati, mà l'Università di S. Paolo, ed Erario attestorono, per detta partita, la rendita di detto corpo de' Terraggi, giusta il compasso dell'iminente passato anno 1743. ed anzi prezzo meno, che allora correva, cioè il grano, alla raggione di carlini undeci à tomolo, ed à carlini sei l'orzo, come della fede dell' Università à 29. Settembre 1743., attestata dell' attuario della Regia Camera

mera

mera Nicola S. Eliá Conservatore delle fedi de' prezzi di vettovaglie, nè potea, esser diversamente, sarebbe stato lo stesso, senza servirsi del compasso del 1743. e suo prezzo, che attestare il futuro. Ora facciasi un po' il conto, che si trovarà la rendita rapportata in detta fede de' 19. Febrajo 1744. in docati 1699. 50. giustificata, ed à dovere, mentre il compasso del 1743. da noi prodotto ancora nel volume de documenti si vede essere di versure 474. 10. grano, che a ragione di tt. 3. à v. importano tomola. 1423., che à carlini dieci il tomolo importano doc. 1423. l'orzo in v. 185. 45., a tomola 3. a v., importano tomola 558., a ragione di carlini cinque à tomolo, giusto un carlino meno, che correva à 29. Settembre. 1743., sono docati 276. 50. *in unum* fanno li detti doc. 1699. 50. ! Or veggasi con quanta discretezza, considerazione, nonche puntualità fu fatta detta fede, che si liquidò il prezzo del grano, ed orzo à Febraro 1744. alla ragione di un carlino meno a tomolo, che valea à Settembre 1743.

Ed'oltre à ciò tutte le rendite sudette attestate dall' Università. ed Erario à 19. Febrajo 1744., non sono state, nè han potuto essere dello stesso anno mà del 1743. precedente al 1744., atteso gl'affitti erano fatti, e principiati à decorrere, e maturare al 1743., mentre in principio dell' anno, non si fanno affitti, e così à pari, l'università, ed Erario non potean nel principio dell'anno ponere una rendita, che il suo esito si dovea attendere, alla raccolta, che vale à dire mesi otto dopo.

Alla 4. opposizione concernente, che nella detta fede doveansi caricare soli docati 14. di divario, per la piazza, e Taverna, nò già docati 74.. Si risponde, che docati 74. di divario, per detti corpi si dovean caricare, ed hà fatto bene l'Università coll' Erario, mētre nell'apprezzo fatto in detto anno 1735. si situò la rendita della Piazza, e Taverna, per soli docati 20., come dalla relazione del detto Razionale di Criscienzo *fol.* 136. atti correnti, ed avendola così trovata situata l'Università, ed Erario; ed all' incontro nell' anno 1744. si era affittata, per docati 94.; dunque non vi è controversia, che il divario sia docati 74. e con ottima ragione portati in detta fede del 1744.

Alla 5. opposizione toccante che la mastrodattia nel 1741. si portò per docati 40., e nel 1744., per docati 60., si risponde che non giova asserirlo, mentre non hà che fare il 1741., col 1744., e con detto augumento del tempo si hà potuto affittare nel 1744. più dell' anno 1741.

60. Sicche tutte le dette opposizioni avverso di detta fede si vedono con dette risposte appoggiate à fatti innegabili, già sciolte, resta nel suo robbore, e fermezza la sudetta fede fatta da essi mastrogiurato, e Governanti dell' Università, non che Erario di S. Paolo, tanto più si vede, che giammai avverso di detta fede si fè veruna opposizione dal detto Marchese Imperiale; Oltrediche sono inopportune le dette opposizioni, che fà alla medesima egli il detto Signor Principe, ogni quantevolte dal Razional di Tomaso è stata trascurata di riferirla. Per convincere maggiormente al Signor Principe, se li risponde, ancora, che fingendo fosse stata acciaccosa la detta fede; Com' unque fosse stata, e tanto più senza veruna impugnazione, dovea il Razionale di Tomaso farla presente al Fisco, mà non l'ha fatto: dunque veri l'inganni; di grazia diasi un' occhiata al bilancio da noi prodotto, quattro anni dopo di detta fede, che dall' avanzo eccessivo delle rendite si tocca con mani, maggiormente si riconosce vera la medesima fede.

§. V.

Si dimostrano altri inganni fatti al Regio Fisco, per non esserli stata fatta presente la nullità della vendita del feudo di S. Paolo seguita nel S. C. nel 1745., per mancanza de' sollenni, colle risposte alle opposizioni della parte.

61. IL Razional di Tomaso, affatto, affatto nè nelle citate due sue relazioni, nè frà li sudetti otto motivi Fiscali fè presente al Regio Fisco il modo come la vendita del detto feudo di S. Paolo seguì nel S. C.; E da' sapersi, ch'ella si fè nel 1745., sotto cappa, clandestinamente, coll' apprezzo del 1735., elasso il decennio, senza emanazione de' banni, mà con quelli del 1741., che vale à dire, di anni quattro prima, anzi divantaggio, senza esser stato inteso il Principe di Pietralcina, oblatore, mà si senti un tal Barone D. Gennaro di Riso, per li deritti spettanti del jus della vendita. *In audito* il Duca di Guastalla accesasi la candela, *ad finem liberandi*, e restò al Dottor D. Gio: Caputo, *prò persona nominanda* qual' unico licitatore, ed offerente, per docati 150500. Così si accese à tutta passata la detta candela, e restò allo stesso Dottor Caputo, anche *prò persona nominanda*, unico licitatore, per soli docati 151.m., cioè docati 1025. dippiù delli docati 149975., che si era nel 1735. la medesima apprezzata; Il Procuratore del Duca di Guastalla immediatamente se ne protestò, ed allegò, per nulla detta vendita, per mancanza de' sollenni' *fol.* 360. e 389. *dict. proc. vol.* 3. Ed ora più che mai *in subiecta materia* si và a toccar con mani di qual peso sia stato in questa causa, nel tralasciar le sollennità indispensabili dell'apprezzo, e subastazioni dal Duca di Guastalla opposte, e domandate. qualora si dovea vendere, come dalla sua istanza nel S. C. *fol.* 364. a 378., e tralasciandosi, si rendono li contratti nulli; Che par poco, un feudo di questa considerazione, apprezzato sì tenuamente, e venduto clandestinamente, per una picciola somma! Questa è stata la sciagura, che incontrò il Duca di Guastalla, che ancora grida dall' altro modo: suoi rilevanti crediti: Nuovo apprezzo a sue spese, e nuovi banni. Oggi dal Regio Fisco sarà esaudito.

62 Non puol controvertirsi, che nel far seguire detta vendita nel S. C., così clandestinamente fù tutta opera del Marchese Imperiale, perche fè comparire il detto Dottor Caputo, suo Procuratore alla compra, e dà questo confirmasi maggiormente l'esorbitante valore del feudo, più dell'apprezzo fatto nel 1735. ch' erano veri li documenti presentati dal detto Duca di Guastalla, in comprupva: vere, e giustificate le domande del medesimo, per il nuovo apprezzo, à sue spese: li gravami per quello del 1735.: vere le doglianze contro D. Francesco Mosti affittatore, e le nullità di sopra: ed indi sussistenti le domande, per la rinovazione de' banni, qualora si dovea vendere; mà egli il detto Marchese Imperiale sapea benissimo, che molto valea il feudo sudetto; si cooperò, e fece in modo, e maniera, di far seguire la vendita del medesimo nel S. C., così clandestinamente, per riuscirli il disegno d'aver detto feudo, senza competitore, per picciola somma, com'in effetti il Dottor Caputo sudetto non fè per lui la compra, mà per esso Marchese, ed essendo questi vecchio, e cadente, cedè alli detta Signora Principessa di S. Angelo, madre del Signor Principe suo nipote li suoi pretesi crediti, ed alla medesima fè nominare à Febrajo 1746. dà esso Caputo per compratrice del feudo sudetto, e dalla stessa Signora Principessa si accettò la detta nomina *fol.* 385. *vol.* 3. Competitori vene sarebbero stati certamente,

se

se si fossero rinovati li banni, e se si fosse sentito il Principe di Pietralcina; e ben potea alla candella avanzar di prezzo, come seguì nella vendita di Serra, Capriola, e Chieuti, che avanzò à duc. 50. m. dippiù dell'apprezzo, e questa competenza potea darsi per S. Paolo, come feudo confinante di miglior qualità, quantità, e condizione, non che prerogative, secondo nel summario al §. IV. stà dimostrato.

63 Il Signor Principe di S. Angelo fà l' opposizioni, che non osti la mancanza delli sollenni, e si fonda, che vi furono due decreti del Signor Commessario, fin dal 1742. notificati al Procuratore del Duca di Guastalla, acciò procurato avesse miglior offerta, e che quella del Signor Principe di Pietralcina era stata esclusa, attenti alcuni patti impertinenti.

64 A questa opposizione si risponde, che non bastano li decreti di *procuret meliorem oblationem*: mentre il Procuratore del sudetto Duca di Guastalla era il Dottor Alderisio, persona non poco conosciuta in questa Città, non potea far il Trombetta, nel far penetrare la detta vendita, che si facea, acciò competitori fussero concorsi, giusto per questo le leggi han stabilito santamente le cose, in tal particolare: L'emanazione de'Banni, ed altre sollennità, che niente importava si rinovavano, secondo il detto Procurator del Duca di Guastalla domandato avea *fol. 364. à 378. vol. 3.* E come si potea sapere che nel S. C. nel 1745. si vendea detto feudo, senza emanarsi li Banni, e con quelli del 1741. chi potea concorrervi, li banni si doveano rinovare, e per la raggione, se quelli vi volcano applicare alla compra nel 1741., mancava loro il danaro, o inabilitati, per altre cause, non poteano forsi col decorso di quattro anni devenire *ad pinguiorem fortunam*. Rispetto all' offerta del Principe di Pietralcina, che si dice era stata esclusa, per li patti impertinenti, di questo non apparisce verun decreto, anzi si legge decreto *di recipiatur, & accendatur candela*, sopra di essa, le oppostzioni à quella furon fatte dal Marchese, per effettuar egli il negozio, come li riuscì, colli patti forsi uguali; E posto ciò, se coll' elasso di quattro anni, il medesimo Principe di Pietralcina si fosse sentito nella vendita. Chi dice che non potea mutar pensiero nel moderare li patti, ed applicare alla compra; Dunque l' opposizioni che oggi si fanno dal Signor Principe di S. Angelo non reggono, è indubitato, che li sollenni mancano, e si doveano rinovare li banni, per ogni raggione, dovere, e di ordine giudiziario, per conseguenza la vendita fatta nel S. C. è nulla nullissima.

§. VI.

Si fà notorio l' altro inganno fatto al Regio Fisco, per non esserli stato fatto presente, che li feudali in S. Paolo nel 1735. si erano valutati al 3 $\frac{1}{4}$ per 100., e prima della devoluzione si apprezzavano al 2 $\frac{1}{4}$ per 100. anzi meno per 100. colle risposte alle opposizioni della parte.

65 NON fecesi presente al Regio Fisco, che nel 1735. le rendite feudali della Terra di S. Paolo furono valutate al 3 $\frac{1}{4}$ per 100. e che nel 1748., tempo della devoluzione, e prima ancora i feudali si apprezzavano meno del 2 $\frac{1}{4}$ per 100., e che ciò sia vero, oltre dell' infiniti apprezzi de' recenti formati, tutti valutati, non più, ed alcuni meno al 2 $\frac{1}{4}$ per 100. per le rendite feudali, si raccoglie dall' apprezzo delle Terre della Serra Capriola, e Chieuti confinanti, con quella di S. Paolo *ultrà flumen*, le di cui rendite feudali nel 1739.

coll'

coll' intervento del Signor Presidente Caravita, e del Signor Marchese Ferrante Avvocado Fiscale, ed oggi Degnissimo Luogotenente si apprezzorono al $2\frac{1}{2}$ per 100.; dimodochè dal 1739., al 1748. dovea per l' augumento del tempo apprezzarsi il feudo di S. Paolo, à minor raggione del $2\frac{1}{2}$ per 100. E sebbene dal Razional di Tomaso nella sudetta prima sua voluminosa relazione formata à 20. Decembre 1746. si fosse accennato, che li feudali di S. Paolo nel 1735. furono apprezzati al $3\frac{1}{2}$ per 100., tuttavolta però nelli otto motivi fiscali, che formò non fece parola d' un fatto, così essenziale, per il quale il feudo di S. Paolo formontava à prezzo maggiore delli duc. 151.mila, rimasto nullamente ad estinto di candela nel S. C.

66 E pur il Razional di Tomaso dovea, e potea riferirlo à causache egli avea fatta la liquidazione delle diete vacate da' Sig. Ministri in varj accessi di apprezzo de' feudi, e particolarmente alli di sopra accennati di Serra Capriola, e Chieuti, e conseguentemente sapea benissimo à qual raggione si apprezzavano i feudali, e di non averlo riferito, si può ravvisare dalla sua voluminosa relazione, *fol.* 127. *à* 186., *& signanter fol.* 183. *à* 186. *proc. devolution.*, e di sopra *à num.* 7, e tacque similmente di riferirlo nella seconda relazione de' 27. Luglio 1747., *ut fol.* 265. *à* 269., e perche tacque? Dunque perche il motivo fiscale sarebbe stato insuperabile, nè sarebbe riuscito alla Signora Principessa di S. Angelo, esser ammessa à detta pretesa transazzione, si sarebbe il Fisco opposto alla medesima, o almeno tralasciando il nuovo apprezzo, avrebbe fatta istanza, per la valutazione alla peggior lettura al $2\frac{1}{2}$ per 100, e certamente à questa raggione, sarebbe importato il prezzo del Feudo di S. Paolo giusta lo stato delle rendite del 1744. quattro anni prima del contratto à somma esorbitante, che appresso à suo luogo se ne porterà il calcolo specchiato, e lucido, non che incontrastabile.

67 Il Signor Principe di S. Angelo si oppone à tutto ciò, e dice, che in tanto Serra Capriola, e Chieuti sono stati valutati alla detta raggione del $2\frac{1}{2}$ per 100., inquantoche essi luoghi sono migliori di S.Paolo, così di vastezza di Territorio, che di prerogative, e di vicinanza al mare, e sul riguardo, che la Regia Dogana non ave verun jus sopra li Territorj di Serra Capriola e Chieuti, a differenza di S.Paolo sopra del quale la Regia Dogana vi ave jus, e servitù, e pochi burgensatici siano.

S' inganna, e s' inganna à partito il Signor Principe, mentre non vi è comparazione alcuna, trà Serra Capriola, e Chieuti, con S.Paolo, stante il feudo vasto specioso di S. Paolo ave infinite prerogative, così di vastezza di Territorio, campagne fertilissime di tutti commodi, tutto in utilità del Barone, prossimo alla marina di Fortore, ove si fanno caricamenti; queste, ed altre prerogative, non ave affatto Serra Capriola, e Chieuti, che sono pochi Territorj, sebbene di maggior espanzione di S. Paolo, però non sono tutti del Barone, maggior parte dell' Università, de' luoghi Pii, e Cittadini, e quelli addetti al Barone, sono di minor quantità, di quelli di S. Paolo. In Serra, e Chieuti sono i Territorj tutti boscosi, inutili, la maggior parte: DI LA' AL FIUME prossimi all' acqua del Mare, che non vi è commodo di caricamenti, e lontano più di S.Paolo, alla marina di Fortore, ove giova, esser vicino, e non già all' acqua: li Jussi, e servitù, che vi ave la Regia Dogana sopra il Feudo di S. Paolo, sono di somma utilità al Barone, locche non ave Serra Capriola, e Chieuti: li beni burgensatici di S. Paolo vanno equiparando à quelli della Serra Capriola, ed in Chieuti non ve ne sono, nè tampoco, un carlino di burgensatici, e pur valutato al $2\frac{1}{2}$ per 100., siccome per maggior chiarezza, e compruova di questa verità, ne abbiamo fatto la paragone, con descrivere distintamente la qualità, e quantità, non che prerogative, così di S.Paolo, che di Serra Capriola, e Chieuti, ricavate dall' apprezzi di essi luoghi, e si tocca con mani quanto sia miglio-

re

re sopra tutto il specioso feudo di S. Paolo; come dal *sumario* à parte : §. IV. *num.* 58. à 65. E si trova ancora, che la Terra di Montenegro, quantunque di Territorj tutti boscosi, incolti, ed infruttiferi, senza burgensatico, senza Palazzo Baronale, pure si volutò nel 1740. al 3. per 100., num. 68. di esso §. IV. E si riflette ancora, se potea, e può correre il Feudo di S. Paolo, di sì speciosità nel 1735. al 3 $\frac{1}{4}$ per 100.

68 RESTRINGENDO quanto fin ora abbiam dimostrato in questo 2. capo, §. I. à IV., facciamo il calcolo del valore del feudo, quanto importava, giustà lo stato delle rendite del 1744., due anni prima della devoluzione, e quattro anni prima del contratto, tanto alla raggione del 3 $\frac{1}{4}$ per 100., secondo l'apprezzo del 1735., quanto al 2 $\frac{1}{2}$ per 100. (senza entrare alla rendita dà noi prodotta del 1748., tempo del contratto, come dal bilancio, che appresso si dimostrerà,) e per li manifesti inganni, e verità de' fatti taciuta, non fatto presente al Regio Fisco il giusto valore: e quanto sia l' importo delli pretesi crediti: ammettendosi li duc. 115. m. *citra prajudicium ut supra*, che altro non potrebbe pretendere, qualora non vi fossero le giuste sudette opposizioni, ed anche taciutasi la verità de' fatti circa il frodolente acquisto, come sopra al capo 1. §. 1. *num.* 23. à 27., acciò si vegga l' importo della somma defraudata al Regio Fisco. Calcolo al 3 $\frac{1}{4}$ per 100.

Il Feudo di S.Paolo nel 1735. dal Tavolario Vinaccia fù apprezato per la somma di ducati 149975. 3 dedotti li pesi, e questa sola somma si fe presente al Regio Fisco. ——— ——— ——— ——— ——— 149975.

Epilogo di somme taciute al Fisco, toccante al valor' del Feudo, giusta le rendite del 1744., calculate al 3 $\frac{1}{4}$ per 100., ed aggregarsi alla suddetta somma di duc. 149975.

AGgregati li duc. 16500, per li corpi apprezzati, e non calculati in detta somma, come sopra in questo 2. capo §. 2. *num* 46., e 47. duc. ——— 16500.

Come pure altri duc. 10950. per il capitale delle rendite de' corpi, giusta l' anno 1741., non compresi nel detto apprezzo, che al 3 $\frac{1}{4}$ per 100. di di sopra in detto cap. 2. §. 3. num. 50. à 52. dimostrato 10950.

Similmente altri duc. 41653.2.6. per il capitale delle rendite augumentate del detto feudo, dal 1735., fin al 1744. al 3 $\frac{1}{4}$ per 100., come di sopra dimostrato in detto capo 2. §. 4. *num.* 53. à 57. ——— 41653.2.6.

Importano duc. ——— 69103. 2. 6.

Questi duc. 69103. 2. 6. uniti colli ducati 149975. di prezzo fatto dal detto Tavolario Vinaccia, compongono duc. 219078. 2. 6. Tanto appunto nel 1744. importava il valore di detto feudo al 3 $\frac{1}{4}$ per 100. ——— 219078. 2. 6.

Senza entrare alla rendita del 1748.

Ed oltre dell'inganni fatti al Regio Fisco, per non esserli stato fatto presente, il modo come fu fatto l' apprezzo del detto feudo nel 1735., colle rendite del secolo passato, e della nullità

della

della vendita del medesimo Feudo nel 1745. fatta nel S. C.; clandestiname, senza li sollenni, come si è dimostrato di sopra in questo capo 2. §. 5.

Toccante à Crediti.

69 SI è dimostrato parimente di sopra nel cap. 1. §. 1. num. 22. à 27., per l'altro inganno fatto al Regio Fisco, per li trè pretesi crediti rappresentati dalla Signora Principessa, per duc. 186. m., quando per l'acquisto frodolente delli due di Marsiconuovo, e Mosll si riducono à soli duc. 28500., à quali aggiunrivi l' altri duc. 115.mila del preteso credito *nomine proprio* del Marchese, tanto decantato, per acclarato, e sentenziato, con sentenze, e decreti del S. C., che per lo spazio di ben cinque mattine, li Difensori del Signor Principe han assordito li Signori Ministri Giudicanti; e Noi volendocelo ammettere, eitrà il pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, per le dette opposizioni contenute nella prima scrittura del medesimo nostro Avvocado, e nella presente al cap. 1. §. 2., ad altro non ascenderebbero, che à duc.144153., che più non potrebbe pretendere la Signora Principessa,quali nel modo *ut supra* si deducono duc. ——— 144153.

Restano netti avanzanti dal valore di detto Feudo, dedotti detti pretesi crediti ——— 74925.

70 DUnque il valor del feudo non era assorbito dà crediti, mà avanzanti detti duc. 74925. (E dà riflettersi, che se non vi fussero le giuste opposizioni à detto preteso credito di duc. 115.m· *nomine proprio*, e nè all'altri due per il frodolente acquisto, come sopra dimostrato, ancorche si avessero volsuto ammettere tutti li ducati 186. m. per quanto la Signora Principessa li pretese in detta figurata transazione, pure restato sarebbe avanzate il valore del feudo, in duc. 32679., ed in questa lettura favorevolissima alla Signora Principessa, nè tampoco sarebbe stato assorbito dà debiti detto Feudo) per conseguenza à tenore delle leggi feudali per il feudo devoluto qual è quello di S.Paolo, doveasi far la Tassa nuova,non potea, nè può aver luogo la pretenzione di transiggersi, frà il 3., ed il 4., non essendo feudo assorbito da'debiti GIUSTA LO STILE DELLA REGIA CAMERA, *rapportato da Ageta ad Moles p. 1. §.4. dè adoha num. 9.*, onde calculandosi sopra la rendita feudale del 1735., ascendente ad annui duc. 4572. 3. 14., netti di pesi d'adoa; à quali aggregati altri duc. 335., per le rendite de' corpi feudali non compresi in detto apprezzo fatto in detto anno 1735., come sopra si è dimostrato in questo capo 2. §. 3. *num.* 50. *à* 52. dippiù altri duc.874. 1. 13. rendite feudali di più rendevano nel 1744., ed altri duc. 454. per lo dippiù delle due difese di S. Marzano, e defensola, oltre delle altre, secondo di sopra si è dimostrato in questo sudetto cap. 2. nelli §§. 3., e 4., e quì ristretti poc'anzi. *In unum* la rendita sudetta, giusta lo detto stato del 1744. importa la somma di annui duc. 6236.7. dà quali dedotti duc.70. rata de' Vassalli, restano duc. 6166: 7. la Tassa de' quali à duc. 52. $\frac{1}{2}$ per 100., secondo il *rapporto dà Andrea Capano nella*

B *quest.*

quest. 54. *de Jure Adohæ*, ascende ad annui duc. 3160.74. , li quali valutandosi al 4. per 100., formano il capitale di duc. 89775. tanto appunto importa la Tassa nuova, che spettava al Reggio Fisco. ——— 89775.

§. VII.

Si compruovono l'altri inganni, per la nuova Tassa, e valimento per la verità de' fatti al Fisco taciuta nel 7. motivo fiscale della prima relazione, e nella seconda relazione del detto Razional di Tomaso.

71 QUi fu l' altro inganno fatto dalla Signora Principessa, e dal Razionale di Tomaso, il quale sebbene nel 6.delli 8. motivi fiscali della prima sua relazione di sopra *num.* 7., disse, che spettava al Regio Fisco la nuova Tassa ascendente à ducati 55867. 2. 10. mà nella seconda relazione *fol.* 266. *à* 269. *process. devol.*, e di sopra num. 10 si vede che riferì quanto la Signora Principessa avea asserito, facendo vedere il feudo assorbito da' crediti, anzi Creditrice la medesima in duc. 35.mila., perciò la nuova Tassa si riducea frà il 3., ed il 4., e sarebbero importati soli duc. 13058. 58., come feudo assorbito dà debiti secondo si vede espresso, e dedotto dalla detta Signora Principessa nella sudetta sua istanza di offerta di transazzione *dict. proc. fol.* 279. *a ter.* e da noi dimostrato di sopra à *num.* 8. Inganno certamente fu fatto al Fisco, mentre non se li fè presente quanto dà noi si è dimostrato nel cap. 1. §. 1. cap. 2. e §. 1. à 4., toccante à crediti, e toccante al valore del feudo, e se tutto al Regio Fisco se li facea presente, avrebbe toccato con mani, che non era feudo assorbito da'crediti, e spettavali la nuova tassa nella somma di sopra situata, non avrebbe ammesso à transazzione alla detta Signora Principessa.

72 Parimente non si può controvertire, che il feudo di S. Paolo, stava soggetto al peso di valimento, in annui duc. 2500., come si giustifica dagl'atti sudetti della devoluzione, essendovi là copia autentica della Tassa di valimento *fol.* 289., anzi erano maturati, e non sodisfatti duc. 1666., per la rendita di otto mesi, cioè dal primo Gennaro 1746., per tutto Agosto di detto anno, sino alla morte del Duca di Guastalla, *dict. proc. fol.* 186.

Il Razional di Tomaso nel settimo motivo fiscale, soltanto suscitò questo punto, per la sola rata di essi mesi otto, non già fece al Fisco presente, che spettavali il capitale di essi annui docati 2500. di valimento, che al 4. per 100., come si suol liquidare ascende a docati 62500. Dunque in questo settimo motivo fiscale, anche il Regio Fisco fu ingannato, e la Signora Principessa di S. Angelo, nella sudetta sua istanza di offerta di transazione, si difese per escludere la pretenzione del Regio Fisco, anche con inganni, e disse che non si dovea il valimento, non solo perche la vendita del feudo era stata necessaria, e non voluntaria, si anco perche il feudo veniva assorbito da' crediti, e non avea il Fisco che pretendere, per causa di detto valimento, cos' alcuna, come da noi si è dimostrato di sopra al num. 8. e nu.11

73 Qualora già abbiamo manifestati l'inganni fatti al Fisco, e dimostrato, che detto feudo non era assorbito da' detti pretesi Crediti, e e che nel detto anno 1735. si apprezzò detto feudo, stava il medesimo

mo soggetto al detto peso; e nel 1745., che fu venduto nel S. C. nullamente, pure stava soggetto al medesimo peso; onde si dovea il valimento col suo capitale al R. Fisco; poiche quantunque un feudo soggetto a detto peso di valimento, sia stato anco distratto, ed alienato, o assegnato in dote, e non ostante li Possessori abitavano, o abitassero in Regno, non per questo si è soluto far esente da simil peso. Dunque niente ostava, che la vendita, fosse stata necessaria, o voluntaria, quando per causa privilegiatissima, qual è un assegnamento dotale non si è potuto far esente da sì peso di valimento; ecco ingannato il Regio Fisco in altri docati 62500., questi si aggiungono doc.— 62500.

Uniti sono docati —— 227200.

Sicche giusta il sopradetto calcolo alla lettura del $3\frac{1}{2}$ per 100., le rendite del feudo di S. Paolo del 1744., due anni prima della devoluzione, e quattro anni prima del contratto, secondo li dimostrati inganni fatti al R. Fisco, li spettava dedotti li pretesi crediti, *& citra* il sudetto pregiudizio questa sopradetta somma.

74 Facciamo un pò il calcolo, alla lettura del del $2\frac{1}{2}$ per 100. com'è dovere per l'augumento del tempo avanzatosi il feudale, prima della devoluzione, meno del $2\frac{1}{2}$ per 100. Siccome si è diffusamente dimostrato quest' altro inganno fatto al Regio Fisco, di esserli stata occultata la verità di sopra nel precedente §. VI. num. num. 65., e 66. per vedere quanto maggiore della sopradetta somma di docati 227200. ascende il netto importo, che al Regio Fisco spettava, ed è v3.

CALCULO AL $2\frac{1}{2}$

IL Feudo di S. Paolo, per quello si vede nell' apprezzo sudetto del 1735., la rendita feudale ascende netta di pesi d'adoe, a docati 4572. 3. 14. a questi aggiunti altri docati 335., per rendita de' corpi feudali non compresi in detto apprezzo, come pure altri docati 874. 1. 13. di più rendevano in detto anno 1744., ed ancora altri docati 454., per il dippiù delle due difese, come si è dimostrato sù detto Cap. II. alli §§. III., e IV., e ristretto al §. VI. num. 68. importano 6236. 7. le rendite feudali, giusta lo stato dell'anno 1744., come al num. 70. di sopra, che al $2\frac{1}{2}$ per 100., davano di capitale docati ————	249382. 4.
Alli quali aggiunti li docati 431. di burgensatico, cioè doc. 371., giusta il calculo dell' apprezzo fatto nel 1735., *fol. 70. a'ta seq. app.* e docati 60. per la rendita della Taverna, non calculata nella somma generale, come sopra dimostrato nel cap. II. §. II. n. 46., che al 4. per 100. importano doc. ————	10800.
Parimente aggregati l' altri sudetti docati 15 m. de' corpi, che non dan rendita, dimostrati come sopra nel detto Capo II. §. II. num. 47. docati ————	15000.
Importa il valore del feudo giusta le rendite del 1744. ed al $2\frac{1}{2}$ per 100., docati ————	275182. 4.
Da quali dedotti li sudetti docati 144153. di pretesi crediti di essa Signora Principessa, citra il pregiudizio delle ragioni del Fisco come sopra doc. ————	144153. 1.
Restano netti docati ———	131029. 3.

 A que-

A questa somma avanzante dal prezzo del feudo, già non assorbito da' crediti aggiuntivi l' importo della nuova tassa, ascendente a docati 89775. come sopra si è dimostrato nel Capo II. §. VI. num. 70. (riflettendo ancora, che se non vi fussero le giuste opposizioni al detto preteso credito di ucati 115 m. *nomine proprio*, e nè all' altri due di Marsico, e mosti per il frodolente acquisto, e si avessero voluto ammettere tutti intieri li docati 186 m., di pretesi Crediti della Signora Principessa, pure sarebbe restato l' avanzo del prezzo del feudo, giusta le rendite del 1744., in docati 88773., e nè tampoco sarebbe stato assorbito da' Crediti, e spettava al Regio Fisco la nuova tassa in detta somma doc. —— 89775.

Aggiuntivi li sudetti altri docati 62500. capitale del valimento, come sopra dimostrato poc' anzi in detto Cap. II. §. VII. nu. 72. e 73. docati —————————— 62500.

283304. 1.

Sicche dunque a tenore del calcolo delle rendite del feudo di S. Paolo del 1744. al $3\frac{1}{4}$ per 100., importa la somma spettante al Regio Fisco, dedotti li pretesi crediti *ut supra*, in doc. —— 227200.

A tenore del calcolo delle medesime rendite del 1744., al $2\frac{1}{4}$ per 100. importa la somma spettante al Regio Fisco, dedotti detti pretesi crediti *ut supra*, docati —— 283304. 1.

Questa sopradetta somma non si cedè dal Regio Fisco, nè cadde in detta pretesa transazione.

75. Conchiudendo però abbiamo dimostrato di già, che il feudo di S. Paolo nel 1746. era devoluto alla R. Corte, e che se ne pose ella nel possesso *sequestri nomine*. Abbiam dimostrato le cose riferite dal Raz. di Tomaso nelli suoi otto motivi fiscali, e le risposte della Signora Principessa, e ciò che disse nella sua seconda relazione esso Razionale, come di sopra dal numero 5. a 10. Abbiam ancora dimostrato, ove fù appoggiata la transazione, che il Regio Fisco fè colla detta Signora Principessa in det. an. 1748., e si è che sta appoggiata a due principj: Il primo che li pretesi crediti della medesima ascendessero a docati 186409.: Il secondo che il valor del feudo non eccedesse la somma di docati 151 m. quanto fù comprato dalla stessa, e che si era apprezzato per docati 149975., anziche dal Fisco si pretendea nuovo apprezzo, perche elassi l' anni 10., e si fe vedere dalla Signora Principessa, che VERUN UTILE il Regio Fisco potea da tal nuovo apprezzo ritrarre, anzi vi andava a perdere le spese, perche oltre del prezzo di esso feudo, ne rimaneva creditrice in altri docati 35 m. la Signora Principessa, e che al Fisco era INUTILE la devoluzione come di sopra al n. 11. e 12. e 14: abbiamo dimostrato ancora, che la sudetta pretesa transazione sia stata pazionata; cioè di aver luogo, sempre, e quando li due principj erano veri, e vere le cose asserite, come dalla postilla fiscale di HACTENUS ASSERTA INTELLIGANTUR CITRA PRÆJUDICIUM VERITATIS, ET JURIUM REGII FISCI: accettate le postille dalla Principessa, come di sopra n. 13. Si è dimostrato divantaggio, che così pozionata anche con le postille, e patti è stata approvata dalla M. Rè nostro Signore (Dio sempre guardi) ed in sì modo si stipulò l' istromento, trà il Regio Fisco, e la detta Signora Principessa nel 1748. appoggiato alli stessi principj, ed alle stesse assertive, colle stesse postille fiscali, accettate, così pazionato il contratto, tutto inserito nel medesimo, come sopra a numero 16. a 18.

76 Abbiam in oltre dimostrati, e manifestati tutti l'inganni fatti al Regio Fisco, co-

così dalla Signora Principessa, come da detto Razional di Tomaso; per la verità de' fatti taciuta, ed occultata al medesimo Regio Fisco, tanto nella sua prima relazione, in tutti li otto motivi fiscali, quanto nella seconda, così rispetto alli crediti, che al valor del feudo, come di sopra nel Cap. I. §. I. e II. Cap. II. §. I. a VII. di già discoverti, esser stati stati fallaci li due principj, false le assertive della Signora Principessa, e che la verità non era quella, che la medesima asseriva della somma delli pretesi crediti, e del poco valore del feudo: e le raggioni del Fisco eransi pregiudicate, e con chiarezza dimostrato: non già giusta le rendite del 1748., tempo del contratto, come vogliono i DD., additati dal Signor Principe, ma del 1744., che vale a dire, due anni prima della devoluzione, e quattro anni prima del contratto, e con ciò cessa ogni disputa: e si vede, che spettavano al Regio Fisco li sudetti doc. 283304.1., come sopra, dedotti li detti pretesi crediti, col detto *citra prajudicium*: questa rilevante somma dal Fisco non ceduta, nè caduta in transazzione è stata al medesimo defraudata, e per la verità occultatali, e non fattili presenti i veri fatti, si contentò, per soli docati 35758., ma con detta postillà protestativa, condizionativa, e riservativa di *ACTENUS ARSERTA &c.*, e la prefata M. l'approvò pure con detta postilla, anche per non esserli stati umiliati li veri fatti a lui favorevoli, mà taciuti, certamente che siccome da' noi ora discoverti, e manifestati, si riferivano allora, non sarebbe seguita la detta pretesa transazzione, e S.M. non l'avrebbe approvata: E questa somma d'inganni, oltre dell'altra somma eccessiva dell' avanzo delle rendite da noi prodotta del detto anno 1748., tempo del contratto, che appresso se ne farà parola! Stante tutto ciò! Come possa sostenersi la medesima pretesa transazzione: affatto affatto non si può sostenere, mentre trattandosi di contratto, fatto colla mala fede, con in ganni, per essere *ultrò citròque abligatorio* pazionato, e condizionato, con condizioni riservative, e protestative, qual fu detta postilla Fiscale di *HACTENUS ASSERTA INTELLIGANTUR CITRA PRÆJUDICIUM VERITATIS, ET JURIUM REGII FISCI*. postilla accettata dalla Signora Principessa, colla quale furono riservate, e protestate le raggioni del Fisco: Non cade alcun dubbio, *che ipso jure, ipsoque facto*, il contratto sudetto di pretesa transazzione, dimostrato esser di vendita (come à *cap. 1. §. 1. num. 33., e 34.* della prima allegazione) abbia ESECUTIVAMENTE A DICHIARARSI NULLO, ed il FEUDO sudetto aperto, e devoluto à beneficio della Regia Corte, alla medesima IN-CORFORARSI, senza tenersi conto veruno alla detta pretesa transazzione, atteso la ragione del Fisco nasce dal ventre dello stesso contratto, che fu pazionato con detta postilla fiscale: se questa postilla: queste condizioni non partorissero effetto, *ad quid apposte*, non si possono render vane, qualora le condizioni protestative, e riservative, con un contratto oneroso *ULTRO CITROQUE OBLIGATORIO* stan appoggiate, purche erano veri li fatti, e principj. Questi si son conosciuti, e trovati FALLACI NON VERI, E TACIUTI. NON VI E CONTROVERSIA DUNQUE. MA LE CONDIZIONI, possono, e devono oprare; *CONDITIO NIL PONIT IN ESSE*: Su di ciò non ci siano affatigati rapportarne le Dottrine, e le Autorità, mentre le Dottrine, le Autorità, e le Decisioni confacenti in questa causa, sono li stessi veri fatti, colli quali già dimostrati abbiamo l'inganni fatti al Fisco, per la verità occultata, e taciuta: l'articolo è molto chiaro, e non vi è controversia.

RIFLETTENDOSI che con inganni fù venduto nullamente nel S. R. C:, senza sollenni il detto feudo di S. Paolo: con inganni ancora, senza sollenni nèppure, nel 1748. la Signora Principessa l'hà tolto delle mani del Regio Fisco! Come dunque possa detenersi dal Signor Principe oggi.

77. LE

77. LE COSE FIN QUI DIMOSTRATE bastarebbero certamente, ad ottener il Regio Fisco la giustizia di esecutivamente incorporarsi il feudo sudetto, senza oltre incommodare, e travagliare li Signori Giudicanti. Ma il punto stà, che non finiscono quì l'inganni fatti al Regio Fisco, ve ne sono dell' altri, li quali non si tralasciano, acciò veggasi in quante maniere è stato ingannato, con quanti artificj, ed occultazioni di verità de' fatti, e per opposto riferiti, affinche CUMULATI l'inganni si vedono, CUMULATE le somme rilevanti defraudate al Regio Fisco, coll' altra RILEVANTE SOMMA contenuta nel bilancio delle rendite da noi prodotte del 1748. tempo del contratto, MOSTRUOSA maggiormente si conoscerà la frode fatta al Fisco: E si dimostraranno ne seguenti Capi §§., acciò non resti la menoma ombra di dubio nella mente delli Signori Giudicanti per decidere ESECUTIVAMENTE l'incorporazione del detto FEUDO à beneficio del Regio Fisco.

CAPO III.

Si dimostrano altri inganni fatti al Regio Fisco nelli sei patti contenuti nella pretesa transazzione, circa la cessione delle raggioni, com' Erede anomolo del Duca di Guastalla, fatta alla Signora Principessa, contenuta nel primo patto; E per il peso della pretenzione del Duca di S.Pietro in Galatina contenuto nel 6. patto.

78. NEl 1748. si conchiuse la pretesa transazzione, mà colli patti dimostrati a numero 15. frà quali vi fù quello primo patto della cessione delle raggioni fatta dal Regio Fisco, com' erede anomolo del Duca di Guastalla, alla Signora Principessa, e già cedè dette raggioni, senza però essere state spiegate al Fisco, in che consisteano, e nè il loro importo.

§. I.

Si manifestano le raggioni sudette, com' Erede anomolo dal Fisco cedute: ove derivano: ed à che importano, e l'inganno fattoli nel primo sudetto patto.

79. LE quali raggioni consistono in cinque rilevantissimi Crediti del Duca di Guastalla, ascendenti a docati 219870., coll'anteriorità del 1580., oltre l'interesse del 7. per 100., cioè quattro crediti nella somma di doc. 175370. com' erede di D. Andrea Gonsaga, terza, ed estranea persona Compratore del feudo di S.Paolo, Serra, Capriola, e Chieuti, indipendente dal titolo ereditario di Ferdinando II. (preteso debitore di Vittoria Spinola, per il credito *nomine proprio* del Marchese Imperiale di docati 115.m. ceduto alla Signora Principessa) ed un altro di docati 44500., com'erede di Ferdinando III., col beneficio della legge, ed Inventario per le doti di detta Isabella, Orsini; e D. Vittoria d'Oria, questi crediti, cioè li primi quattro di D.Andrea Gonsaga, per la compra che fè di detta Terra di S. Paolo, e n'estinguè debiti di Ferdinando II., anteriori à quel sudetto preteso credito di Vittoria Spinola, e l'altro detto di sopra, com' erede di Ferdinando III., per le sudette doti, tutti colla detta anteriorità del 1580. robborati di Regio Assenso ed anteriori a quello di Vittoria,

ria, che rappresenta oggi il Signor Principe. Di più consistono in altri doc. 40. m. de' corpi aggiunti, e migliorati del feudo di S. Paolo, dopo il tremuoto del 1626. dal detto D. Andrea e suoi successori, terze ad estranee persone, non compresi nella pretesa ippotega di detta Vittoria Spinola, che fù nel 1617. prima del 1626., e fuori di qualunque pretesa ippotega; che ASSORBISCONO TUTTI LI BURGENSACICI DELLA DETTA Terra di S. Paolo, e PARTE DE FEUDALI. Similmente altro credito di docati 8000. d'esso Duca di Guastalla com' erede di detto D.Andrea, per tanti pagati dal medesimo à Giannettino Spinola, per conto del preteso credito della stessa Vittoria Spinola sopra del prezzo di S. Paolo, *in unum* ascendono dette ragioni cedute à docati 267870.

Ed inoltre un altro credito più privilegiato, che portarebbe gran conseguenza, e si è quello di docati 3954. per li fiscali venduti del Duca di Guastalla, e pagati à conto del preteso credito di detta Vittoria, senza esser stati dedotti nel calcolo della rata del capitale di feudi 6361., che certamente verrebbe à ridursi detto preteso credito di docati 115.m., a soli docati 60000., se altro non vi concorresse.

Per li quali crediti, e pretenzioni esso Duca di Guastalla ne domandò la retenzione del feudo. Perchè dedotti dopo della sentenza à favore del Marchese Imperiale, si diede dal S. C. termine ordinario à 6. Maggio 1737., senza impedirsi la vendita del feudo; E costando detti crediti, e pretenzioni da publici documenti negl'atti già provati, il S.C. considerò la giustizia assistea al Duca di Guastalla, obligo al Marchese Imperiale collo stesso decreto di PRESTAR LA CAUZIONE DI RESTITUIRE LE QUANTITA' A LUI LIBERANDE VISTO L'ESITO DEL TERMINE *vol.2. fol. 631.*

Si si ordinò con altro decreto de' 27. Luglio 1741.; *Terminus alias datus currat ab hodie dict. proc. vol.3. fol.*105.

Ma il Marchese Imperiale, considerando che se correva detto termine, non li sarebbe riuscito vendersi il feudo atteso il termine era Cartulario quello del Duca di Guastalla, si cooperò in modo, che ottenne dal S.C. decretò à 21. Aprile 1745. che il termine non fosse corso, se prima non era seguita la detta vendita del feudo *dict. proc. vol.3. fol.* 340.

Questa fu la disavventura del Duca di Guastalla non venirli permesso di compilar detto termine, prima della vendita sudetta del feudo, che poi se ne passò à miglior vita, e restò il termine pendente, e la reclamazione ad istanza del medesimo Duca di Guastalla di sopra rapportata nel *cap.pr. §. 11. num. 31.*

80. Quanto si è dimostrato di sopra poc'anzi in questo primo §. del Capo III. diffusamente stà da noi rapportato nel SUMMARIO à parte, con aver descritto ivi l'origine de' crediti corpi aggiunti, e migliorati, le pruove che vi sono le oppozizioni IN SEMPLICI REPLICHE, che si faceano dal Marchese Imperiale avverso de' medesime giuste pretenzioni, e le risposte alle stesse si faceano dal Duca di Guastalla, e descritti li decreti del S. R. C., come dal detto Summario *§. 1. dal num. 1. à 21.*

81. Credendo il Marchese Imperiale maggiormente compruovare che l'istrumenti del 1634. e 1641. rapportati nel summario sudetto *§. 1. num.2.* frà delle repliche predette, ch'eran detti istrumenti collusivi, vi fù altra: che vero non era il credito di D. Andrea di doc.30550. nelli medesimi si computò, e che tal somma non importava; figurandosi per la raggione, e disse che le doti di Vittoria d'Oria, ad altro non ascendeano, che a' soli doc. 100. m., e che avendo lasciati dieci figli. Onde la legitima si computava in soli doc. 5000. per cadauno, e non già doc. 10.m. per quanto si era calculata in detti istrumenti, un tal raziocinio del medesimo Marchese cade in un tratto, mentre Vittoria d'Oria fè lo suo Testamen-

mento, ed istituì eredi particolari nella legitima *tantum* cinque suoi figli, cioè Cesare, Vincenzo, Carlo, Andrea, e Francesco. Il Padre Giovanni Teatino nèppure fù chiamato Erede in quello: le figlie femine o trè o quattro che fussero, sono state preterite nel detto Testamento, nè per pensiere in quello nominate ò contemplate *fol.* 539. *e* 540. *proc. pr. vol.*

Veruna querela fù prodotta avverso del medesimo *de inofficioso Testamento*, nè frà l'anni cinque dopo la morte della Testatrice, con qual' elasso s'estingue una tal azzione *l. 2. C. in quibus caus. in integ. rest. l. pen. C. de Inofficioso Testamento l. 8. §. si condit. D. eod. Barry 9. nu. 5.*

Nè ancora fra lo spazio d'anni trenta fù impugnato detto Testamento, perlocchè dicesi quello confirmato, ed approvato *Marta in sum in sum. success. p. 1. q. 26. n. 2. Ruin. cons. 13. col. 1. num. 3.*, l'avvertì Alderisio *dè hered. act. cap. 1. num. 66. & propriè num* 80. *in med.*

Da questi principj sorge la chiara risposta all' opposizione del Marchese, imperocchè egli è un secolo, e mezzo, e più che Vittoria d'Oria e già morta, e le figlie della medesima finche vissero non si lagnarono d'esser state preterite, nè vi è notizia, che avessero proposta querela *de inofficioso Testamento* contro la disposizione Testamentaria di loro madre, o intentata l'azzione della nullità trà li trent' anni.

Adunque li doc 100.m. computandosi per cinque, non già per dieci figli, la legitima di cadauno importava, non doc. 5.m., mà doc: 10.m., che calculatisi le terze importa giusto il conto come vien calculato nelli detti istrumenti del 1634. e 1641.

Sicche certamente l'importo di detti crediti non è piccolo ascendenti à doc. 227870., coll' anteriorità del 1580., ed altri doc. 40.m. di essi corpi aggiunti, e migliorati *in unum* ascendenti à doc. 267870., oltre dell'interesse al 7. per 100. delli detti doc. 227870. ed oltre delli d. doc. 3954. pretesi dedursi dalla d. rata, che si ridurrebbe per questa sol cosa il preteso credito del Sig. Principe di doc. 115.m. à doc. 60. m. sebbene soggettati à termine mà termine cartulario, essendovi tutte le pruove bastanti; ma comeche in vigore di detto decreto di termine di sopra stà ordinata la cauzione di restituire le quantità allora liberande al Marchese. Tanto più che la medesima Signora Principessa sapea benissimo il detto vingolo di cauzione mentre nell' istrumento della cessione fattali dal Marchese Imperiale sudetto de suoi preesi crediti, la medesima Signora Principessa accettò, e si accollò detto vingolo della cauzione, e si obligò di osservarlo à seconda del detto decreto *proc. 3. vol. fol.* 388. *à* 409., alla peggio quando altro non si avesse dovuto considerare, che per togliersi la Signora Principessa di S. Angelo detto vingolo della cauzione sopra detto feudo, che in ogni futuro tempo, l'aurebbe potuto caggionar del danno, perciò per QUESTA SOLA ED UNICA CONSIDERAZIONE avrebbe dovuto pagare al Fisco ALMENO DOC. 60.m. per aver DETTA SOLA CESSIONE de ragioni dal Fisco com' erede anomolo del Duca di Guastalla.

Ecco già dimostrato l'importo, e peso delle ragioni sudette à che ascendono, cedute dal Regio Fisco, in causa delli doc. 35758., in vigore del detto primo patto, senza essersi state spiegate.

82. Senza dubbio, se al Regio Fisco tutto ciò li fosse stato fatto presente, non l'avrebbe certamente cedute, e se si fusse umiliato alla notizia di S. M., non avrebbe approvato il contratto. In questo capo. Il Razional di Tomaso, non solo che ingannò al Fisco, per aver taciuta la verità de' fatti, mà ben' anche di vantaggio per aver assentato in detta sua prima relazione un fatto falso di pianta à favore della Signora Principessa sù tal particolare, e disse le formate parole.

E finalmente dopo supite con più repliche, e giustificazioni dal Marchese Imperiale, e decreti del S. C., tutte le opposizioni fatte per parte del Duca di Guastalla, sì per li CREDITI, che EX JURIBUS DE SUOI MAGGIORI pretende rappresentare sopra detta Terra, sì anche PER LI CORPI RIFATTI, E MIGLIORATI sì anche PER L'INSUS-

SUSSISTENZA, *che allegava delli* ***CREDITI DEL MARCHESE IMPERIALE*** *nomine proprio . Proc. devolutionis fol.*180. *at.*

83 Questo fatto asserito dal medesimo Razional di Tomaso se l' ave certamente sognato, mentre non appariva dà verun documento! E dov' era vero, che avea supito, con repliche, e giustificazioni, e con decreti esso Marchese, quando dal medesimo niun documento si presentò avverso de detti crediti del Duca di Guastalla, MA SOLE, E SEMPLICI REPLICHE: e dopo di queste si presentorono altri documenti publici dal Duca di Guastalla, nè dopo delli medesimi, si ebbe che replicare dal detto Marchese? Qual decreto vi sia stato dopò di quelli di termine, di sopra rapportati; niuno, niuno: Sono state tutte idee, tutte invenzioni del detto Razional di Tomaso, per ingannare al Fisco, tanto più che avverso della Sentenza ottenuta dal Marchese Imperiale, per detto suo preteso credito di duc. 115.m.ne pende la d.reclamazione proposta dal Duca di Guastalla *fol.* 143. *vol.* 2., *e mandato de parendo fol.* 146. *dict. vol.* 2. non ancora decisa, come sopra da noi parimente dimostrato si è, nel cap.1.§.2.nu.31.

84 Oltre dell' importo sudetto de'cennati crediti, corpi aggiunti, e migliorati, de raggioni cedute; vi è un' altra mezzana compresa nella medesima cessione de raggioni, ed è quella stessa mezzana di carra sei, che fù conceduta all'Università di S. Paolo dall' antichi Possessori del medesimo, *AD BENEPLACITUM*, *SENZA REGIO ASSENSO*, e dal Signor Principe di S. Angelo si è esercitata la cessione sudetta de' raggioni, com' crede anomolo del Duca di Guastalla, con aver rivocata detta concessione, e tentò d' impossessarsi di essa mezzana, mà comeche esecutivamente non si potea, per il possesso, che l'Università ne godea di più secoli, ed all' incontro l'Università, e Cittadini dedussero altre pretenzioni nel supremo Tribunale della Regia Camera. Dalla quale, con suo decreto de' 28. Aprile 1750. si diede termine, e si ordinò, che fosse mantenuta l'Università nel possesso. Il Signor Principe hà già compilato detto termine, e tutto hà provato in termine, e niente l' Università hà giustificato, e quantunque certamente la decisione sarà à favore del Signor Principe, mà attenta la causa presente della denuncia dà Noi proposta, non hà fatto più premura di farla decidere, perche si avrebbe dovuto accrescere alla rendita dà noi prodotta, l'importo di essa mezzana, ascendente à circa duc. 16. m. : Vedendosi publicata la denuncia si sospese la causa sudetta di essa mezzana, come il tutto abbiamo dimostrato, per gl' atti vi sono, colle pruove che hà fatto il Sig.Principe, e la raggione che l'assiste nel detto SUMMARIO §. 1. *num.* 22. *à* 25.

Ascende l' importo della detta cessione de' raggioni solamente, come sopra v3.

Crediti del Duca di Guastalla corpi aggiunti, e migliorati duc.	267870.
Oltre dell'interesse al 7. per 100. del 1580.	
Altro capitale di duc. 3954.	—— 3954.
Mezzana dell' Università.	—— 16000.

In unum la sola sudetta cessione de'raggioni importa duc.287824.

Oltre di ciò vi sono altri duc. 1222., per tanti pagati dall' ultimo Duca di Guastalla, per conto del Marchese Imperiale à suoi Avvocadi, e Procuratori, ed al Sign. Cons. Commessario, Mastrodatti, Scrivano, ed altri per sua rata di diete nell'accesso dell'apprezzo di esso feudo in detto anno 1735., che si ordinò dal S. C. farsi *sumptibus fructuum faudi fol.* 256. *a ter. vol.* 2., e furono liberati duc. 2500., che si erano fatti depositare dà D. Francesco Mosti à conto dell' estaglio *fol.* 271. *dict. proc.* E detto Duca di Guastalla pretese detti duc. 1222. con sua istanza *fol.* 10. *acta possessionis feudi*.

§ II.

Si dimostra l' insussistenza delli pretesi crediti del Duca di S. Pietro in Galatina, con un giudizio nulliter *compilato: E che sia questi debitore del Duca di Guastalla, in grosse somme, con un termine compilato,* juris ordine ser. *per li corpi aggiunti, e migliorati; per l'inganno fatto al Fisco nel 6. patto, corrispondente al otto motivo Fiscale.*

85 FRà delli patti di sopra narrati, che si conchiuse la detta pretesa transazzione vi fù anche il sesto, del tenor seguente v.3. *Che assumendosi dalla Principessa il peso della lite dell' assistenza promossa sopra la stessa Terra di S. Paolo dall Illustre Duca di S. Pietro in Galatina PER LI PRETESI suoi crediti, debba DETTA VANA PRETENZIONE* esaminarsi nella Regia Camera, e sia tenuto il Fisco prestarvi l'assistenza, *prout de jure proc. devolution. fol.* 283. *a ter.* di sopra dimostrato nel *num.* 15.

86 In questo sesto, ed ultimo patto consiste lo più manifesto inganno fatto al Fisco con arte soprafina del Razional di Tomaso, che nella sua prima relazione al 8 motivo fiscale di sopra dimostrato *à num.* 7., disse che qualora si dovea ammettere à transazzione la detta Signora Principessa, dovea il Fisco cautelarsi, di non esser tenuto à cosa veruna per li crediti del Duca di S. Pietro in Galatina: mà tutto restare à peso della medesima Signora Principessa! o che bella fiscalità, si meritava il guidardone dal Regio Fisco: sembrava che fosse stata giovevole al medesimo; mà fu fatta per sgomentare allo stesso Regio Fisco, per far vedere, che vi erano altri debiti sopra detto feudo, e che accollandosi dalla Signora Principessa il Fisco facea vantaggioso negozio.

87 E per garantire questa fiscalità fatta in detto 8. motivo, e per farsi credere solamente descrisse, e reassumè l' istanza protestativa del Duca di S. Pietro in Galatina, presentata *penes acta* della vendita di esso Feudo, nella causa trà il detto Marchese, ed il Duca di Guastalla à 14. Marzo 1746. *fol.* 567. *à* 568. *vol.* 3. Colla quale esso Duca di S. Pietro in Galatina descrisse li suoi pretesi crediti à suo piacere enunciò che dal 1734. si trovava introdotto giudizio di assistenza sopra la Terra di S. Paolo, e che se ne ritrovava compilato termine nel S. C., in Banca di Figliola, presso lo scrivano Lamberti, come dalla relazione di esso Razional di Tomaso *proc. devolutionis fol.* 174. *à* 175., mà non si fe carico dell'origine dell' insussistenza de' suoi pretesi crediti, nè anche del giudizio *nulliter* compilato, nè tampoco del giudizio promosso ad istanza del Duca di Guastalla, per li rilevanti suoi crediti, contro del Duca di S. Pietro in Galatina, per li quali trovasi, *ser. ser.*, *compilato termine*, ed anco per li corpi aggiunti, e migliorati: e la causa in istato di espedizione, ad istanza di esso Duca di Guastalla. Di questi atti: Di queste cose, nè il Duca di S. Pietro in Galatina, nè il Razional di Tomaso ne fan menzione, qui fu l' inganno, che se tutto si riferiva, con fedeltà dal detto Razional di Tomaso, il Fisco avrebbe toccato con mani, che non solo, il Duca di S. Pietro in Galatina non avea veruna azzione, per detti pretesi suoi crediti, come insussistenti, mà trovato liquido debitore egli del Duca di Guastalla, in duc. 140. m. spettanti al Regio Fisco, secondo da noi si è dimostrato diffusamente, e minutamente con fedeltà l' origine figurato: la quantità de pretesi crediti di esso Duca di S. Pietro in Galatina, senza aver fatto veruna pruova: termine nullamente compilato; e l' origine, e forza de' crediti del Duca di Guastalla, con pruove chiare, e tutto, *juris ordine*, verificato, in ter-

termino verificò ancora li corpi aggiunti, e migliorati nel feudo; ed antico FEDECOMMESSO di sua Casa Gonsaga. Acciò ancorche non fossero stati insussistenti detti pretesi crediti del Duca di S.Pietro in Galatina; pure nè tampoco avrebbe potuto rappresentarli, sopra detto feudo: E ad istanza del medesimo Duca di Guastalla si ritrova la causa in istato di spedizione, per il ricupero de'suoi crediti, come dal detto summario §. 2., e §. 3. *num.26.à 57*.

88 E Questi sono l'altri sudetti inganni fatti al Fisco: E già certamente dimostrato, che il preteso credito del Duca di S. Pietro in Galatina non vi è stato, nè vi è. Ora che rispondono li Sign. Defensori del Signor Principe, CHE TANTO MAGNIFICARONO DETTO PRETESO CREDITO in Ruota? Ov'è dunque? ov'è quel termine compilato dal Duca di S. Pietro in Galatina. Sono state ciarle, e sono state favole smaldite per verità, Rame per Oro; appunto ancora per sgomentare al Regio Fisco, sull'idea per far conoscere, ancorche vi fosse avanzo sopra al feudo, spettarebbe al Duca di S. Pietro in Galatina, quando questo è debitore: ed il Regio Fisco dal medesimo si farà sodisfare.

C A P O IV.

In cui dimostrasi la rendita del feudo di S. Paolo del 1748. tempo del contratto, à quanto ascende; ed à quest'altra lettura, quanto sia mostruosa la frode fatta al Regio Fisco.

89 SE alla situazione delle rendite del 1744., cessando ogni disputa de' Dottori per essere di due anni prima della devoluzione, e di quattro anni prima del contratto, la frode fatta al Regio Fisco, per inganni, e verità de' fatti taciuta è scandalosa, come sopra si è dimostrato nel cap. 1. §. 1. cap. 2. §. 1. à §. 7., è ristretta *à num.* 74.; ascende, dedotti li pretesi crediti à duc. 283304. non caduti dal Regio Fisco, ne' caduti in transazzione (che si è dimostrato di sopra *à num.* 75. *à* 77., esser bastante pruova à dichiararsi nullo il detto contratto, ed incorporarsi al Regio Fisco IL VASTO FEUDO DI S. PAOLO); oltre dell'altra frode, per la sola cessione delle roggioni fatta dal Fisco, com'erede anomalo del Duca di Guastalla, di sopra dimostrata parimente nel cap. 3. §. 1., e ristretta di sopra *à num.* 83. ascende ad altri duc. 287824. quest'ultima somma di essa cessione delle raggioni, considerar devesi come appresso si dirà, orche sarà, in dimostrarsi l'altra frode, giusta le rendite del 1748., tempo del contratto! ò quanto! ò quanto sembrarà mostruosa, ella si è v3.

90 Con publici, ed infragabili documenti si è dà noi verificata la rendita del feudo di S. Paolo dell'anno 1748., tempo del detto contratto ascendente à duc. 8883. per ora, *citrà prajudicium* del dippiù, cioè duc. 8508. 18. feudali, netti di pesi e duc. 375: burgensatici, come dalla relazione del detto Razional D. Nicola di Criscenzo fatta *auditis partibus fol.* 120. *à* 139.

Questa rendita non fù fatta presente al Fisco, e molto meno alla prefata M., onde può benissimo oggi il Fisco pretendere due cose. Primo la valutazione de' feudali almeno al $2\frac{1}{2}$ per 100.; e qualora ciò si contrastasse, starsi al nuovo apprezzo. E secondo la Tassa nuova sopra detti annui duc. 8508.18. per feudali, stanteche il feudo non è assorbito dà debiti.

 Ciò

Ciò posto, valutandosi 2 ½ il feudale, ascende alla somma di doc. 340327. 1. 6.
Aggiuntovi il capitale di detti annui doc. 375. de' burgensatici al 4. per 100. docati ——— 9375.
Aggiuntivi ancora li docati 15000. di capitale de' suddetti corpi che non dan rendita come sopra dimostrati nel *cap.* 11. §. 11. *n.* 47. docati ——— 15000.

Importano docati ——— 364702. 1.6.
Dedotti da questi, li suddetti pretesi crediti, *citrà prejudicium Jur. Regii Fisci* docati ——— 144153.

Restano ——— 2200549.1.6.
Formandosi poi la nuova tassa suddetta dell'annui doc. 8058.18. de feudali da questi deducendosi docati 70. rata de' Vassalli, restano annui doc. 8438. 18. Che à docati 52. ½ per 100., sommano docati 4430. 5., li quali valutandosi al 4. per 100., giusta lo stile del Supremo Tribunale della Regia Camera, verrebbe detta nuova tassa docati ——— 110751. 1.13.
A quali aggiuntovi li docati 62500. per il capitale del valimento, come sopra dimostrato al *cap.* 11. §. VII. *n.* 72. *a* 73. ——— 62500.

In unum importa la somma spettante al Regio Fisco, dedotti li pretesi crediti docati ——— 393790. 2.9.

E senza li doc. 62500. del capitale del valimento, importarebbero doc. ——— 331290.2.9.

E volendosi ammettere, per intieri li docati 186. m., qualora non vi fussero le giuste opposizioni, pure spettarebbero al Fisco docati trecentocinquantunomila 535. ——— 351535.2.16.
E questa somma soltanto riguardo al feudo, per l'inganni come sopra fatti.
E ciò oltre l'altra rilevante somma per detta cessione de' raggioni, com' Erede anomolo del Duca di Guastalla, *ut supra* ingannato il Fisco ascendenti ——— 277829.

La quale non si unisce alla sopradetta somma di doc. 393790., atteso la detta somma della cessione de' ragioni considerar devesi, che compilandosi il termine de' crediti, e pretenzioni del Duca di Guastalla, come anteriori à tutti, e guadagnandosi la causa delle medesime pretenzioni; per essere il termine Cartulario l'impartito con detta cauzione, delli detti pretesi crediti del Signor Principe ridotti à docati 144153., ne resteranno scoverti docati 115.m., quanto importa quello *nomine proprio*, quali andarebbero in beneficio del Regio Fisco, e soli docati 28500. che importano l'altri suddetti due crediti di Marsico, e mosti à complimento di essi doc. 144153. in beneficio del detto Sig. Principe remanerebbero, ed il FEUDO assolutamente del Reg. Fisco.
Oltre dell' Inganno per la lite del Duca di S. Pietro in Galatina.

91 DA' SOPRADETTI VERI, E NON INVENTATI FATTI: si vede, se per la pretesa transazzione sudetta di soli doc. 35758. abbia fatto, ò non grosso vantaggio la sopradetta Principessa! Chi lo crederebbe, se non si toccasse con mani: Si vede se si possa, ò non sostenere, ancorche non si facci la menoma

menoma opposizione à pretesi crediti della Signora Principessa, per li quali tanto si è scritto, altre tanto dourà ponerarsi,per vedere la loro sussistenza. Nè vale più ad allegare, che si accollò il preteso credito del Duca di S. Pietro in Galatina, poiche è suanito, e si è trovato debitore, come à bastanza si è dimostrato.

92 Ecco già dimostrati tutti l'inganni, tutte le frodi fatte al Regio Fisco, non vi è controversia, CHE ABBIASI A' DICHIARAR NULLO il detto contratto, ed al medesimo Regio Fisco INCORPORARSI detto Feudo di S. Paolo à lui devoluto.

93 Nò vale certamente, che alleghi il Signor Principe, che tutto si era ventilato dal Regio Fisco. Tutte le opposizioni da noi fatte, e cose taciute, al Fisco erano note, e che erano le nostre opposizioni,minestre riscaldate. Ora che risponde, se da noi l'opposto si è dimostrato.

94 E pur con tutto ciò ave avuto lo spirito uno delli Defensori del Signor Principe di S. Angelo, dire, che il Fisco abbia INGANNATO alla Signora Principessa con li docati 35758. di transazzione: altro hà detto, che fù GENEROSITA' della Signora Principessa, in pagarli! Che pare! che il Fisco altri ingannare, così non l'avessero ingannato, e li lasciassero la robba sua. Il Fisco hà bisogno di generosità, e questa parola di generosità si disse per FIGURA RETTORICA. Che rispondono ad esso un poco li Signori Defensori del Signor Principe di S. Angelo, stante tutto ciò da noi con chiarezza dimostrato, e reassunto? Chi è stato ingannato, la Signora Principessa di S. Angelo, ò il Regio Fisco. Il vero fatto dimostrato si è, che il Fisco è stato ingannato dal Razional de Tomaso, dalla Signora Principessa di S. Angelo, e da suoi Defensori.

95 Han domandato di vantaggio li detti Oppositori di voler che il Regio Fisco difenda al Signor Principe! troppo è l'attrivimento in pretenderlo! troppo è la temerità, poiche la Signora Principessa fù l'ingannatrice, e si vuole, e si pretende, che l'ingannato la difenda.Or questa sì ch'è più bella, è follia il pretenderlo.

CAPO V.

Si dimostrano esser vane le opposizioni,che dal Sig.Principe si fanno avverso la rendita del Feudo di S.Paolo dell' anno 1748. di docati 8883. annui da noi prodotta, e che sia del tempo del contratto, ed effettiva: E vane ancora per la pretesa coacervazione, e per li pesi, e litiggj sopra detto Feudo.

96 LI documenti da noi prodotti sono chiari, e publici, nonche incontrastabili, da' quali giustificasi la rendita del feudo suddetto di S. Paolo, ascendere ad'annui docati 8883., questa rendita venendo contrastata dal Sign. Principe di S. Angelo, per opra de suoi Defensori, li quali credendo servire alla causa, e far pompa del lor talento, han cercato à tutto risponderci, onde obliga noi di confutare per quanto ci è permesso, alle opposizioni di esso Sign. Principe.

97 Nella Relazione adunque fatta dal detto Razional D.Nicola di Criscenzo, sono tutti rapportati li publici documenti, come si ravvisa dal *fol.* 120. à 139. *atti*

torr. Il Signor *Principe* con semplici repliche riduce, e minuisce la detta rendita da noi prodotta di docati 8883. à docati 7241. annui, senza verun fondamento di raggione, molte risposte alle altre opposizioni del Signor *Principe* si son date da noi sù tal particolare nel bilanco in istampa, al quale ci rimettemo, mà comeche ne hà fatto delle altre; conviene risponderci.

98 In primo luogo oppone, e si ostina, che la rendita del compasso non sia di annui docati 2492., quanto da noi si è portata, mà di soli docati 1712., altra volta disse ch'era di soli docati 2095. 77., ed oppone alli docati 80. per la rendita della Vigna, e Terraggi di fave.

In secondo luogo replica le opposizioni per la rendita della difesa di *S. Marzano*, che non sia di docati 1520., ma di docati 900.

In terzo luogo s'ingegna à tutto potere a sostenere, che la rendita da noi prodotta di annui docati 8883, sia d'un solo anno lo più ubertoso, e che debba farsi la coacervazione, e che dal 1724. sia stato il feudo affittato a D. Francesco Mosti per soli docati 5000., e detta coacervazione la fà à capriccio d'anni 10. e porta che coacervata la rendita nel 1748. tempo del contratto, rendeva il feudo di *San Paolo*, in annui docati 4500.; e che il dilui valore non era più di doc.151.m. E che per conoscersi, e pruovarsi la frode ne' contratti, debba prodursi, e dimostrarsi la rendita del tempo del contratto, giusta il sentimento de' DD., e non già la rendita di due anni dopo del contratto, e di un sol anno lo più ubertoso; che si dice da noi prodotta: Oppone parimente all' avanzo della difesa di Defensola fatto, scaduto il primo affitto.

In quarto luogo soggiugne, che dovessero dedursi alcuni pesi sopra il feudo di *S. Paolo*, in annui docati 270., cioè docati 81. al Venerabile Monistero di S. Antonio de' PP. Minori Osservanti del medesimo, all'Arciprete annui docati 100., e docati 89. all' Università di *S. Paolo*, per la buonatenenza de' Burgensatici, e dice esservi altri litiggj sopra detto feudo.

99 NOI all' incontro procuraremo dileguare ogn'equivoco, e risolvere sì fatte opposizioni col sol ajuto de' fatti innegabili. Ed affinche s'eviti al più, che sia possibile, la confusione, divideremo il presente capitolo in quattro distinti §§.

Nel primo per dar luogo al vero, farem vedere quanto sia vana la pretenzione della deduzzione del compasso, colle stesse mendacie del Signor *Principe*, e che ferma restar debba la rendita di annui docati 2492. da noi prodotta per il medesimo, e così ancora l'annui docati 80. per la rendita delle fave, e vigna.

Nel secondo si dimostrerà, che stia ben situata la rendita di docati 1520. annui, della difesa di S. Marzano, e non già docati 900.

Nel terzo farem toccar con mani, che la rendita da noi prodotta nel bilancio in annui docati 8883. sia effettivamenre del 1748. tempo del contratto non già di un solo anno; mà di tre anni dal medesimo, e consecutivi, ed in avanti fin' oggi, somma assai minore, rispetto alli luoghi convicini di esso Feudo; e che della pretesa, e capricciosa coacervazione d'anni 10. fin al 1748. non se ne deve aver raggione, niente ostando che sia stata dal 1724. affittato il feudo a D. Francesco Mosti per docati 5. m., e ripeteremo, che non sono al caso presente le dispute de DD. di pruovarsi la rendita nel tempo del contratto; poiche da noi si è provata la rendita del 1744., ch'è di due anni prima della devoluzione, e quattro anni prima del detto contratto, come sopra nel capitolo 11. §. 11. à 1v., e §. v1., ed oltre alla medesima, la detta rendita effettiva del detto anno 1748. tempo del contratto, e consecutiva, minore riguardo alli luoghi convicini.

Nel quarto dimostraremo, che sono insussistenti le pretese per le deduzzioni de pesi, e liti sopra al detto feudo.

§. I.

§. I.

Si dimostra esser vana la pretenzione del Signor Principe per la minorazione del compasso: e che effettivamente sia la rendita in docati 2492., oltre di altri docati 80. per le fave, e vigna.

100 FRa la somma delli detti annui docati 8883. rendita di detto feudo da noi come sopra dimostrata vi è quella de' Terraggi de' seminati de' Cittadini Il Sig.Principe di S.Angelo non ha lasciato strada,nè modo di pensare per opprimere ed ingarbugliare le ragioni del R.Fisco,senza cessar mai li soliti inganni.E comeche da noi detta rendita de'Terraggi si è portata per versure 1157. cioè 948. grano,e versure 209.orzo,giusta la fede del compasso del detto an.1749 in 1750. del Vescovo,come dalla relazione del detto Razinoale di Criscenzo *fol.126.& seq. atti correnti*, delle quali ne abbamo dedotte sole versure 224., cioè versure 80. da D. Francesco Mosti seminate nella fortellezza: altre versure 30. dallo stesso seminate in Defensola: e versure 54. seminate in S. Marzano da D. Francesco Noi: versure 60. seminate nelle Chiuse, e versure 10. de' Coloni di Apricena, che non pagano Terraggio, mà estaglio in danaro. Si ridussero a versure 724., da' quali dedotte altre versure 220. de' seminati de Territorj feudali caricati a ragione di tomola 4 a versura, rimasero versure 504., che a tomola 3. a versura, come demanj fanno tomola 1512., che a detta ragione di carlini 9. il tomolo, importano docati 1436: 20. E per versure 209.orzo, che dedotte versure 45. seminate dal magnifico D. Francesco Mosti nella Pezza della Chiesa, che ne paga l'estaglio in danaro, non già in terraggio, remasero versure 163., importano tomola 489., ascendente a docati 220. In unum la rendita di detti terraggi ascende ad annui docati 2492. 71. da noi prodotta.

101 Il Signor Principe di S. Angelo volendo impugnare questa rendita con sua istanza in R.Cam.*fol.59. proc.corr.*disse che non erano versure 1157.fra grano, ed orzo,e che non si doveano dedurre versure 280., perciò non restavano versure 877. fra grano, ed orzo, ma li disse dal medesimo Sig.Principe *a fol.73.dict.proc. cor.*CHE ACCIO' SI FOSSE VEDUTA LA VERA RENDITA NETTA DELLI TERRAGGI in detto anno 1749. in 1750. esibiva, come ESIBI' IL COMPASSO DI DETTO ANNO da lui ESATTO, come *a fol. 70. a 83. volume de documenti del processo corrente*, e portò che ascendea a versure 768. fra grano, ed orzo, e che importavano docati 2095. 75., sicche altro non venne a minorare dalla somma delle versure da noi prodotte, che sole versure 119., per le quali veniva a minorarsi la sola somma di docati 290. Tuttoche dal Signor Principe di S. Angelo il compasso, che presentò lo fece minorare, e riformare dall'agrimensore, e presentò benanche alcune fedi false de'suoi Vassalli in compruova come dal bilancio in istampa a numero 7. diffusamente detto compasso, e non veri documenti da noi stanno impugnati.

102 Non contento di ciò egli il Signor Principe di S. Angelo dimenticatosi di detta confessione in detta sua istanza, e del detto compasso minorato da lui stesso esibito a suo modo di tutto l'importo, che disse, aver egli esatto, e dimenticatosi delli detti non veri documenti, pure per più ingannare al Fisco ave avuto lo spirito di presentare molte altre mendicate fedi false, c. r., negl'atti de'documenti, *fol. 98. a* 104. Che detti documenti siano falsi: eccone la pruova; Con li medesimi, si rileva, che D. Francesco Mosti in Difensola seminò versure 83., e non già versure 30.: li Cittadini fuori Territorio versure 127., e non già versure 10.: lo stesso D. Francesco Mosti ne Casaleni versure 150., e non già

80.; Li Cittadini nelle Chiuse versure 90., e non già 60.

103 In ogni documento vi è la risposta congrua, per compruovarsi la falsità: Rispetto a quello delle versure 83., che si pretendono seminate dal detto D.Francesco Mosti in Defensola nel 1749. in 1750., quando queste stesse versure 83. furono compassate nel dì 27. Decembre 1749.. Ed allora erano restoppie e non seminati, come dagl' atti del S. C. fra *D. Francesco Mosti., ed il Principe di S. Angelo*, presso lo Scrivano Francione *fol.* 39. Nel qual tempo nè per grano, nè per orzo era buono quel Territorio, affatto non era nè majesato, nè rotto! Come in quell'anno vi poteano mettere, e seminar grano ò orzo, nè tampoco per ceceri, ed altre specie di legume poteansi seminare, e si compassarono, allorche erano restoppie di majesi, mentre ne pretendea detto D. Francesco Mosti il beneficio delle restoppie, che dopo egli stesso se ne servì, per uso d'erba.

104 Perciocche tocca alle fedi de' Cittadini delle versure 127. seminate asserisconsi fuori Territorio, queste sono fedi mendicate, e non li giovano, mentre quelli Territorj seminati da' Cittadini di S.Paolo, asseriti nelle dette fedi, non poteano compassarsi, sì perche li luoghi d' essi seminati sono Territorj della Regia Corte, come quello, detto del passo di Lesina, e Cammarata. Questi Territorj non si compassorono dal Vescovo, stantecche li Coloni sono immuni dal pagamento della decima, com' è notorio per li privilegj doganali, per l' altri seminati nel luogo detto mezzana delle Ferole, che s'asseriscono in dette fedi fatte da' Cittadini di S. Paolo, non poteano detti seminati andar compresi col compasso di S Paolo, per essere detta mezzana delle Ferole in giuurisdizione della Terra di Torremaggiore. Come il Vescovo in ogni luogo di sua Diocesi fa compassare li seminati in ciascuna giurisdizione separatamente, essendo Torremaggiore luogo della sua Diocesi, fè altro compasso, e tiene altro Esattore in Torremaggiore. E secondo l' esattore delle decime di Torremaggiore, ricava dal suo libro del compasso il notamento delle partite delle persone di S. Paolo, che seminano ne' Territorj di Torremaggiore, in S. Paolo è tenuto andar esigendo lo stesso esattore di Torremaggiore, e non già si esiggono dall' Esattore di S. Paolo, nè sono compresi nel suo libretto; Così a pari occorrendo che persone di Torremaggiore seminassero ne Territorj di S. Paolo. Dunque li seminati nella mezzana delle Ferole giurisdizione di Torremaggiore, non poteano esser compresi nel compasso de'seminati di S.Paolo.

105 Tralasciando altre risposte che sarebbe veramente nuoja, rimettendoci al bilancio da noi formato, ed ivi sono tutte le risposte, e pruove, così per l'altri primi non veri documenti presentati dal Signor Principe, che per l'occultazione dell'original compasso del 1749.in 1750. Noi però adesso ne vogliam far una sola risposta e buona, che certamente il signor Principe, non ha che replicarci, e si è.

106 Se il signor Principe dà per vere queste deduzioni de' seminati, le quali colle versure 54. di Nisi importarebbero versure 504., onde deducendosi come pretende dall' intiero compasso da noi prodotto in versure 1157. si ridurrebbero certamente a sole versure 643., come così pretese il signor Principe nello scritto de fatti, e ragioni, consegnato non men al Signor Presidente del supremo Tribunale della Regia Camera D. Antonio Belli, allorche facea in questa causa da Avvocato Fiscale interino, ed indi al signor D. Francesco Cavalier Vargas Macciucca, degnissimo Avvocato Fiscale nel Real Patrimonio, con la quale dimostrò gentilmente ancora esso Signor Principe, che l' affitto della Vigna alli Pozzi, perche si pagò in grano l' estaglio, ne vuol ricavare, che sia compreso nel compasso del Vescovo! or questa è più bella, che il Vescovo dovea, posto ciò far compassare le vigne, per cui non vi esigge decima, la vigna sebene sia affittata a versura, ed in grano, ma è vigna di viti latine, vien governata, e si fa la vendemmia. Nè in S. Paolo vi sono arbusti, che si potesse rilevare seminata

ve-

venisse; Così ancora disse il Signor Principe per li docati 60. della rendita delle fave, esagerando che stia compresa nel compasso del Vescovo, quando Noi abbiamo provato, che la rendita del compasso fù per le versure di grano, ed orzo! Chi mai ha discorso di fave in detto compasso; come possa andar compresa, se oltre a ciò il Vescovo non ha verun jus di decimare sopra le fave! Come compassarsi.

E non vede il signor Principe che con dette deduzzioni capricciose, e nuove invenzioni con detti falsi documenti, che sono tutti raggiri vien a minorarè, e distruggere lo stesso compasso da lui presentato (così minorato per prima a suo modo) in versure 225. allorche disse che quella era la vera rendita di versure 968. da lui esatto il Terraggio, ed oggi ne vuole che siano sole versure 643., e quanto più verrebbe ad esser minore somma con la detta altra capricciosa deduzzione della vigna, e fave; Dunque ad occhi aperti si vede, che distrugge le stesse scritture da egli presentate, ed avute per vere, ed ora dice, che quest' altra sia la verità, senza dubbio se così fosse, la verità sarebbero due, quando è una sola; l'argomento è certo, che le due verità dice essere, indubitatamente, sono buggie tutte due l' asserite. Se le stesse scritture da lui presentate, e date per Evangelo, le distrugge egli stesso il Principe di S.Angelo, con falsi documenti r. r. Or che sarà per quelle del Regio Fisco da noi presentate, ognun lo può considerare? E poi dice il Signor Principe, che a noi dispiace la verità, quando egli non ne dice una. A Noi non ci dispiace la verità, mà ci dispiace esserci contrastata la verità, e quella stessa che al Fisco è stata occultata.

E secondo con detta istanza, e produzzione di compasso veniva a minorare il compasso da Noi prodotto in versure 119., e nella somma in docati 290., oggi con dette capricciose deduzzioni verrebbe a minorare in versure 244. e nella somma in docati 780. sicchè a lui stà a minorare a suo piacere, egli ave tutta la facoltà. Ora che ci replica che si è trovato fallace, e mendace, che per inviluppare le ragioni del Regio Fisco si è trovato egli stesso il signor Principe ingarbugliato, e facea il maggior strepito per detto compasso. Questo strepito è svanito, non spettali detta deduzzione, attente le sopradette ragioni, ma attendersi deve al compasso da noi prodotto, come vero, fedele, ed indubitato; stante di quello da lui prodotto non deve aversene conto veruno, mentre dal producente medesimo impugnato come si è dimostrato. Per questa somma di terraggio schiamazzava, e gridava il Signor Principe, dicendo che noi aveamo presi li voluntarj abbagli, de granci secchi nel caricarsi detta rendita, che disse da noi a capriccio. Ed ora? che ci replica. Niente, niente affatto ha che replicarci.

Si scusa adesso, che convinto dalla sua fallacia, e dice che in detta nota de'fatti, e ragioni ad essi signori Ministri del supremo Tribunale della Regia Camera data, si fè abbaglio, ed errore in far detta deduzzione de'seminati, e che intanto l'avea minorati in docati 780. per ragion della coacervazione di anni dieci, e questa appunto è un altra mendacia; atteso la verità si è, che per detto unico anno 1749. in 1750. fè detta deduzzione di docati 780., non fù per abbaglio, nè per ragione della coacervazione, ma fù voluntario l' abbaglio: eccone la pruova chiara. Non solo il signor Principe, che fe detta deduzzione di docati 780 colle fave, e vigna, per un sol anno in detto scritto de' fatti, e ragioni, ma ne presentò le dette false e mendicate fedi, rr., credendo compruovarla come sopra si è dimostrato poc'anzi a num.101. Dunque ov'è, che sia stato per errore. Ov'è che sia stato, per la coacervazione di anni 10., ma bensì fu come si è detto, e dimostrato, per abbaglio voluntario artatamente *in fraudem Regii Fisci* in dimendicanza della prima mendacia, che fù detta istanza e compasso con li primi documenti suddetti non veri presentati.

§II.

§. II.

Si parla della rendita della Difesa di S. Marzano, essere di annui docati 1520., non già di doc. 900.

107 QUesta Difesa di s. Marzano da noi portata, per anni trè affittata al magnifico D. Crescenzo Pepe, principiato a Novembre 1749., a ragione di docati 1520. l'anno è quella stessa, che artatamente il signor Principe fè apparire la rinunzia del medesimo, e l'affitto per docati 900. annui, che vale a dire docati 620. l'anno meno. Da noi bastantemente si è risposto nel detto bilancio in istampa nel numero primo. E frà delle altre risposte si disse, che non potea credersi, poiche tenea il signor Principe l'affitto per tre anni, così vantaggioso fatto al detto Pepe, e poi a contentarsi di ricevere la rinunzia del medesimo, ed affittarla a somma minore di docati 620. annui. Si è replicato dal sig. Principe, che detto Pepe, quando fè detta rinunzia dell'affitto di S.Marzano stava inquisito, e fuggiasco, e che era suo debitore in doc.400., oggi da noi a det. nuova replica, si risponde che nel tempo si fece dal medesimo Pepe la detta rinunzia non era nè inquisito nè fuggiasco, nè fallito, nè decotto, nè debitore di esso Signor Principe, tanto vero che nell'altra sua istanza ciò non disse per li quali motivi si avesse fatto rinunziare l'affitto; si vede che detto Pepe non fe detta rinunzia nè in qualche Chiesa, nè in qualche Carcere, ma in libertà, che godea, nè dichiarò che era debitore del detto signor Principe in essi docati 400. come se fosse stato vero si dovea dichiarare, e tutto apparisce, e si puol benissimo riscontrare colla lettura della rinunza presentata dal detto Signor Principe *fol. 63. volume de documenti*. Chi non comprende che queste sono tutte idee, tutti raggiri del medesimo, nuove invenzioni. Se il fatto fosse accaduto com' egli lo rappresenta, dalla detta rinunza apparirebbe; ed ancorche fosse stato debitore egli il detto Pepe in docati 400. considerandosi un affitto di annui docati 1520., pur nulla sarebbe importato, ben potea farsi sodisfare esso Sig. Principe: ecco dunque detta rinunza da esso stesso presentata parimente vuol distruggere, e da noi impugnata ancora, e tenuta, come tener devesi per inverisimile mà fatta artatamente, o pure se vogliam crede che fossesi contentato di detta rinunza, altro vantaggioso affitto, allora tenea per le mani il detto Signor Principe, che poi l'hà fatto comparire, per soli docati 900., E si confirma che sia collusivo; mentre si vede fatto con polisa di cambio, scrittura privata, quando dovea farsi un affitto sì rilevante, per publico istrumento, come l'antecedente, e tutti gli altri affitti, fatti da esso Signor Principe delle Difese, e Territorj di S. Paolo, e non già per scrittura privata! per publico istrumento non li sarebbe riuscita la collusione, quì fu l'inganno.

E se il Signor Principe non avesse tenuto altro affitto vantaggioso per le mani } può credersi, che stando cautelato con un publico istrumento del detto Pepe di detti annui docati 1520., ben potea esser sicuramente dal medesimo sodisfatto, non già a contentarsi per la tenua somma di docati 900., colla perdita di annui doc. 620., che per tutto il triennio importavano doc. 1860.

§.III.

§. III.

Si dimostra che la rendita da noi portata nel bilancio in annui docati 8883. sia del 1748., tempo del contratto, ed effettiva, che non osti la pretesa coacervazione, e che sia ella capricciosa.

108 AD Aprile del 1746. la Principessa di S. Angelò prese il possesso del feudo, e Terra di S. Paolo e la maggior parte di esso feudo, anzi tutte le difese si teneano per conto del magnifico D. Francesco Mosti affittatore, come si è dimostrato, e perche principiata l' annata trovavansi fatte majesi ed introdotti gl'animali in esse difese,e per l' altri Corpi che stavano affittati non potè la Signora Principessa a tenor della costumanza della Puglia servirsi di sua ragione, *infrà annum*, affittare li corpi di esso feudo nuovamente, mà aspettar dovea alla fine di quell' annata principiata si era:mà tentò di espellere il detto D.Francesco Mosti,e non li riuscì, à capo di soli quattro mesi, che fu ad Agosto di detto anno, accadde la morte dell' ultimo Duca sudetto di Guastalla, senza legitimi successori, nè feudali; Il Regio Fisco *sequestri nomine* s' immise nel possesso di detto feudo,nè la detta Signora Principessa, nè il Marchese poteano fare li nuovi affitti, stando nelle mani del Regio Fisco, anzi aveano tutta la premura, che le rendite *del medesimo feudo non fossero comparse*,avanzante del detto apprezzo del 1735. acciò si avesse veduto dal Regio Fisco il poco valore del feudo, che veniva assorbito da' loro crediti. Tanto vero che si cooperarono in modo,per ingannare al Regio Fisco,perche apparisse la rendita del detto feudo sequestrata in detto anno 1746. docati 486. meno di quella, che fù apprezzata in detto anno 1735.; poiche la rendita nel medesimo apprezzo ascende a docati 5249. lorda di pesi; *act. seq. app. fol.* 70., e quella sequestrata nel detto anno 1746. apparisce per soli docati 4763. 1. 15. *Acta possessionis sequestri nomine capta a Regia Curia* nel principio de' fogli in una nota formata dall' Attuario Quaranta, ricavata dagl' atti. Nella quale si vedono le rendite de' corpi detto feudo così feudali che burgensatici, cioè delle Difese di S. Marzano, delli Casalcni: Galluccio,la Vigna vecchia: li Terraggi, li focaggi: Jus delle legna, che sono state situate, giusta la rendita, e somma contenuta nel detto apprezzo fatto in esso an. 1735. e l'altri corpi: alcuni pochi docati meno: alcuni più: E vedesi cuscita la copia dell' apprezzo sudetto in essi atti del sequesto *fol.* 72. *a* 77. dimodoche si trovano le rendite sequestrate in docati 486. meno dell' apprezzo! Quando ò Dio buono doveano essere più di docati 1500.,anco a tenore delle dette fedi del 1741 e 1744. di essa Università di S.Paolo, ed Erario di sopra dimostrato nel Cap. II. oltre di altri corpi si faceano per conto dell'Affittatore.

109 In sì fatta le rendite così tenue si ferono apparire,pendente la transazzione che si stava trattando col Regio Fisco in esso anno 1748.Ma seguita che fù la medesima, ed ingannato al Fisco, secondo in tante fiate si è dimostrato, divenuto il Signor Principe di S. Angelo Padrone del feudo, fè comparire l'avanzo che oggi da noi si è dimostrato.

110 Concecche dal March.Imperiale nel 1745.tempo che non ancora avea acquistato il feudo, anzi un' anno prima nè ceduto avea alla Signora Principessa li detti suoi pretesi crediti; Con due publici istrumenti, cioè uno de' 12., e l' altro de 17. Marzo, per mano di Notar Orazio Maria Cretari, furono dati così in tenuta, che in affitto al magnifico D. Francesco Mosti, per il prezzo divisato di soli docati 2087., cioè Defensola, e Galluccio in tenuta per docati 787., e

gl'al-

gl' altri corpi: S. Marzano: Civitate, ed altro per doc. 1300. annui, prezzo giusta l' apprezzo fatto in esso anno 1735., che fu per fini trà loro, ed in ricombenza della cessione del credito dello stesso D. Francesco Mosti di doc. 21196 fatta al detto Marchese Imperiale, e del rilascio di altri docati 5000. anche fattoli dal detto D. Francesco. E si convenne che la detta tenuta, ed affitto dovesse durare, fintanto che non se li restituiva dal Marchese detta somma di docati 21196., e si determinò, per lo spazio d'anni quindeci, ed in questo tempo durata fosse la sudetta Tenuta, ed affitto, computandosi dal dì che ne avrebbe preso il possesso del feudo sudetto esso Marchese: *Acta possessionis capta per Illustrem Principissam in anno 1746. fol. 19., e 38. a terg.* Di questo affitto non se ne deve prender norma, per le ragioni di sopra della cessione, e rilascio, e perche fatto si era prima dell' acquisto di esso feudo, e non avea il detto Marchese danaro per pagarlo al detto magn. D. Francesco: ma acquistato ch' ebbe ad Aprile 1746. il feudo la Signora Principessa, questa considerando la tenuità dell' estaglio, immediatamente tentò di toglierc al detto D. Francesco così la tenuta, che l'affitto, il quale ben si difese nel Tribunale della Regia Dogana di Foggia per la manutenzione in virtù di detti istrumenti: *atti fra D. Bernardo Mosti col Signor Principe di S. Angelo presso l'Attuario Andrea Tartaglione fol. 149. à 169.* e sequestrato detto feudo, non ebbe più premura di far avanzare l'affitti come sopra.

Acquistato nuovamente detto feudo la Signora Principessa con detta pretesa transazzione col Regio Fisco a Giugno 1748., e rifiutato al Signor Principe d' S. Angelo, questo credendo divenuto Padrone del feudo, non avea premura, che le rendite fossero state sepolte, mà bensì che comparse fossero, secondo effettivamente erano. Comparve a Novembre dello stesso anno in Regia Camera contro detto D. Francesco, e fratelli di Mosti, acciò astretti si fussero al rilascio de' Territorj sudetti, che come sopra teneano in affitto fattoli dal detto Marchese Imperiale, domandò che pagati avessero essi magnifici di Mosti almeno l' anuo estaglio di docati 2800., e non la pretesa somma di docati 1300. *atti fra l' Illustre Principe di S. Angelo, con li magnifici D. Giacomo, e fratelli di Mosti presso l' Attuario Quaranta fol. 8.*

111 Da quì si rileva che il Signor Principe di S. Angelo ben sapea la grossa rendita del feudo, ed appena seguita detta pretesa transazzione, ad occhio, ad occhio seppe domandarne dell'annui docati 1300., almeno docati 2800., che vale a dire doc. 1500. dippiù per soli due corpi, come in effetti D. Francesco Mosti con tanti mezzi ed impegni presso il Signor Principe, a grazia, a grazia fu obbligato per l' annata allora corrente del 1748. in vece delli doc. 1300., pagarne doc. 2000. che sono doc. 700. dippiù, e non si fecero più valere detti istrumenti passati col Marchese nel 1745. per anni 15. E tutti gl' affitti, e tenuta fu obligato D. Francesco a lasciare ad Agosto 1749. (questo fù il controcambio della detta cessione, e rilascio fatto al Marchese che ricevè D. Francesco Mosti) E chi non vede l'inganno, che pochi mesi prima col transiggersi la Signora Principessa sua madre col Regio Fisco, dicea, che non potea detto feudo valere più dell'apprezzo fatto nel 1735.: assorbito da crediti; Il Fisco vi andava a perdere la spesa, se si facea il nuovo apprezzo: che niun vantaggio ne potea ritrarre: e che la devoluzione era inutile al Regio Fisco; Chi non considera che tutti sono stati inganni fatti al Regio Fisco.

112 Comecche al Signor Principe di S. Angelo non potè riuscire, come tentò *infrà annum* nel 1748., tempo del contratto, espellere li Conduttori, per lo costume della Puglia ben noto, atteso si trovavano fatti da essi li beneficj di majesi, introdotto i loro animali, ed altro, dovè aspettare il medesimo Signor Principe il tempo opportuno nel far li nuovi affitti, per l'annata prossima seguente, come quelli velocemente, ed anticipatamente, cioè nel mese di Maggio dell'anno immediate seguente del contratto, che fu del 1749. fece gl' affitti della Difesa

chia-

chiamata Defensola, *PER ANNI TRE CONTINUI*, principiati a 25. Novembre di esso anno 1749., al Marchese D. Alesandro Rinuccini, a ragione di docati 1080. l' anno, ricadendo docati 452. dippiù l' anno dell' apprezzo fattone nel 1735.

113 Nel mese di Maggio dello stesso anno 1749. anno immediate seguente di quello del cotratto, affittò la difesa di S. Marzano il Signor Principe al magn. D. Criscenzo Pepe di carra 38. à duc. 40. il carro, per ANNI TRE' CONTINUI, principiati à 25. Novembre 1749., per duc. 1520. l'anno, ricadendo ducati 700. l'anno dippiù del detto apprezzo fatto in esso anno 1735.

114 Nel mese di Agosto dello stesso anno 1749. affittò così la difesa de'Cesaleni, che la mezzana di Galluccio al detto magnifico D. Francesco Mosti, cioè la prima di carra 16. à duc. 57. 50. il carro, e la seconda di carra sei, à ducati 55. il carro, amendue PER ANNI TRE'CONTINUI *principiati à Novembre* 1749. à raggione di duc. 1266. l'anno; ricadendo duc. 425. l' anno dippiù del detto apprezzo fatto nel 1735.

115 La sola mezzana di Feravuto di carra sei nello stesso mese di Novembre del medesimo anno 1749. *affittata, e principiato l' affitto* à duc. 240. l anno; ricadendo annui 130. dippiù del detto apprezzo fatto nel 1735.

116 Un solo, ed unico affitto dello stesso anno 1750. *principiato ad Agosto di detto anno* dà noi si porta, e si è quello della mezzana di Radicosa, che in detto tempo scadè, e si vede subito dal Signor Principe affittata PER ANNI TRE'CONTINUI à duc. 295. l'anno, rilevandosi à duc. 210. l' anno dippiù del sudetto apprezzo fatto in detto anno 1735.

117 E tutti gl' altri corpi, cioè Taverna, e Ponte di Civitate: Piazza. Taverna; Neviera, Mastrod'attia, e tutti gl' altri corpi da noi si son portati gl' affitti dello stesso anno 1748., perche si trovavano scaduti, e tutti affittati nello stesso anno 1748., medesimo PER ANNI TRE CONTINUI *principiati à Settembre di detto anno*; à riserba quello della Mastrod'attia per un sol anno.

118 Per il compasso de' seminati ch' è la rendita de'terraggi dà noi sebbene siasi prodotto il compasso del 1749. in 1750., di cui à bastanza si è dimostrato nel precedente §. 1. di questo cap. 5. ascendente à duc. 2492. 71, rilevandosi ducati 1241. annui dippiù della rendita di esso corpo portata in detto apprezzo; E se vogliasi attendere al compasso dello stesso anno 1748., tempo del contratto, dal Signor Principe esibito, ed à noi ancora *vol. de' documenti fol.* purè si vede che la stessa somma di duc. 2492.71 abbia percepito, e ricavato in detto tempo.

119 Chi mai potea idearsi, e credere quanto fosse stato l'avanzo delle rendite di esso Feudo di S. Paolo fatto nel 1748., tempo del contratto, più del detto apprezzo, ognuno in sentire le lagnanze, e le asfertive della Signora Principessa in detta pretesa transazzione avrebbecreduto, che nèmmeno pochi ducati avrebbero potuto essere. E pur è vero LA SOMMA AVANZANTE del detto apprezzo fatto nel detto anno 1735. ricavata in detto anno 1748., tempo stesso del contratto, è STATA IN DOCATI 3940. Eccone la pruova; la rendita del 1748., tempo del contratto dà noi prodotta, netta di pesi ascende à duc. 8883. quella dell'apprezzo fatto in esso anno 1735. netta di pesi ascende à duc. 4943. AVANZANO DVC. 3940.! ò che meraviglia! ò che spavento. Questa rendita stava celata, questa rendita al Fisco occultata.

120 Quanto di sopra da noi si è dimostrato circa la descrizzione degl'affitti di esse difese, e mezzane, e corpi tutti del feudo, come siano seguite nel tempo, e nelle somme rilevanti, non già di un sol anno ubertoso, mà DI ANNI TRE CONTINUI non già di due anni dopo del contratto, mà NEL TEMPO DELLO STESSO CONTRATTO, con la somma rapportata di avanzo del detto apprezzo. Non sono come le asfertive della detta Signora Principessa, nè nostre idee mà apparisono provate con publici documenti dà noi prodotti, verificati, ed appu-

appurati dal detto Razionale D. Nicola di Crifcienzo nella fua relazione fatta come fopra *auditis partibus* : *atti corr. fol.*121. *à* 138.

121 E dal Signor Principe di S. Angelo li fudetti duc. 8883. di rendita dà noi come fopra prodotta, netta di pesi, vien minorata con femplici repliche, ad annui duc. 7317., come dalla detta relazione di esso magn. Razionale; *atti corr. fol.* 139.

122 E circa dell' altri corpi minuti, che oppugna la detta rendita il Signor Principe con le folite fue capricciose repliche dà noi come fopra fi è detto, che fià tutto ripofto nel bilancio in iftampa; per cui il Signor Principe nèmmeno congruamente ave avuto, che replicare, nè può addurre cofa in contrario. Mà fi osserva una fomma abiltà, che in alcune cofe vuol tassare à noi, con dire che avemo prefo abbaglio, e cita per farfi credere alla relazione fudetta del Razional di Crifcenzo; quandoche quefto altro non riferifce in contrario alli publici, ed incontraftabili documenti dà noi prodotti; per detta rendita, che quello femplicemente hà replicato egli ftefso il Signor Principe; come fi vede nella replica, che fà il medefimo in oppugnare la rendita del jus dell' entratura, e della Reviera; dicendo che noi avemo prefo abbaglio, e francamente cita, che così veniva riferito dal detto Razionale di Crifcenzo, *fol.* 125., *e* 126. *atti correnti*: E pur leggendofi quefti fogli, altro non fi trova, che il medefimo riferifce ciò che hà detto il Signor Principe, non già che fofse appoggiato à qualche documento dal medefimo prodotto fi fofse. E ciò tutto artificio, citando al detto Razionale, per efserli garantita la mendacia, e leggendofi detta relazione fi trova che vengono riferite le ftefse cofe replicate dal Signor Principe, tali quali, mà per le rendite dà noi prodotte, non riferifce, che fi dicefsero, e fofsero dette dà noi, mà riferifce li fogli de' publici documenti prodotti dà noi ed ogn'altro; e non ciarle. Tanto vero che il detto Razional di Crifcenzo *nella fua relazione atti correnti fol.* 139. *RIFERISCE, CHE LA RENDITA PORTATA DA NOI* confifte in *PUBLICI DOCUMENTI ASCENDENTE* à duc. 8883. mà che con *REPLICHE SI RIDUCE DAL SIGNOR PRINCIPE AD ANNUI DUCATI* 7317.

123 Stante tutto ciò, ed ancora che diftrugge le ftefse fcritture da lui prefentate egli il Signor Principe, in veruna cofa deve crederfi, e fenza difputa refta ben fondata, e ben pruovata la detta rendita di annui duc. 8883. dà noi prodotta, come dalla detta relazione di efso Razionale *fol.* 120. *à* 139. *atti corr.*

124 E da rifletterfi ancora che fcaduti li fopradetti affitti quali han durato per anni trè continui dal 1748., e 1749. il Signor Principe di S. Angelo l' hà fatto più vantaggiofi, ed in fpecie la difefa detta Defenfola, che da noi fi è portata nel bilancio frà dette rendite, di duc. 8883. per annui duc. 1080., à raggione di duc. 40. il carro. Nel mefe di Giugno proffimo fcorfo anno 1752., ave detta Difefa affittata il Signor Principe à D. Francefco di Nifi, e compagni di Foggia, PER ANNI TRE' CONTINUI à raggione di duc. 53. il carro, che fi computano duc. 13. dippiù à carro, importanti annui duc. 1580., afcende l'avanzo per detta fola difefa duc. 500. l'anno dippiù dell' affitto dà noi prodotto nel bilancio: ricadendo annui duc. 952. dippiù del detto apprezzo fatto nel 1735. Per detto ultimo affitto nètampoco fono ciarle, mà fi è prodotta dà noi la publica fcrittura, *fol.* *vol. de' documenti*.

E così ancora l'avanzo dell' altri corpi, e dell'altre Difefe.

125 Il Signor Principe oppone à detto ultimo affitto di Difenfola di annui ducati 500., dippiù di quello dà noi prodotto del 1748., e dice che febbene così fofse fatto l affitto, mà li Conduttori pretendono efser defalcati l'eftaglio, per il danno pretefo accaggionatofi in detta Difefa da D. Bernardo Mofti Conduttore di efsa, Noi però ci rifpondemo, e dicemo al Signor Principe, che D. Bernardo

Mofti

Mosti non caggionò verun danno, e li raccordamo, che prima di lasciare dette Difese offerì à lui di pagare lo stesso estaglio convenuto avea con detto D.Francesco di Nisi, e compagni così vantaggioso, ed il Signor Principe non volle accordare questa domanda, questa offerta; Com' è notorio à tutti li Signori Ministri del supremo Tribunale della Regia Camera; quando dall'Avvocado di detto D. Bernardo in piena Ruota nel passato mese di Novembre si fè detta offerta, ed apparisce dall'istanza negl'atti della strepitosa causa. *Trà detto Signor Principe e detto D. Bernardo Mosti presso l'Attuario Andrea Tartaglione fol. 264.* Non l'accordò il Signor Principe atteso sapea, che danno non ve n'era! come oggi si pretende: questa è una manifesta collusione frà li nuovi conduttori, e detto Signor Principe, per non far apparire la rendita.

126 DA' questi certi, ed indubitati fatti si vede chiaramente, che la rendita da noi prodotta dell'annui sudetti duc. 8883. netta di pesi, non fù per un sol anno ubertoso, per l'abbondanza dell'erba accidentale, nè di due anni, dopò del contratto, mà fù bensì dello *STESSO ANNO DEL CONTRATTO, PER TRE' ANNI CONTINUI DALL' ORA CONSECUTIVAMENTE SIN OGGI*, ed EFFETTIVA! Che più di questo vi vuole. Non vale à dire, che con un acqua di più nell'autunno cresce l'erba, ed è abbondanza, e gl'affitti sono alti; ciò, non milita qui, perche gl'affitti sono triennali, e consecutivi. Nè può dire il Sign. Principe, che noi andavamo schiamazzando, e gridando, assordendo la Città tutta, colla rendita di un sol anno lo più ubertoso, ed accidentale di due anni dopò del contratto sia stata fatta frode al Regio Fisco.

127 Toccante alla pretesa capricciosa coacerazione, che fà il Signor Principe di anni 10. dal 1738., sino al 1748., e che ascendea in detto anno à duc. 4500. di rendita, ed il valore non era più di duc. 151.m. perciò non vi era frode fatta al Fisco, anziche stava affittato al detto D.Francesco Mosti per duc. 5000., e che ne pretese l'escomputo in duc. 400., e che gli fù menato buono, stante la resecazione del 1729., e del 1733. E molto curioso il conto che fà il Signor Principe della coacervazione, che riduce detta rendita nel 1748. à duc. 4500., e si è con prender norma dal detto già dimostrato apprezzo fatto nel 1735. e computa le Difese di Defensola, Galluccio, e S. Marzano, che sono stati dal d.Marchese Imperiale affittate, e date in tenuta à D. Francesco Mosti, per si tenuo estaglio, giusta il detto apprezzo, quando si sono benissimo dimostrati di sopra li fini per li quali fù fatto detto affitto e data essa tenuta, per il tempo di anni 15., e come si fecero detti contratti, ed in compruova che non ebbero effetto, ed oggi il Signor Principe ne vuol prender norma; basta dirsi, che erano giustà l'apprezzo sudetto fatto nel 1735: mà come si fè detto apprezzo, e di che peso sia superfluamente si è dimostrato di sopra nel cap. 2. §. 1. Riguardo alli Terraggi fà la coacervazione secondo alcuni libretti informe de' compassi, che dice avere del 1738. al 1748., à capriccio, e così à capriccio, per li altri corpi fà la coacervazione, senza verun documento, Se D. Francesco Mosti avesse le difese, le mezzane, e Territorj del detto feudo affittate ad altri, certamente dalle scritture d'affitti medesimi esso Signor Principe che pretende la coacervazione potrebbe dimostrarla à dovere, mà questi non vene sono stati, mentre sempre fatti correre per conto dell'Affittatore D. Francesco. Il feudo di S.Paolo sempre hà reso al medesimo più di duc.9000. annuj quanto oggi rende, come da noi dimostrato, nè vale la coacervazione capricciosa, colle rendite giusta l'apprezzo sudetto, e colli soli compassi informe.

128 Ne giova al Signor Principe allegare, che dal 1724. sia stato affittato à D. Francesco Mosti per soli duc. 5000., e che dippiù ne pretese detto escomputo di duc. 400. atteso D. Francesco Mosti si potea affittare il Feudo di S. Paolo, per quel prezzo, ed estaglio, che à lui potea riuscire minore, e pretendere

qua-

qualunque escomputo per l'impegni, e maneggi presso li Ministri del Duca di Guastalla, che stava fuori Regno, e si chiamava feudo di Cieco, ed oltre à ciò deve sapersi, che D. Francesco Mosti sborzò di suo proprio danaro un' annata di estaglio anticipata di duc. 5. m., ed anche la somma di duc. 16. m. delli suoi proprj, per estinguere debiti di detto Duca di Guastalla, come si era convenuto nell' istrumento di fitto; onde non ostava che se l'era compensato per questi non piccioli incommodi, un tenuo estaglio; nè delli Territorj resecati da noi si è portata rendita alcuna, perche sortita la resecazione prima dell'aprezzo ancorchè se questi riflessi non vi fussero; si deve considerare, che D. Francesco Mosti ci dovea lucrare sopra detto affitto, almeno quattro mila ducati annui, non già perdervi; E se fosse vera la coacervazione capricciosa del Signor Principe, che si computava ad annui duc. duc. 4500. certamente D. Francesco Mosti vi avria perduto. E se così fosse stato, non avrebbe il medesimo continuato per lo spazio di anni 24. detto affitto, e quelle difese, che poi si affittò dal Sign. Principe nel 1749., non l'avrebbe pagato la mità dippiu del detto apprezzo. E dalla somma dell' estaglio, che ne pagava D. Francesco Mosti di duc. 5000. si comprova, che l'apprezzo nel 1735. è stato basso, bassissimo; mentre si dovea apprezzare naturalmente à somma assai maggiore di quello si affittava, non già summa minore.

129 E poi la pretesa coacervazione soltanto si suole pratticare ne' casi, che non sempre in ogn' anno danno frutto certo; come sono l'Oliveti, Cerquati, ed altri di simil natura, quali affatto il feudo di S. Paolo non tiene, maggiormente, che gl'affitti da noi prodotti sono Triennali, e consecutivi avanzanti, e tanto meno potersi al caso presente pratticare la coacervazione, attento l' affitto del sudetto intero feudo dal 1724. al 1746. tenuto dal sudetto D. Francesco, chi per conto suo come sopra tutti li corpi di Difese, Mezzane, ed altro facea; oltre di tutto ciò il Regio Fisco in simili casi, non hà voluto pratticare coacervazione, secondo seguì l'esempio recente nel supremo Tribunale della Regia Camera, nell'apprezzo dello stato di Salza devoluto.

130 E molto meno la pretesa coacervazione ha luogo, non solendosi pratticare in simil Territorj di Difese, ed Erbaggi, quali sono quelli di S. Paolo; mentre le rendite di simil corpi sogliono crescere, non già diminuire, e non si fanno gl'affitti per un sol anno, mà per trè, sei, dieci, e dodici anni continui à duc. 60. 70. e fino a duc. 80. il carro, poiche fanno l'Affittatori e Coloni, che van crescendo e non diminuendo, e se andassero diminuendo, e non fosse rendita certa, e fissa in tali specie di corpi; Certamente l'affitti si farebbero annualmente, ed in ogn' anno si stabilirebbe un prezzo, mà non già così per lungo tempo, anche per anni 12. continui, e nel tempo del contratto à stabilirsi l' estaglio fisso, à quella raggione, ed à quella stessa somma del primo anno continuarsi ogn' anno, durante il tempo, o di sei, o di 10., o di 12. anni; Ed affinchè il Signor Principe non possa dire che sian ciarle le nostre, abbiamo esibiti li documenti in compruova; per quei Territorj non già delle Padule di questa Fedelissima Città, nè di Terra di Lavoro, nè di straniera Provincia, mà delli luoghi contigui alle mezzane, e difese del Feudo medesimo di S. Paolo, che sono le Mezzane, e Difese di Torremaggiore d'infima qualità, e condizione di quelle di S. Paolo, non potendoci ciò contrastare.

Il Sig. Principe di S. Severo Possessore di Torramagiore tiene affittata la Massaria del Salvadore, colla sua Mezzana, e portata di carra *TRENTA* à D. Giuseppe Fiani di Torremaggiore, e D. Ottavio de Vivis di S. Severo, *PER ANNI DODICI CONTINUI*, principiati dal 1751. per duc. 2320. l'anno, importante alla raggione di duc. *SETTANTASETTE* il carro, come per detto istrumento rogato per mano di Notar Gio: Bottiglieri di Napoli à 12. Febraro 1751. per detto affitto, e documento per la quantità *vol. de' documenti fol.* e

Il medesimo Signor Principe ave affittata la Difesa di Costa di Borea nel detto anno 1751. per lo spazio d'anni *TREDICI* continui di carra *UNDECI*, a raggione di duc.OTTANTA il carro l'anno, come dal publico istrumento rogato per mano dello stesso Notar Bottigliere *vol.de'documenti fol.* . . . . .

Similmente ave affittata la Mezzana di Guardamento nel passato anno 1752. per anni *TRE' CONTINUI* di carra quattro per duc. 266., à raggione di doc. *SESSANTASEI*, à carro l'anno, come dal publico istromento, per mano dello stesso Notar Bottiglieri *fol. vol. de' documenti*.

Parimente ave affittato il Sig.Principe di S.Severo sudetto il Feudo della Stella,e Stelluccia,oltre di Guardamento nel detto passato anno 1752., per anni *TRE'* continui, di carra 25. per duc. 1850. l'anno, à raggione di duc. SESSANTASEI il carro l'anno come da'publico istrumento rogato per mano di detto Notar Bottiglieri, è fede della quantità *vol. de'documenti fol. e*

Come ancora la difesa di Dragonara tutta boscosa tiene esso Signor Principe di S. Severo affittata sin dal 1749., per uso d'Erba per anni *QUATTRO* continui per duc.*OTTOCENTO* l'anno, come dà publico istromento rogato per detto Notar Bottiglieri *vol. de'documenti fol. e*

Similmente la Mezzana, e Portata di moraldi per lo spazio di anni *DODICI CONTINUI* di carra undeci, per annui duc. 560., a ragione di duc. *CINQUANTA* il carro l' anno, come dal publico istromento rogato per detto Notar Bottiglieri *vol. de' documenti fol. e*

Ed ancora il feudo di Selva della Grotta, tutto boscoso esso Signor Principe di S. Severo tiene affittato fin dal passato anno 1752. per anni *DIECI CONTINUI* à raggione di duc. 1800. annui, come dà publico istromento rogato per detto Notar Bottiglieri *fol. e vol. de' documenti*.

E così tutti gl' altri corpi ave affittati il medesimo.

Da questi veri fatti; da questi affitti così per lungo tempo, in tal modo, di questa considerazione, fino a duc. *OTTANTA* il carro, si tocca anche con mani esser TENUA la rendita dà noi prodotta del detto feudo di S. Paolo in ducati 8883. perche le difese si son portate à duc. 40. il carro à riserba di due sole difese il più prezzo maggiore è di duc. 57. il carro come di sopra *a num.* 114., e pur si lagna il Signor Principe di S. Angelo che non possono rendere duc. 40. il carro, e che sia stato, per accidente, e che sia di un anno lo più ubertoso, e nè pretende la coacervazione. Ora che risponde, giacche viene esclusa la sua pretenzione della coacervazione,per le soprad.raggioni; e per l' erbaggi non vi è coacervazione, non si può ammettere, e ne abbiamo prodotte le pruove dell'affitti sudetti convicini di quella considerazione, e prezzo, ed à sì longo tempo,fino ad anni 10., 12. e 13. continui; ove dunque la coacervazione può entrare nè occorre che il Signor Principe più l' alleghi, mà che non nè faccia più parola.

131. Onde non può affatto il Signor Principe allegare la detta pretesa coacervazione colla quale hà ridotta la rendita nel 1748. a doc. 4500., *con detta aerea coacervazione*, senz' appoggio di verun documento, e che il valore del feudo, per cui altro non era che doc. 151.m. e perciò non vi sia stato inganno nè frode al Regio Fisco. Il Signor Principe di S.Angiolo puol dir ciò che le piace, al Regio Fisco poco importa mentre il medesimo tiene già provata la rendita del 1744., ch'è di due anni prima della devoluzione, e quattro anni prima del contratto cessando à tal'effetto ogni disputa de'DD.per la qual rendita,dedotti li pretesi tre crediti del Signor Principe *citra prajudicium* tiene il Regio Fisco provati l'inganni fattili, e frode in doc. 283304. oltre di altre somme spettanti al medesimo come si è dimostrato di sopra. Tiene d'avantaggio con irrefragabili documenti publici la rendita del feudo provata nel tempo del contratto, come si è

D ben'

ben'anche dimostrato; perlocche l'inganni e frodi fatti al Regio Fisco toccante al Feudo à questa lettura ascendono, dedotti detti pretesi crediti a doc. 393790. 2. 9., oltre di altre quantità di sopra più fiate ripetite.

§. IV.

Si dimostra esser insussistente la pretenzione della deduzzione di alcuni figurati pesi ed insussistenti litiggi, sopra al medesimo feudo.

132. VOrrebbe il Signor Principe, che si deducessero dalla rendita del feudo le seguenti trè somme d'ideati pesi, che dice esservi sopra il detto feudo e sono v3.

La prima di annui doc. 81., che dice corrispondere al Venerabile Convento de' PP. minori osservanti di S. Antonio, cioè doc. 54., per legato Pio di messe, e sostentamento essenziale de' RR. PP. assegnatili da D. Vincenzo possessore di detta Terra, e la remanente somma per elemosina di grano, oglio, e cera.

La seconda di annui doc. 89. per la pretesa buonatenenza, che vanta corrispondere all' Università di detto feudo di S. Paolo, per li beni burgensatici.

La terza di annui doc. 100., che asserisce corrispondere all' Arciprete della Chiesa madrice del medesimo feudo.

Dice inoltre il Signor Principe, che dovrà farsi il Ponte di fabrica in Civitate per la lite mossa. Ed esservi più capi di aggravj dell' Università per pretenzioni sopra detto feudo: Come purè, che sopra la mezzana di Radicosa del feudo stesso siasi mossa lite dal Signor Principe di S.Severo

133. PEr farsi conoscere da noi, esser queste pretese, senza verun fondamento di raggione partitamente ci rispondemo.

Rispetto alla prima somma di doc. 81. al detto Venerabile Conto, questo peso sempre è stato contrastato nè fù dedotto dal Tavolario Vinaccia. Trovandosi introdotto litigio nel Supremo Tribunale della Regia Camera, ad istanza de RR.PP. di d.Convento, contro di esso Sig.Principe; E sebbene con suo Decreto de'22. Settembre 1750. si trova impartito termine ordinario alle parti ed ordinato, che frà tanto il detto Signor Principe pagato avesse in beneficio del detto Venerabile Convento l'annate attrassate, e correnti, e così continuasse fintantoche non si sarebbe veduto l'esito del termine impartito: *atti ad istanza del Venerabile Monistero di S. Antonio de' PP. Francescani di S. Paolo*, coll' Illustre Principe di S.Angelo *fol.*21. Del qual decreto dal medesimo Signor Principe ne furono prodotte le nullità; chi avendo veduta publicare la denuncia sopra lo stesso feudo, se l'ave ritirate ed hà pagato l'annualità, col *citra il pregiudizio* della compilazione del termine, e così continua il pagamento.

134. Il medesimo Signor Principe di S.Angelo dopo detto decreto di termine produsse publico istrumento de'24. Febraro 1722. Trà il Venerabile Convento sudetto, e l'Università della Terra di S.Paolo, rogato per mano di Notar Domenico Spagnuolo di S.Severo, col quale si giustifica, che dà detto Vincenzo Gonsaga feudatario di detta Terra di S. Paolo il legato Pio, ed insustentamento essenziale di detto Venerabile Convento di S. Antonio fù dato, e sodisfatto in somma di doc 507. quali sborzò esso D.Vincenzo, e furono ricevuti dall' Amministradori dell' Università di S. Paolo, e prevalutosene per bisogni di essa Università a tal effetto col detto istrumento l'Università si obligò pagare annui doc.50. 70. al detto Venerabile Convento. E disse in detto istrumento, colle seguenti parole: *E questo à titola di livello di detto Capitale di danaro, come poteano esiggere fondandoli in Capitale precise, e per cui n'aveano pronta; e sicurà occasione ad essi*

ben

ben nota in sostentamento essenziale de' RR. PP. di detto Convento, al di cui effetto detto Eccellentissimo Principe D. Vincenzo fece la detto sborzo, e donativo à RR. PP. sudetti, E non avendo l'Università di S. Paolo corpi stabili, però obligorono al detto Venerabile Convento l'esazzione de' fuochi *dict. proc. fol. 25*.

135. Dippiù presentò copia del mandato fatto da essa Università nel 1729. di doc. 25: 35. à beneficio del magnifico Antonio Giudillo Procuratore del Venerabile Convento di S.Antonio di S.Paolo, spettanti per le terze maturate à 8. Settembre, per il Capitale di doc. 507., sopra li beni di essa Università. Ed attesta il Cancelliere della medesima, che in tal maniera, anno per anno, dal detto anno 1729. fino al 1750. sono stati da mastrogiurati, e Governanti *prò tempore* spediti li mandati dell' intiera partita di doc. 50. 70., dovuti al detto Convento per la causa in esso mandato, e che dal 1722., fino al 1729. mancano li conti dell' Università *dict. poc. fol. 29*.

136. Parimente detto Signor Principe in termine hà prodotto la copia dello stato dell' Università di S.Paolo, discusso dal Tribunale della Regia Camera nell' anno 1742., nel quale si giustifica, che nell' esiti l'Università sudetta si porta la partita di doc. 50. 70. annui, per il capitale di doc. 507. a' PP. di S. Antonio de minori osservanti *dict. proc. fol 23*.

137. E pur con tutto ciò sapendo il Signor Principe, per tali pruove da quali rilevasi, che lo stesso Capitale e legato pretende detto Convento, sia al medesimo sodisfatto, ed impiegato, riuscirli felice l'evento del giudizio, non hà stimato proprio far decidere detta causa pendente detta denuncia; E si vede che dallo stesso tempo si publicò la medesima si sospese tal litigio con detto Venerabile Convento, giusto per riuscirli il disegno esserli dedotto questo peso, e crede di supire detta pendenza, per poi farla decidere, che senza meno, attente le sudette pruove soccumberà detto Venerabile Convento, termino compilato, e con piena cognizione di causa; Onde questo peso non se li deve dedutre.

138. Riguardo alla seconda somma di doc. 89., che pretende dedursi, per la buonatenenza rispondemo, che simil peso non si deve dedurre nè suolesi pratticare dedursi. Mà di vantaggio questo preteso pagamento è stato sempre contrastato tanto dal Signor Principe, quanto dall'ultimo Duca di Guastalla, e ne pende litigio, vedendosi dagl' atti del Catasto le riluttanze da tempo in tempo, ed ancorche si dovesse all'Università, purè non sarebbero docati 89., mà somma assai minore, mentre nel formarsi il Catasto, ed Onciario generale in detta Terra di S. Paolo nell' anno 1743. furono onciate così gl' animali, che li burgensatici, ed alcuni corpi feudali, ascendenti ad oncie 1875. 10., perche non si produsse il rilevio in tempo; E pur ad altro non ascese il carico allora fatto al Duca di Guastalla, che à soli doc. 75. di pretesa buonatenenza, come dagl'atti del Catasto: che poi dedotte furono oncie 240., per la rendita di focaggi come feudali: altre oncie 284., per gl' animali, che non tenea il Signor Principe di S.Angelo; parimente si dedussero altre oncie 519. 25., per la mezzana di Galluccio, come corpo feudale, *in unum* importano once 1043. 25., dedotte queste dalle sudette once 1875.10., verrebbero à restare sole once 831. 15., come dagl' atti. *Per l'Università di S. Paolo, con alcuni particolari Cittadini, e l'Illustre Principe di S. Angelo, presso l'Attuario Onofrio Pagano fol.4.*, e 5.: Dunque, se per oncie 1875. 10. ad altro non ascese il carico, che a soli docati 75., or essendosene dedotte once 1043. 25. per le rendite feudali, ridotte sole oncie 831.! Come si puol credere, possa importare la buonatenenza docati 89., quando ancorche si dovesse, si ridurrebbe a meno di doc.25..

139. Toccante alla terza somma di doc.100., che pretende il Signor Principe dedursi, che dice pagare all' Arciprete della Chiesa Madre jus patronato del Possessore. Si risponde che questo peso è ideale sebbene sia verissimo, che nel tempo

 della

della costruzzione di detta Chiesa, e suo jus patronato, in virtù di publico istrumento di fondazione stipulato a'29. Decembre 1641. si assegnorono annui docati 100. da D. Andrea Gonsaga, all'Arciprete *prò tempore*, per mantenimento, col peso però di celebrare 122. Messe l'anno, e di assistere in Coro in tutte le Feste Comandate, così alle Messe, e Vespere in tutte le Domeniche, e Feste comandate recitar, e far recitare il Rosario, trè volte la settimana, con le Litanie, e la Processione in ogni prima Domenica di mese; e mancandosi ciascuno di detti obblighi, con doverseli puntare all' Arciprete, un tarì per volta, che mancarà. Per li quali doc. 100. col medesimo istrumento, fin dall' ora da detto D. Andrea furono assegnati nomi di debitori, sopra alcuni stabili proprj di detto D. Andrea, all' Arciprete da quali posseduti, come dal detto istrumento, *fol. 251. acta appretii Terræ S. Pauli.*: Dunque non hà che pretendere, anzi più tosto l'Arciprete sarebbe debitore in grosse somme PER LE PUNTATURE, che non ave adempito, nè adempisce à quanto si convenne, e se l'impose con detto istrumento, giacche ricevè *in solutum* dazione di essi annui doc. 100.

140. Circa la lite per la nuova costruzzione del Ponte di Civitate, si risponde, che detto Ponte non deve farsi, atteso da più SECOLI è stato, come di presente si ritrova di Tavole, e si legge dall' apprezzo di detta Terra di S. Paolo fatto dal detto Tavolario Gallerano; nel 1658: *atti trà il Principe di S. Angelo Possessore di S. Paolo, coll' Università, e Cittadini fol.*40. *à* 46., *presso l'Attuario Quaranta*; E quando mai dovesse farsi, dovranno contribuire li Convicini, e li Locati, e pur si accrescerebbe la rendita; ed alla peggio posto che fosse tenuto il Padron del feudo alla costruzione del detto Ponte, certamente la spesa sarebbe esorbitante, più tosto si renunciarebbe, e si cessarebbe l'esazzione del deritto del passo, e non soggiacere tal spesa del Ponte di fabrica mai solito.

141. Per li Capi di aggravj e litiggio mosso per le pretenzioni dell Università di S. Paolo sopra detto feudo; Ci rispondemo, che la medesima Università non hà veruna azzione, per essere il Territorio di S. Paolo tutto feudale *ab immemorabili*, non avendo mai avuto verun titolo nè possesso essa Università di menoma cosa, che pretende siccome stà pruovato dal detto Sig. Principe nel sudetto esame compulsato nella causa con detta Università: di essa mezzana come dal summario §.1. *num.*25. E da più secoli con publico parlamento così si trova, dichiarato delli stessi Cittadini di detta Terra di S. Paolo. E la medesima in beneficio del feudo rilasciar deve la mezzana concedutali *ad beneplacitum*, come sopra si è dimostrato nel *cap.*111.§.1.*n.*84. e nel summario §.1. *num.*22. *à* 25.

142. E finalmente l'altra lite sopra la mezzana di Radicosa di esso feudo mossa dal Signor Principe di S. Severo, si risponde che al medesimo veruna raggione assiste, attenta la Reintegrazinne seguita, ed assegnamento *ab immemorabili* al Padrone del feudo di S. Paolo, e nel 1732. ancora fatto.

143. PRetenzioni tutte queste insussistenti, e non han che fare al caso presente, che devesi ora riflettere allo stato in cui si trovava il feudo di S. Paole nel tempo della pretesa transazzione, ed à quelle cose, che caddero, e si ferono menzione nella medesima. Oggi queste tutte nuove cose; non sono della presente ispezzione: sono tutti raggiri, tutti ritrovati del Signor Principe, perche, non vorrebbe lasciar il feudo in beneficio del Regio Fisco: E se queste pretenzioni fossero vere maggiormente, per non soccumbere, dovrebbe lasciar via il feudo, e riceversi li pretesi suoi crediti; nulla importar deve allo stesso Sig. Principe, se vere, ò non vere queste pretenzioni, o sussistenti, ò insussistenti, o d'utile, o danno al Regio Fisco la devoluzione di detto feudo, essendo già robba sua. Il Signor principe di S. Angelo altro non può sperare, altro non può pretendere, che li detti suoi pretesi crediti, qualora si trovanno sussistenti ricuperare, e tutto il dippiù, se lo vedrà il Regio Fisco, e compilandosi il termine Cartulario per li crediti del Duca di Guastalla, dovrà il Signor Principe restituire l'importo delli sudetti suoi pretesi crediti, per le raggioni di sopra.

CAP.

CAP. VI. ED ULTIMO.

Si dimostrarà finalmente, che non debbano ostare all' incorporazione del Feudo di S.Paolo esecutivamente in beneficio del Regio Fisco, l'altri nuovi pretesi crediti ora dedotti dal Signor Principe, come ideali, ed insussistenti, e nèmmeno la domanda del termine, per non competerli.

§. I.

144. IL Signor Principe di S. Angelo vedendosi in tutti i versi, ed in tutte le maniere convinto, e che non li giovano li tanti raggiri, per esser già scoverta, e toccata con mani la frode fatta al Regio Fisco, con inganni [illegible] la verità, e che aveasi usurpato un Feudo in sì maniera di tanta conseguenza, per nulla, come intante fiate si è dimostrato, e sapendo che non puol sfuggire l'irreparabile perdita di quello, che devesi esecutivamente incorporare al Regio Fisco, come robba sua propria, non sà più, che ideare; Và trovando Asilo, che non può goderlo, quell'Asilo appunto, che tentò di violare, e non li riuscì.

145. L'Asilo, che intende godere il Signor Principe si è che oltre li doc.186.m. de' suoi pretesi crediti per le raggioni di sopra, *per ora citra il pregiudizio* delle ragioni del Fisco, ridotti a'doc.144153. che dice senrenziati, ne pretende rappresentare trè altri, cioè uno di scudi d'argento del Cardinal Orazio Spinola fra capitale, e terze di doc. 50000., senz' assenso, altro di circa doc.40.m. pretesa resta del credito di Giannettino Spinola frà capitale, e terze, e l'altro di sopra, doc.40.m. per l'interesse delle terze del credito nome proprio di scudi 20.m. d'oro in oro delli doc.115.m. compresi frà li doc.185.m., *ed in unum* colli medesimi doc. 186.m. fà il cumulo di doc.320.m. di pretesi crediti.

146 Per quello riguarda alli suddetti nuovi pretesi crediti, che cercarebbe unire, e cumulare il Signor Principe. Si risponde che non hà luogo, per più motivi; per primo che solamente li detti pretesi crediti di docati 186.m. si dedussero alla pretesa transazzione da Noi ridotti a docati 144153. quali già sono stati col detto citrà pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, dedotti dal valore del feudo, e purè in due letture nella somma così eccessiva in quelle contenuta è staro l'ingannato, e defraudato il Regio Fisco, mà dell'altri suddetti nuovi crediti pretesi, cioè del Cardinal Orazio Spinola: resta di Giannettino: e delli pretesi interessi delle terze, non occorre farne parola, poiche affatto affatto non sono stati espressati in detto istrumento di pretesa transazzione; per secondo di vantaggio sono ideali, ed insussistenti, ed ancorche fossero veri, non li giovano, mentre rispetto al preteso credito del detto Cardinal Spinola non vi è veruna sentenza, nè decreto, come dalla relazione del detto Razional D. Nicola di Criscenzo *fol.* 119.*a t. atti corr.*, e sia per un milione, poiche essendo l'Istrumento sfornito di Regio Assenso non può rappresentarlo sopra il feudo di San Paolo, nè tampoco sopra li Burgensatici, atteso per le raggioni spettano all' ultimo Duca di Guastalla, che sono li corpi aggiunti, e migliorati da suoi Maggiori, non compresi in qualunque ipporeca sopra detto feudo, quali assorbiscono tutti li Burgensatici del medesimo, e parte de feudali ancora; E si trova dal Duca di Guastalla compilato termino, e spedita la monizione della causa, nel litiggio con detto Duca di S.Pietro in Galatina, e nella causa e col Marchese Imperiale dato termine, come sopra si è dimostrato, e nel SUMMARIO §. 1. *nu.*13.

n.13.d 18.§.3.n.46.d 57. Onde veruna speranza può avere per detto preteso credito, spettando le raggioni del Duca di Guastalla al Regio Fisco, ed oltre à ciò lo stesso Signor Principe di S. Angelo si è indrizzato per detto preteso credito di scudi d'argento senz'assenso, contro il Venerabile Monistero di S. Liguori, e vi è una strepitosa causa nella Congregazione dell'Eminentissimo Cardinale.

147 Toccante al preteso credito della resta di Giannettino, questo giammai fù domandato, nè dal medesimo, nè dalli suoi Eredi, coll'elasso di più d'un secolo, un tal credito si asserisce ch'era trà capitale e terze di docati 16860., rata transatta delli scudi 20. m. d'oro in Oro, che fù promesso pagarsi con istrumento del 1631. dà Ferdinando Terzo Gonsaga, fra' due anni al detto Giannettino, come in effetti ne furono pagati docati 14683. dal Duca di Guastalla nel 1639. al medesimo Giannettino, *come dalla partita di Banco della Pietà fol. 90. vol.2.*; Dal detto tempo, finche visse Giannettino, ed il Marchese fin all'anno trascorso che se ne morì, non è stato domandato neppur una volta il preteso restante credito; onde si presume anche sodisfatto, che ben son elassi anni cento, e quindeci. Tantopiù che se questo credito fosse stato vero, il Marchese Imperiale non avrebbe avuto bisogno di acquistare quelli di Marsico, e Mosti.

148 L'istrumento che oggi produce il Signor Principe del detto anno 1633. di pretesa transazzione trà Giannettino Spinola, ed il Duca di Guastalla, leggendosi si trova che non hà del verisimile, mentre nel medesimo istrumento, del 1633. si descrisse, e calculò la metà del credito di esso Giannettino delli scudi 20. m., che allora ascendea à scudi 6361., quando vi furono prima, e dopò tanti calculi, e giammai si preferisse questa somma, mà questa riduzzione si fè nel 1732. *fol.* 88. *vol.* 2., sicche un'atto fatto nel 1732., oggi si trova giusto essersi fatto cento anni prima del 1732.: Di questo preteso credito affatto non se ne deve aver raggione, come diffusamente stà dimostrato nella detta prima allegazione de 21. Marzo 1752. *cap.2. §. 3. nu. 124.*, per la manifestazione delle raggioni del Regio Fisco.

149 Circa dell'altro preteso credito dell'interessi delle terze del credito di docati 115. m. non vi è verun decreto, ò sentenza, come si riferisce dallo stesso Raz. di Criscenzo *f.119.atti corr.*, poiche questi interessi di terze non si devono, ed ancorche si dovessero, pure coll'essersi pagati docati 8000. nel 1626. à conto del capit. *vol.2 f.88.e 89.e* 112, che fattosi conto ascenderebbero li d. pretesi interessi di terze, non più di docati 3000., anche l'insussistenza di questo suddetto preteso credito pienamente stà dimostrata nella detta prima allegazione *cap.11. §. ultimo.*

150 Il Confuggio che pretende ancora godere il Signor Principe, si concerne che vorrebbe s'impartisse termine ordinario alla causa di essa denuncia, come han ardito a fronte liera, domandare li suoi Defensori, quelli appunto che han smaldito, rame per oro, secondo si è dimostrato, e pur doveano vergognarsi à domandarlo! Termine in questa causa tanto chiara, tanto esecutiva, tanto rilevante per il Regio Fisco. Termine in questa causa tanto dimostrata cognita, con piena cognizione. Termine sopra la robba dello stesso Regio Fisco? E qual Testo, qual Decisione, qual Autore Classico, ò Forense potrà mai dire, che possa sostenersi un contratto condizionato appoggiato a principj non veri, con inganni, e frodi, taciuta la verità de fatti, e taciute le raggioni del Regio Fisco dimostrati patenti, e manifesti.

Si domanda al Signor Principe? per qual raggione sarebbe necessario il termine: Se per li pretesi suoi crediti: O per il valore del feudo, o di esservi un publico istrumento di pretesa transazzione.

151 Se ci risponderà che necessario sarebbe per li detti pretesi crediti, sarebbero per quelli menzionati in detta pretesa transazzione, che tanto come sopra son decantati, per acclarati, e sentenziati, con sentenze, e decreti del S. R. C.,

che

che per lo spazio di ben cinque mattine si è assordita la Ruota tutta dal Supremo Tribunale della Regia Camera, e Signori Giudicanti, come ancora la Città tutta. Noi replicaremo come da ora replicamo, che citra il pregiudizio delle raggioni del Fisco ce l'abbiamo ammessi, e calculati come sopra per doc.144153. per le raggioni di sopra, per il dichiarato frodolente acquisto che alla più favorevolissima maniera per lui il Sig.Principe di S.Angelo, non potrà pretendere, qualora non vi fossero quelle giuste opposizioni. Se ci risponderà che per il valor del feudo esser necessario il termine, perche non ascendesse più di doc.151.m. E noi replicaremo, come da ora replicamo, che prende abbaglio, mà voluntario, mentre il Regio Fisco stà ben cauto, non men colla rendita provata, e verificata del 1744., quattro anni prima del contratto, che per l'inganni, frodi, e verità de fatti taciuta dal Razional di Tomaso, nè fatta presente al Fisco, ed alla qual lettura, con esser stati dedotti detti docati 144153. de' pretesi crediti, coll' anzidetto *citrà præjudicium*, s'è dimostrato esser stato il Regio Fisco ingannato in docati 283304., non caduti nella cennata transazzione, oltre di altra rilevante somma per li crediti, e pretenzioni del detto Duca di Guastalla come sopra dimostrato ben'anche; e d'avantaggio stà ben cauto il Regio Fisco, per la rendita provata con publici documenti dell'anno 1748. tempo del detto contratto, non già di un solo anno urbertoso, ed accidentale, e di due anni dopo di esso contratto, mà dello stesso tempo del contratto, e di ben trè anni continui, per locche à quest'altra lettura è stato defraudato il Regio Fisco in docati 393709., oltre di altre rilevanti somme di detti crediti, e pretenzioni del detto Duca di Guastalla. Se ci risponderà, che si dovrebbe il termine impartire riguardo al detto istrumento della pretesa transazzione; Noi ci replicaremo, come da ora replicamo, che il prefato istromento non può giovarli, per esser condizionato, con condizioni pro estative, e riservative accettate dalla parte, e la pruova nasce à prò del Regio Fisco *ex ventre ipsius instrumenti*; e dalle publiche scritture, con frodi, ed inganni manifesti, e taciuta la verità al medesimo Fisco, e come tale non può sostenersi.

152 Dunque per ogni raggione, per ogni verso, affatto il termine non è necessario, nè si richiede, e molto meno si deve: mà in via ESECUTIVA bensì dichiararsi NULLO il cennato contratto di pretesa transazzione, ed INCORPORARSI IL FEUDO DI S. PAOLO in beneficio del Regio Fisco, come anche si è dimostrato. Estante ciò non siamo ne termini di lesione, mà d'inganni, e frodi manifesti.

153 Il termine però cadrebbe sopra li detti trè altri pretesi crediti, nuovamente dedotti, cioè à quello del detto Cardinale Spinola di scudi d'argento, senz' assenso Regio: del preteso resto di Giannettino; ed a quello dell' interesse delle terze di sopra: poc'anzi descritti al *n*.146.*a* 149. Termine all'incontro si trova già impartito per li crediti, e pretenzioni del Duca di Guastalla nelle dette rilevanti somme, corpi aggiunti, e migliorati che riducesi ad un termine Cartulario, stando provato con pubbliche scritture, quali sudetti crediti del medesimo Duca oggi si rapresentano dal Regio Fisco, e sono anteriori del 1580., che compilandosi questo termine, escluderebbero, ed assorbirebbero li docati 115. m. del detto preteso credito del Signor Principe di S. Angelo, nomine proprio del Marchese, tanto per acclarato, per cui pende la Reclamazione, e la Cauzione, ancora di restituire le quantità liberate al detto Marchese Imperiale; visto l'esito del termine impartito ad istanza del detto Duca di Guastalla suddetto, per li cennati suoi crediti, e pretenzioni; onde che non s'affatighi il Sign. Principe in affacciare tali nuove pretenzioni illiquide.

154 Finalmente restringendo, e terminando il nostro discorso fà di mestiere separarsi le cose liquide, dall'illiquide in questa causa; sicche dunque IL FEUDO DI S. PAOLO, E LIQUIDO, che spetta al Regio Fisco, come devoluto per la morte dell'ultimo Duca di Guastalla, ancorche si volessero per ora considerare liquidi li detti docati 144153. de' pretesi crediti del Signor Principe, nomine proprio del Marchese: di Marsico: e Mosti, tanto per acclarati, e sentenziati

ziati, è dedotti nella pretesa transazzione per docati 186. m.: Illiquido è lo dippiù delli pretesi crediti nuovamente dedotti dal Sig. Principe, cioè del detto Cardinal Spinola, resto di Giannettino, e l'interesse delle terze del Credito sudetto *nomine proprio* del Marchese, senza che vi fusse verun decreto, nè mai domandati coll'elasso di più d'un secolo, che qualora reggessero, avran bisogno di termine; Sebbene li rilevanti crediti sudetti del Duca di Guastalla, corpi aggiunti, e migliorati sono liquidi, mà fingiamo, che illiquidi fossero, perche soggettati à termine, mà col vantaggio di essersi provati con publici documenti, e di ridursi ad'un termine cartulario. Qual raggione vuole; qual legge, e qual giustizia, ch'essendo detto feudo di S. Paolo LIQUIDO, ed incontrastabile del Regio Fisco, per li tanti inganni, verità taciuta; possa egli il detto Sign. Principe di S. Angelo godersela indebitamente, per pretenzioni ILLIQUIDE, tuttoche oltre di detto feudo avverso di dette pretenzioni illiquide vi sono detti crediti anteriori, e pretenzioni del Duca di Guastalla spettanti al Regio Fisco, cosa certamente sarebbe contro la massima legale: *DE LIQUIDO AD ILLIQUIDUM, NON DATUR COMPENSATIO*.

155 Fuori d'ogni controversia certamente, e senza verun dubbio deve rilasciare esso Signor Principe il detto feudo in beneficio dello stesso Regio Fisco, ed à questi INCORPORARSI, ed alla più lettura favorevole per il medesimo Signor Principe, altro non può pretendere, per ora, altro non li spettarebbe, che detta somma di docati 144153. di pretesi suoi crediti, tanto decantati per accelarati, e sentenziati, qualora non reggessero le giuste opposizioni alli medesimi, per quali tanto si è scritto dal nostro Avvocado; E rispetto all'altre scambievoli pretenzioni, compilarsi il termine già impartito al detto Duca di Guastalla, come Cartolario, e darsi termine al Signor Principe per detti novi pretesi crediti: Colla cauzione però medesima debba dare esso Signor Principe (qualora il Regio Fisco l'usasse equità sborzarli tutti li detti docati 144153., e non reggessero le tante giuste opposizioni) di restituire detti docati 115. m. frà essi docati 144153., visto l'esito del termine di detti crediti, e pretenzioni del Duca di Guastalla à tenore dello stesso decreto del S. C. di sopra rapportato, e nel *sum. §.* 1. *n.* 18., e compilandosi detto termine il Regio Fisco colli suoi crediti anteriori a tutti, a tutti assorbirà, a tutti escluderà, anco allo stesso Signor Principe di S. Angelo per lo detto preteso credito di docati 115. m. incluso nel li detti docati 144153. come sopra decantato per sentenziato &c. Ed ancora oltre tutte queste raggioni, se compilato termino si dovran dedurre li docati 3954. dal capitale delli feudi 6361., per li quali importano colle terze detti docati 115m., certamente avrebbero à ridursi, a' soli docati 60. m., quando anco non vi fussero li detti rilevanti crediti di esso Duca di Guastalla, e Corpi aggiunti, e migliorati. Ed attento tutto ciò si farebbe anche giustizia al Regio Fisco D'INCORPORARSI al medesimo detto feudo, e sentirsi il Sig. Principe di S. Angelo nel prezzo di esso, per detti docati 144153., e farsi lo scalo ancora delli medesimi alla stessa meta dell'acquisto de crediti di Marsico, e Mosti, secondo si è riferito dal detto Razional di Criscenzo, e da noi di sopra si è dimostrato nel *cap.* 1. *§.* 11. *n.* 31. (tanto più che det. feudo nel 1745. nel S. C. fù venduto, precedente offerta, colla facoltà di concordare li Creditori, ed in specie il detto preteso credito del Marchese Imperiale, da questo inceritosi con supplica. *proc.* 3. *vol. fol.* 285. *a* 286., e 310.); e per li doc. 35. m. ricevuti di transazzione dal Re. Fisco, certamente se l'ave escomputati il Signor Principe dalle rendite ricavate del feudo, s' inoggi anco il doppio, dedotti l'interessi di essi suoi pretesi crediti: E compilarsi il termine de rilevanti crediti del medesimo Duca di Guastalla; Siccome speriamo, che si abbia à decidere da Signori Giudicanti; meritandosi dal Regio Fisco una tal giustizia, ancorche si avesse a considerare, come semplice PRIVATO, attente le sopradette chiare raggioni. Supplichiamo li medesimi Signori à supplire coll'innata loro bontà à tutto ciò che si è ommesso, con aver mira al nostro corto intendimento, e nello stesso tempo che ne ammenderanno gl'errori.

Napoli li 5. Giugno 1753.

Luca Gio: Plescia.

J. M. J.

SUMMARIO.

In cui si dimostrano, in che consistono, e di qual peso siano le ragioni cedute dal Regio Fisco, com'erede anomolo del Duca di Guastalla, alla Signora Principessa di S.Angelo: Come pure, che insussistenti siano li pretesi crediti del Duca di S.Pietro in Galatina, contro del Duca di Guastalla: E questi sia creditore del medesimo Duca di S.Pietro in Galatina, in doc. 140.m., con un termine *juris ordine:* compilato, che spettano al Fisco: E finalmente si dimostra, che di magior condizione, qualità, e quantità, non che prerogative sia il Feudo di S. Paolo di quelli della Serra Capriola, e Chieuti: colle risposte alle opposizione della parte, e si divide ne' seguenti §§.

§. I.

Si fan patenti le raggioni del Regio Fisco sudette, com' erede anomolo del Duca di Guastalla, consistono ne seguenti suoi rilevanti crediti, anteriori a tutti del 1580. corpi aggiunti, e migliorati, ed altro ed in qual somma ascendono, come siegue.

1. NOn si può controvertire che lo stato di Serra Capriola, Chieuti, e S.Paolo a 16. Giugno 1626. da D.Ferdinando II. fu venduto a detto Andrea Gonzaga suo figlio per docati 185. m. per la prelazione accordatoli dal Collateral Conseglio di quel tempo, in esclusione della vendita fatta si era a D.Francesco Pignatelli Duca di Bisaccia, il prezzo pagato fù a'creditori anteriori, anco di Vittoria Spinola delli sudetti 20.m. d'oro in oro delle cinquestampe, per cui ha l'origine il preteso credito di docacati 115. m. del Marchese Imperiale *fol.* 411. *a* 414. *proc.* 2. *vol.*: E se ne desume che uscì dal Patrimonio di Ferdinando II. preteso debitore di detta Vittoria Spinola, e di D. Andrea Gonzaga con detta compera acquistò detto feudo, come terza, ed estranea persona.

2. Quali doc. 185.m. furono da detto Andrea pagati cioè à Gio:Stefano d'Oria creditore

A ante-

anteriore di Ferdinando II. docati 80.m.,ed il remanente anche sodisfatto , come si giustifica da due publici Istrumenti di transazzione , cioè uno stipulato trà il Principe Ferdinando III, erede di Ferdinando II., e detto D.Andrea Gonzaga a' 28. Marzo 1634. *fol.*489. *& seg. proc.* 1. *vol.* e questo dopo un lungo litigio trà le parti, cioè dal 1628. s'introdusse da detto Ferdinando II. contro detto D. Andrea, e morto detto D. Ferdinando II., Ferdinando III. suo figlio,com' erede nel 1632. ripigliò detto litigio, e si proseguì, fino a 28. Marzo 1634. giorno che si stipulò detto Istrumento, come degl' atti nel S. C. *Inter Ferd. & dict. Andream proc.* 3. *In Banca d'Anastasio*: e l'altro istrumento che compruovasi la sodisfazione, e transazione, che si conferma quello sudetto del 1634. di sopra già detto apparisce rogato nell' anno 1641. Trà detto Carlo Gonsaga erede di Ferdinando II., e detto Andrea Gonsaga *fol.*415. *a* 431. *dict.* 2.*vol.*

3. A' 16. Luglio 1626. fù un fiero tremuoto, che rovinò la Puglia tutta, e cascarono a terra tutte le case della Terra di S.Paolo, e tanto detto Andrea, quanto D. Vincenzo Gonzaga suo figlio, di proprio loro danaro, non solo che fecero dalle pedementa le case tutte di S. Paolo, ma il Palazzo, Chiesa Madre, Convento de' PP. Francescani, Taverna, Ponte, Panetteria, ed ogn' altro, e migliororono il feudo sudetto *act. app. Terræ, S. Pauli fol.*282. *e* 283.

4. Perciò l'ultimo Duca di Guastalla, nel S. C., così in vigore di detta compra, come per pretenzioni dotali, dedusse dover rappresentare, sopra il feudo di S. Paolo sei crediti, cioè quattro ascendenti a docati 175370., com' erede di D. Andrea Gonsaga, indipendente dal titolo ereditario di Ferdinando III., e l'altro di docati 44500., com' erede di Ferdinando III., col beneficio della legge ed inventario: *in unum* compongono docati 219870., coll' anterità del 1580., robborato di Regio assenso: oltre dell' interesse alla ragione del 7. per 100. e l'altro delli PP. Pii Operarii, che già li fu ammesso perciò, che non se ne fa parola; Per li quali, e per la costruzione di detti corpi, e migliorazioni, dopò il terremoto, domandò la retenzione del feudo sudetto di S. Paolo, *Proc.* 2. *vol. fol.* 239. 242. *à* 247.: Fù commessa la relazione allo Scrivano della Causa per detti crediti, dal quale si riferiscono, come dalla sua relazione *fol.*287. *à* 327. *v.*2., e sono v3.

Il primo credito è di docati 30500. di capitale, coll' interesse, al 7. per 100. coll' anteriorità del 1580., che rappresentava l'ultimo Duca di Guastalla, com'erede di detto D. Andrea suo avo, indipendente dal titolo ereditario di Ferdinando III., robborato di Regio assenso.

Il secondo è di docati 25.m., indipendente dal detto titolo ereditario di Ferdinando III., collo stesso interesse al 7. per 100. dal 1634., in virtù di delegazione del Principe Ferdinando III., col prezzo dello stato di Serra Capriola Chieuti e S.Paolo, pagati dal Principe D. Andrea Gonsaga compratore di detto stato a detto Vincenzo Gonsaga, il quale era di simil somma creditore, sopra le doti della Principessa Vittoria d'Oria sua madre.

Il terzo è di docati 39400., com'erede di detto D.Andrea, indipendente dal detto titolo di Ferdinando III., con li suoi interessi al 7. per 100., per tanti pagati dal Principe D. Andrea Gonsaga, per il prezzo dello stato sudetto di Serra Capriola Chieuti, e S. Paolo al Regio Fisco, ed altri creditori anteriori di Lonardo Spinola, erede di Vittoria, coll' anteriorità del 1580.

E l'altro appunto il 4. che rappresenta, Il Duca di Guastalla, indipendente dal titolo ereditario di Ferdinando III., è di docati 80470. li stessi delegati pagarsi dà detto Andrea à detto Gio: Stefano d'Oria, creditore del Principe Ferdinando II., in vigore di publiche cautele, e già nel 1636. furono pagati dal Marchese del Vasto, col prezzo di Serra Capriola, e Chieuti, al medesimo venduto dal detto Principe D. Andrea. Il detto ultimo Duca di Guastalla, com'erede di detto D. Andrea rappresentò detto credito, affin di ritenersi la detta Terra

di

di S. Paolo; non solo per il Capitale di docati 80470.; ma anco colli suo interessi, colla stessa anteriorità, che godeano i crediti di detto Gio: Stefano d'Oria.

Tralasciando il 5., che già bonificato fu, ed è quello stesso delli PP. Pii Operarj, e corbis.

Il sesto credito l'ultimo Duca di Guastalla, com'erede di Ferdinando III., col beneficio della legge, ed inventario, per causa di residuo di doti della Principessa D. Vittoria, e della Principessa D. Isabella Orsini, *fol.*320. *v.* 2. lo portò per docati 44500., resta di docati 200.m. rimase il Principe Ferdinando III., come allora rimaneva *ex juribus* del medesimo l'ultimo Duca di Guastalla creditore, in docati 44500. insieme coll' interesse al 7. per 100., coll' anteriorità del 1580., tanto sopra li beni feudali, quanto burgensatici della Terra di S. Paolo, o pure che vogliasi dire detto residuo delli docati 100.m. delle doti di detta D. Isabella Orsini, ed un tal credito contro detto Ferdinando III. si rappresentava, coll' anteriorità delli 13. Agosto 1511. nel qual tempo si contrasse il matrimonio, coll' ipposeca sopra li feudi, in vigor nell' assenso del Capitolo, per esser dama Napolitana, e perciò anche questo sudetto credito di docati 44500., e loro interesse rappresentava. In tutto sono detti docati 219870.

5. Dal Marchese Imperiale si fecero le risposte à detti crediti, e con semplici repliche, disse, che li medesimi non erano veri: ma con parole, senza verun documento; e con risposte ideali: frà delle altre, allegò, che non vi erano recezzioni delle doti, nè d'Isabella Orsini, nè di detta Vittoria, quando poi dal Duca di Guastalla si presentorono l'istrumenti, tanto della promessa dotale di detta Isabella Orsini nel 1611., che furono di docati 100.m. *vol.*2. *fol.*503. & *seq.* quanto della recezzione delle medesime *fol.*378. *a* 391. *dict. vol.* 2., e per le doti di Vittoria d'Oria si era presentato ben' anche istrumento di recezzione *vol.*1. *fol.*292. *a* 299. colli Capitoli matrimoniali del 1580., con Regio assenso *dict. vol.*1. *fol.*501.: Ancora esibito decreto diffinitivo della G. C. della Vicaria, dal quale si legge, che amendue dette doti furono docati 200.m. *vol.*1. *fol.*251. *e* 252. *at.*: allegò ancora il detto Marchese Imperiale, che li sudetti istrumenti del 1634. e del 1641. di sopra descritti à *num.* 2., erano collusivi! Oh Dio buono, come si poteano credere collusivi, quando si fecero essi istrumenti dopò una lunga, e strepitosa lite durata, per lo spazio d'anni sette. Ne trà essi Ferdinando II. e Ferdinando III.; ed Andrea vi potea esser collusione, attenta la sudetta lite preceduta alli medesimi istrumenti, tanto più vien escluso ogni sospetto di collusione, mentre col detto istrumento del 1641. si conferma quello del 1634.: collusione non potea essere, stante la qualità de Personaggi, ad ognuno ben nota.

6. Oppose ancora il detto Marchese, che li sudetti docati 80470. non potea rappresentarli detto D. Andrea Gonsaga, atteso la cessione delle ragioni, l'ebbe il Marchese del Vasto da Gio Stefano d'oria, si rispose dal Duca di Guastalla, come da noi ancora oggi si risponde, che questa opposizione è la più bella che mai! mentre perche il Marchese del Vasto ricevè la cessione delle ragioni, non può D. Andrea rappresentare il credito, quandoche il danaro detto Marchese del Vasto pagò à Gio: Stefano d'Oria, era del detto D. Andrea à cui dovea entrare, e d'ordine, e per delegazione del medesimo detto Marchese del Vasto pagò, qual ragione vorrebbe, che non possi rappresentare D. Andrea Gonsaga l'anzidetto credito, certo che non vi è controversia, può benissimo rappresentarlo.

7. Allegò parimente il detto Marchese Imperiale, che il Duca di Guastalla, com' erede di D. Andrea Gonsaga era debitore di Ferdinando II., in rilevanti somme per l'anzidetti trè pretesi crediti, due de quali l'avemo anche nelle repliche, e sono v3.

Primo

Primo l'intereſſe de' docati 155.m. reſta del prezzo di Serra Capriola, chieuti, e S.Paolo, che à raggione di docati 9300. l'anno, del primo di Settembre 1625., ſino a 28. Marzo 1634., importavano docati . ——— 79747. 2. 10

Il ſecondo credito era di docati 9400. di capitale, che furono bonificati a detto Andrea, nell' iſtromento de 28. Marzo 1634. in conto del ſudetto prezzo, frà li docati 39400., de quali apparendono pagati, ſoli docati 30.m., foſſe remaſto perciò debitore nelli reſtanti docati . ——— 9400.

A quali aggiunti l'intereſſe di eſſi, al 6. per 100., per anni 101., decorſi dal 1634., al 1735., importavano . ——— 56964.

Il terzo credito di docati 8680., ne' quali D. Andrea Gonſaga a' 28. Maggio 1627. ſi coſtituì debitore à D. Luiſe Corcione Procuratore di Ferdinando 2. per tutto quello dovea, tanto per cauſa del ſubaffitto di Serra Capriola Chieuti e S.Paolo, quanto per le ſumme per eſſo detto Andrea ricevute, per cauſa dell' affitto da D. Vincenzo Mariano, in nome, e parte di Ferdinando II. quali docati 8680. s'aſſerì che fu condannato eſſo D. Andrea à pagare, una coll'intereſſe liquidando docati . ——— 8680.

E per l'intereſſe ſudetto ſopra li docati 8680., che raguaglia, al 6. per 100., ſi diſſe aſcendere ad annui docati 520.4. queſto per anni 108., per li 27. Maggio 1735., importavano docati . ——— 56246. 2.

In unum ——— 211037. 41.

8. Or veggaſi l'abilità del Marcheſe Imperiale, che portava debitore di Ferdinando II. l'ultimo Duca di Guaſtalla, com'erede di D.Andrea in docati 211037. 4. 10., e la maraviglia ſi è che poſe l'origine, e le date di detti preteſi crediti, per farſi credere, ma non badò, che tutti li ſudetti preteſi crediti, portò eſſere prima del 1634., perciò ſi ſcuoprono ideali, come poco appreſſo ſi dirà.

9. Chi non comprende, che il Marcheſe Imperiale col deſcrivere detti preteſi crediti, compoſe di teſta, mentre nell' ultimo preteſo credito di docati 8680. vi pianta la ſomma di docati 56246. di figurato intereſſe, al 6. per 100., quando nell' iſtrumento: che egli ſteſſo cita, col quale ſi coſtituì debitore D. Andrea a 28. Maggio 1627. di Ferdinando II. in detti docati 8680., appariſce che furono ſcomputati à D.Andrea l'annui docati 18640., per tutto il meſe d'Agoſto 1627., di piatto, che dal detto D.Ferdinando II. ſuo Padre ſe li corriſpondea, e promiſe detti docati 8680. pagare, frà anni ſette, ma non ſi legge, che ſi promiſe intereſſe alcuno, corriſpondere per detta ſomma da detto D. Andrea al detto Ferdinando II., come ſi vede, e giuſtifica dall' iſtromento ſudetto preſentato dal detto Duca di Guaſtalla, dopo della relazione delli ſuoi crediti, e repliche del detto Marcheſe *fol.607. a 609. vol.2.*. E pure il detto Marcheſe Imperiale, ſenza nè tampoco riflettere al detto iſtrumento, piantò gentilmente à capriccio l'intereſſe, e la ſomma.

Si riflette ancora, che D. Andrea era creditore di Ferdinando II., in annui docati 1627. di ſuo piatto, ed il medeſimo D. Ferdinando II. viſſe, ſino al 1632., onde dal 1627., per tutto detto tempo, furono anni cinque, ſi avea certamente ſcomputati detti docati 8680.

10. Mà oltre à ciò ſi riſpoſe dal detto Duca di Guaſtalla fondatamente, come di preſente ſe li riſponde da noi, che tutte le pretenzioni vicendevoli, trà Ferdinando II., e D.Andrea, dal paſſato, ſino al 1634. dopò la ſudetta lunga, e ſtrepitoſa lite, furono eſtinte con detto iſtrumento di tranſazzione del 1634., ed ancorche ve ne foſſero ſtate altre dopò, pure col detto altro iſtrumento di tranſazzione del 1641. di ſopra enunciato, e deſcritto, a *num.* 2. furono eſtinte;

On-

Onde affatto, non poteano; nè possono reggere detti pretesi crediti di Ferdinando II., contro detto ultimo Duca di Guastalla; E veduto egli il Marchese, che non avea ove appigliarsi, ne'che replicarvi: ritrovò l'insussistente motivo di opposizione, per la pretesa collusione nell'espressati contratti; Questa opposizione vien sciolta, perche escluso ogni sospetto di collusione; per detta preceduta lunga, e manifesta lite, e qualità di personaggi di essi Duchi di Guastalla ben cognita.

11. Oppose ancora il detto Marche, per lo credito di docati 44500., com'erede di Ferdinando II., che non poteasi rappresentare dal Duca di Guastalla, col supposto, che mancavano l'inventarj, e su ciò non disse bene, poiche erano stati esibiti l'inventarj, mà sollenni, così di Ferdinando III., che di D.Cesare Gonzaga. *Volumen Inventarium in actis presso Francione*, come ancora al *vol. 2. fol.* 153. altro inventario di Ferdinando III. presentato.

12. Dopo di dette vane repliche di esso Marchese, dal detto Duca di Guastalla furono presentate varie altre publiche scritture, in compruova di detti suoi crediti, come si è detto, ed altri che negl' atti apparisconò.

13. Il Duca di Guastalla, dedusse ancora la pretenzione di detti corpi aggiunti, e migliorati dopò il tremuoto, nèmmeno compresi nell' ippotega di Vittoria Spinola, domandò la retenzione del feudo, anco per li medesimi, e domandò farsi l'apprezzo, con due letture, una rispetto al tempo del 1735., per l'augumento del tempo à suo beneficio, perche acquistato avea detto Andrea, come terza, ed estranea psona in detto anno 1626. e l'altra rispetto al tempo della pretesa ippoteg. di Vittoria Spinola, e perciò l'infrascritti Corpi aggiunti, e migliorati richiese, che si fussero apprezzati separatamente.

Quali corpi sono v3.

Il Palazzo Baronale.
Il Monistero di S. Antonio di Padova.
La Chiesa di S. Gio: Battista, attaccata al Palazzo col jus di nominare l'Arciprete.
Le case tutte detta Terra di S.Paolo, per cui è il focaggio.
Le cinque Botteghe.
La casa di Ferretti.
La Taverna della Piazza.
La Pizzicaria, colle due stanze, per commodo di essa.
Il Forno, o sia la Panetteria.
La Taverna, o sia Osteria di Civitate.
Le due Vigne.
Li tre orti, cioè dietro il Palazzo, e del canneto di civitate.
Li Pozzi tutti.

QUESTI CORPI CONSISTONO IN TUTTI LI CORPI BURGENSATICI DEL FEUDO.

Nella difesa di Matzano ver. 80.
In defenzola ver. 30.
Nella fortezza ver. 100.
Nell' immerse ver. 300.

14 Con decreto del Signor Consig.Crivelli Commessario, *tempore accessus appretii a* 19 Gennaro 1735. In contradittorio giudizio fù ordinato, che rispetto all'augumento del tempo si monissero le parti à sentire la providenza dà farsi dal S. R. C., e che li descritti corpi aggiunti, e migliorati, si fosse dal Tavolario Vinaccia apprezzato separatamente, ciascun corpo *act. ap. Terra S.Pauli fol.* 382.

In giustificazione di detti corpi aggiunti, e migliorati. Il Duca di Guastalla ne

presentò, per la Chiesa madre,la nomina dell' Arcipretura, e confirma dell' elezzione *att. app. fol.* 130. *à* 133. copia d' Istrumento di assegnamento fatto all' Arciprete,per suo mantenimento nel 1641. da D. Andrea Gonsaga *att. app. fol.* 251.*& seq.*

Per il Convento presentò l'Istròmento della fondazione nel 1640. da D. Andrea, *dict. proc. fol.* 250.

Per il Palazzo, e case tutte di S.Paolo, si giustificò dal Tavolario Vinaccia, essersi fatte à spese di D. Andrea,dopò il Terremoto del 1626. *atta sequ. app.fol.*54.

E per altri corpi,oltre varj documenti presentati negl' atti d'apprezzo,

S'averte che per detti corpi aggiunti,e migliorati,vi è un esame compilato nel 1738 ,, nel S. R. C., nella causa trà detto Duca di Guastalla, ed il Duca di S. Pietro in ,, Galatina preso dall'Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria, allorche si ritro- ,, vava per Regio Uditore della Regia Udienza di Lucera Signor D. Emmanuele ,, Cioffi,col quale esame si pruova essersi detti corpi aggiunti, e migliorati fatti dal ,, detto D.Andrea, D.Vincenzo Gonsaga, e dall'ultimo Duca di Guastalla, di cui ,, appresso se ne farà parola.

15 Dal detto Tavolario Vinaccia furono li medesimi corpi aggiunti nuovi, e migliorati,in esecuzione di detto decreto de'19. Gennaro 1735. apprezzati separatamente *att. seq. app. Terra S. Pauli fol.*65.*a ter. e* 66., *& a ter.*, ed il loro valore ascende frà tutti, come dall' apprezzo *atta seq. fol.* 65. *e* 66. *& seq.* a ducati 40. mila.

16 Con altra Istanza l' ultimo Duca di Guastalla, ad Aprile 1735. com' Erede di D. Andrea,indipendentemente ancora dal titolo Ereditario di Ferdinando II. e di Ferdinando III., dedusse altro credito di ducati 8000. pagati dà detto D.Andrea, à conto del prezzo dello stato sudetto di Serra Capola, Chieuti, e S.Paolo à Giannettino Spinola, per il credito di Vittoria Spinola delli scudi 20. mila d'oro, in oro, contro Ferdinando II., e domandò esso Duca aggiungersi alli suoi rilevati crediti, e giustificò questo pagamento, per partita di banco *fol.* 67.*vol.* 2., e domandò la retenzione del detto feudo, per detti suoi crediti *fol.* 379. *vol.*2.

Come pure con altra istanza esso Duca di Guastalla nel S. C. espose, che vi erano frà dell'altri errori, al calcolo del credito di Vittoria Spinola, per la rata spettante al Marchese, uno di ducati 3054., per li fiscali venduti, e furono pagati nel 1645., per conto di detto preteso credito di scudi 20. m. d'oro in oro, e perciò scemar, e dedur si doveano dal capitale calculato, delli scudi 6361., e *similiter* calculati l'interessi *fol.*617. *ver.*2.

Da questo si desume, che dovendosi dedurre li detti ducati 3954., dalla rata del capitale, spettante al Marchese Imperiale,proveniente da Vittoria Spinola, verrebbe ad esser,non già duc. 115.m. il decantato suo preteso credito, mà soli ducati 60. m., trà capitale, e terze.

17 Dedusse ancora il Duca di Guastalla, esservi un fedecommesso strettissimo della sua casa Gonsaga, istituito dà Ferdinando I. Gonsaga, ed Isabella di Capua conjugi, nel 1620., e confirmato dall'Imperador Carlo V., con suo diploma *in ampla forma*, coll' espressa proibizione di potersi alienare, nè obligare li feudi, posseduti, ed acquirendi *in futurum*, anco per causa di doti, ò altra causa, colle più alte, e pregnanti clausole *fol.*474.*a* 478. *vol.*2.

Di questo fedecommesso, e di questa grazia se ne fè menzione espressamente, nell' istromento di transazzione,stipolato a 10. Novembre 1633., frà detto Ferdin. III. Gonsaga, e Gio: Stefano d'Oria, coll' *insolutum* dazione di Campobasso, *fol.* 543. *a ter. vol.*2. *lit. S.*

Come parimente nell'istromento di concordia,trà detto Ferdinando III., e Giannettino Spinola à primo Decembre 1633.,tanto di detto fedecommesso, e grazia,che delle doti d'Isabella Orsini, e Vittoria d'Oria *fol.* *proc.* se ne fà menzione.

18 Tan-

18 Tanto per li quali sudetti crediti di esso ultimo Duca di Guastalla sopra detto feudo,ascendenti a detti ducati 227870., colli duc. 8000., come sopra,coll'anteriorità del 1580., oltre della detta deduzione de'ducati 3954. pretesa,quanto per detti CORPI, AGGIUNTI, E MIGLIORATI, che ASSORBISCONO TUTTI LI BURGENSATICI DEL FEUDO, e parte de' FEUDALI,ascendenti a ducati 40 m., e fedecommesso:propostosi l' affare nel S. C., si ordinò a 6. Maggio 1737.il seguente decreto *fol. 631.vol.2. v3.*

Die 6. Maii 1737.

Visis supplicatione fol. 239. comparitionibus fol. 242., e 247. vol. 2. decreto S. C. lato sub die 27. Novembris 1734. fol. 256., ac relatione creditum prò parte Illustris Ducis Guastallæ fol. 287. a 336.

Per S. R. C. declaratum est,quod explicando provisionem reservatam in preinserto decreto, infrà quatuor dies audiantur partes, etiam super deductis in comparitionibus, fol.379 e 617. cit. vol.2. verum respectu crediti 5. loco relati in dicta relatione, fol. 318., Illustris Dux Guastalla, audiatur tempore liberatonis pretii Terræ S. Pauli; Nec non, visis comparitionibus præsentatis in dicta Terra S. Pauli, fol. 379., e 632.act. app., & supplicaoionibus fol. 347.,& fol. 375.vol.2. Bene fuisse provisum per Dom. Causæ Comm., fol. 382., & 635. cit. proc.act.app. & explicado provisionem reservatam in dicto decreto,tunc Dom. Causæ Commissarii fol. 382. Terminus alias datus,currat etiam super deductis in citatis comparitionibus & supplicantibus, non impedita venditione ejusdem Terræ, servata forma apprettii confecti per magn. Tabularium S.C. Petrum Vinaccia, prævijs legitimis subhastationibus, PRÆSTITA TAMEN PER ILLUSTREM D. ERRICUM IMPERIALEM CAUTIONE DE RESTITUENDIS QUANTITATIBUS, IPSI LIBERANDIS, VISU' EXITU TERMINORUM, & similiter viso calculo facto per scribam Causæ fol. 258., & relatione Francisci Mariæ Berii fol. 434. vol. 2. prò exequutione decreti interpositi per Regium Consiliarium D. Michaelem Cuggiatunc Causæ Commissarium,fol 408.comparitione præsentata prò parte Illustris Ducis Guastallæ, & supplicatione Illustris Marchionis Enrici Imperialis, fol. 437., & 441.,calculus prædictus exequatur prò quantitate scutorum auri in auro, ex quinque stampis contentorum in citato calculo, prò nunc, ad ratione carolenorum trexdecim, prò quolibet scuto, salva provisione facienda respectu majoris quantitatis per dictum Illustrem Marchionem,prò qua partes informent, & demum procedatur ad discussionem Inventarii quondam Ferdinandi Gonsaga, non impedita interim exequtione præsentis decreti vol. 2. fol. 631.

19 Non vi è dubbio,che il S.C. fece tutto il conto delli sudetti rilevanti crediti anteriori del Duca di Guastalla,e pretenzioni per li corpi aggunti,e migliorati,per li quali si eradomandata la retenzione del feudo,ma perche si dedussero detti crediti, e si domandò essa retenzione, dopò delle sentenze, e decreti del S.R.C., non potea impedirsi di quelli eseguire, tutto che vedendo la loro sussistenza, impartì termine ordinario a dette pretenzioni di esso Duca di Guastalla,con detto decreto di sopra inserito, ma obligò al Marchese Imperiale, di prestar la cauzione, di restituire le quantità liberande, visto l'esito di essi termini, e da questo si arguisce, che il S. C. non li disprezzò, anzi l'ebbe per veri,e cautelò di quel modo il detto Duca di Guastalla.

20 Con altro decreto del S.C. a 27. Luglio 1741. si ordinò v31 *Terminus alias datus sub die 6. Maii 1737. fol. 631. super deductis in comparitionib., fol. 379. e 617. cit. vol. 2. fol. 631. currat,& currere intelligitur ab hodie, stantibus adimpletis vol. 3. fol. 105.*

21 Il Marchese Imperiale vedendo, che si era ordinato tal decreto, e considerado la sossistenza delli rilevanti crediti, e pretenzioni di esso Duca di Guastalla, e che con facilità,e brevità sarebbe riuscito al detto Duca di compilar d. termine, per lui certamente cartulario, e prima della detta vendita del feudo quello avrebbe compilato, e tutto il disegno del Marchese,con ciò sarebbe svanito,mentre

 senza

ſenza dubbio tutti avrebbe eſcluſi eſſo Duca di Guaſtalla, il Marcheſe fece tutti gli oſtacoli poſſibili,immediatamente impedì, ed inſiſtendo per l'eſecuzione delle ſentenze,e decreti delS.C.dicendo che prima della qual eſecuzione,non ſi poteacompilar detto termine;Procurò inmodo,che ſi ordinaſſe dal S.C.,che non aveſſe potuto correre detto termine; ſe non fatta, e ſeguita la vendita di detto feudo com'in fatti, con decreto de' 21. Aprile 1745., così ſi ordinò dal S. C. *fol.340. vol.3.*

22 Oltre delli ſudetti rilevanti crediti,e pretenzione de' corpi aggiunti per le ragioni cedute dal Fiſco, com' erede anomato del Duca di Guaſtalla, alla Signora Principeſſa, vi ſono l'altre ſeguenti ragioni v3.

Poſſedendo l' Univerſità della Terra di S. Paolo, una mezzana di carra ſei, che li fu conceduta dall' antichi Padroni di eſſa Terra a'loro beneplacito, ſenza Regio aſſenſo; Seguita la tranſazzione col Regio Fiſco nel 1748., egli il Sign. Principe di S. Angelo, divenuto Padrone della detta Terra, e feudo di S. Paolo eſercitò la detta ceſſione de' raggioni fatta dal Regio Fiſco, come ſopra; ſi poſe nel poſſeſſo di detta mezzana: che riſentitiſi l' Univerſità, e Cittadini di S. Paolo, ſi fè cauſa nel Supremo Tribunale della Regia Camera; E comeche trattandoſi d' un poſſeſſo, di più ſecoli, che godea quell'Univerſità di detta mezzana, non potea eſſer ſpogliata da detto poſſeſſo, eſecutivamente, e dalla medeſima Univerſità ſi deduſſero altre pretenzioni;Dal Supremo Tribunale della Regia Camera a' 28. Aprile 1750., con ſuo decreto *per Regiam Cameram*,ſi diſſe v3. *quod in biduo audiantur partes, ſuper omnibus hinc indè pretenſis & interim Univerſitas Sancti Pauli manuteneatur in poſſeſſione medianæ in actis deductæ*, come ſi legge dagl'atti Intitolati *per l' Illuſ. Principe di S. Angelo utile Padrone del Feudo di S. Paolo, con l'Univerſità, e Cittadini della medeſima, preſſo l' Attuario Quaranta fol. 87.*

23 In termino il detto Signor Principe di S. Angelo, di detta conceſſione di eſſe mezzana *ad beneplacitum*, ſenza Regio aſſenſo ne produſſe la rivocazione fatta in data de'6. Maggio 1750., in virtù di dette ragioni cedute dal Regio Fiſco, come dal detto *proc. fol.91.*

24 E frà delle altre coſe, che articulò egli il detto Principe di S. Angelo in termino di detta cauſa, fè il ſeguente articolo v3.

Intende, e vuol pruovare, che nel 1746. il feudo di S. Paolo per la morte ſeguita, ſenza ſucceſſori in grado del quondam D. Giuſeppe Maria Gonſaga, ultimo Duca di Guaſtalla, ſi devolvè à beneficio del Regio Fiſco, e che le raggioni tutte ſpettanti al Regio Fiſco per cauſa di detta devoluzione, furono cedute all Illuſtre Principeſſa di S.Angelo, ed al medeſimo traſferite, quod eſt verum ſcriptur.&c. Teſtibus non renunciando dict. proc. fol. 119.

25 Il Signor Principe di S. Angelo, con un lungo eſame, ed in termine prodotto,tutto provò, come dal detto *proc. fol. 127. a 146.*, e fè ſpedire a 8.Agoſto 1750. decreto di publicazione, e perche non eraſi prodotto l' eſame per parte dell' Univerſità, ſi diſſe: *Si venerit examen partis adverſæ, habeatur ea ratio, qua de jure habenda erit, fol. 147. dict. proc.*: a' 24. di detto meſe d' Agoſto ſi ſpedì monizione à ſentenza *fol.149.*A 20. Movembre di detto anno ſi preſentò l'eſame fatto dall'Univerſità, e da quello ſi legge, che niente pruova in contrario, *fol. 166. a 200. dict. proc.* A primo Decembre 1750.fù ſpedita la publicazione ad iſtanza di eſſa Univerſità, mà ſi diſſe: *Verum de examine preſentato per dictam Univerſitatem & cives dictæ Terræ Sancti Pauli, habeatur ea ratio, quæ de jure habenda erit.*

La rendita di queſto corpo aſcende ad annui ducati 400., e di capitale come feudale,importano ducati 16. mila al $2\frac{1}{2}$ per 100.

Publicataſi la denuncia, da noi ſopra il feudo ſudetto propoſta, non ebbe più premura il Signor Principe far decidere detta cauſa,ſtante deveſi accreſcere alla rendita del feudo queſto corpo,da noi non portato.

§. II.

§. II.

Si dimostra l'origine pretesa de' figurati crediti del Duca di S. Pietro in Galatina, e la loro insussistenza, con gl'atti fatti, e giudizio nullo compilato nel S. C., contro il Duca di Guastalla.

IL vero fatto ricavato dalli stessi Processi in Banca di Figliola, presso lo scrivano Lamberti da noi osservati, e daticì, ad un ad uno, secondo ne abbiam potuto aver lumi, con soprafine diligenze, atteso venivano nascosti si è v3.

26 Il Duca di S. Pietro in Galatina, che s'asserì erede di Veronica Spinola sua ava paterna, per intermezza persona del Principe D. Luca Spinola, con due suppliche nel S. C., in Banca di Figliola, presso lo scrivano Lamberti, cioè una in data de' 23. Marzo 1737., altra in data de' 27. Novembre stesso anno, *fol.* 412., e 428. *atti frà D. Vincenzo d' Oria, ed il Principe di Molfetta*, dedusse trè crediti, che pretese rappresentare contro il Duca di Guastalla, ascendenti tutti trè in ducati 9100. capitale, e disse avere la seguente origine v3.

Uno di ducati 4000. di capitale, e per essi annui ducati 280., che nel 1580. a 16. Febraro D. Ferdinando Gonsaga vendè à Nicola Spinola, e che à Gennaro 1600. si ottenne il Regio assenso, pervenuto a Camilla Spinola nipote di detto Nicola, e dalla medesima ceduti nel 1630. à D. Luca Spinola, sopra li beni di Ferdinando Gonsaga per. ducati 4972.

L'altro di ducati 1500. di capitale, per essi annui duc. 105., che nel 1615. a 7. Ottobre D. Ferdinando Gonsaga, vendè à Violante S. Felice, e dicesi che nel 1617. impetrossi il Regio assenso, e fù ceduto dalla detta Violante à D. Luca Spinola sudetto, per ducati 2604. nel 1649.

L'altro, ed ultimo credito di Veronica Spinola di duc. 3600. di capitale, colle terze, proveniente dà Stefano d'Oria del quond. Paolo dal 1596. come per istromento dicesi a 3. Ottobre di detto anno, per mano di Notar Bartolo Giordano, contro del Duca di Guastalla, acquistato dà Agostino d' Oria, e ceduto à detta Veronica.

27 Per questi trè crediti domandò esso Duca di S. Pietro in Galatina, nelli nomi sudetti, prestarsi l' assistenza, sopra il feudo di S. Paolo, in detto anno 1734. fù notificata tal petizione all'Erario in S. Paolo, *dict. proc. fol.* 434. *in audito* il Duca di Guastalla à 16. Marzo 1735., ad istanza di detto Duca di S. Pietro in Galatina si diè dal Signor Commessario nel S. C., il termine *utrique parti ad probandum*, per detti pretesi crediti *dict. proc. frà D. Vincenzo d' Oria, fol.* 412. *a* 428., come appare *fol.* 440.

28 Nè questo decreto di termine apparisce notificato al Duca di Guastalla, nè al detto suo Erario, nè a veruna persona legitima del detto Duca di Guastalla.

29 E chi crede mai, come fosse stato compilato detto termine, e che cosa si giustificò: Ora si descrive: Altri documenti non produsse il Duca di S.Pietro in Galatina, che li seguenti,

30 Credè giustificare il detto preteso credito di duc. 1500., presentò in essi atti *fol.* 442. *a* 447. una copia d'istromento frà Orazio S. Felice, che s' asserì Procuratore generale di D. Ferdinando II. Gonsaga, colla clausola nell' istromento; *UT DIXIT*, senza inferirsi nel medesimo il mandato di procura, nè speciale, nè generale, e Violante Sanfelice, stipulato à 17. Ottobre 1615., col quale detto Orazio, in detto nome asserto, vendè annui duc. 105., sopra li fiscali de'fali della Provincia di Capitanata, per il capitale di ducati 1500., che si disse essersi pagati, per mezzo di varj Banchi, senza portarsi le partite de'pagamenti;

& a fol. 446. a ter., si legge, che in detto istrumento fù promessa per detto Orazio far seguire la ratifica di esso dal detto Ferdinando Gonsaga Principale, frà il termine di mesi sei, senza però la clausola *QUATENUS*, anzi si convenne che una tal vendita si dovea fare nuovamente, con altro publico istromento dà detto Ferdinando Gonsaga, e pur non fù fatta nè la ratifica, nè la nuova vendita,

31 Similmente si presentò in essi atti, *fol.* 448. *a* 451. dal detto Duca di S.Pietro in Galatina, per lo stesso pretesò credito, una copia del Regio assenso sopra la detta vendita fatta dallo stesso Orazio Sanfelice, a Violante Sanfelice, impetrato a 2. Maggio 1617., che vale a dire due anni dopo della stipola dell' istromento, e dallo stesso Regio assenso apparisce, non esser seguita la ratifica, perche quello fu spedito colla condizione, che dovea il contratto ratificarsi dal detto Ferdinando Gonsaga, e che dovea fare nuovamente la detta vendita con altro publico istromento,

32 Parimente presentò detto Duca di S. Pietro in Galatina, per detto pretesò credito di ducati 1500., una partita di Banco di A. G. P. di ducati 2604.a complimento di ducati 2704. e si descrivono le proprie parole v3. *al Signor Cornelio Spinola, e per esso alla Signora Violante S. Felice, e li paga di suo proprio danaro in nome di Luca Spinola Possessore di Malfetta,per tanti che dovea a detta Violante D.Ferdinando Gonsaga Principe di Malfetta ducati 1500, di capitale, e per essi annui duc. 105.venduti dal Signor Ferdinando Gonsaga suo avo al 7. per 100. sopra li Fiscali della Provincia di Capitanata con assenso de 22, Maggio 1617. e detto credito per la Città di Molfetta, venduta, e posseduta dà Luca Spinola, con espressa dichiarazione, che questo pagamento lo facea con la facultà di domandare la refazione dell' eredità di detto quond. Gio: Stefano d' Oria per la promessa da esso fatta di cavare indenno, ed illeso detto Luca dà ogni molestia, che venisse a patire fol.* 454. *a t. a* 555.*dict.proc.*

33 Da questi documenti presentati,non si giustifica detto pretesò credito:Eccone la pruova per la copia del d.istromento,questo si vede fatto da un Procuratore,senza mandato di procura:Si promette la ratifica,senza la *CLAUSOLA QUATENUS*,e non si fè: danaro, non si giustifica essersi pagato, nè al detto Procuratore, nè al Principale, riguardo al Regio assenso, si vede ottenuto senza che l' avesse domandato detto Ferdinando II, pretesò debitore, anzi vi si pose la clausola, che dovea la vendita nuovamente farsi dal medesimo,e non si vede fatta.Rispetto alla detta partita di Banco,da questo non se ne rileva cosa veruna, poiche verun istromento di cessione la detta Violante Sanfelice à Luca Spinola fece, mà solamente vi è la detta partita di Banco,come dalla petizione di detto Duca di S. Pietro in Galatina *dict. proc. fol.* 412. *e* 428., nè si vede in detta partita riserbata veruna ragione, contro Ferdinando Gonsaga pretesò debitore,per non avervi azzione veruna; ma soltanto si riserbò le raggioni in detta partita, contro detto Luca Spinola; sicchelove è questo credito, certo ch' è un sogno,

34 Credè detto Duca di S. Pietro in Galatina l' altro sudetto pretesò credito di ducati 4000. in essi atti *fol.* 457. *a* 459. giustificare, presentò una copia di Regio assenso, spedito nel 1646. dal Vicerè Duca de'Arles, sopra la cessione delle ragioni feudali fatta per Geronima Spinola del negro per la consecuzione dell'annui duc. 240. per capitale di duc. 4000.che si disse doveansi dal Principe di Malfetta Ferd. Gonsaga à Nicola Spinola nel 1600., colli frutti decorsi dal 1630. à beneficio di Camilla Spinola.

35 Nè tampoco si giustificò detto altro pretesò credito di duc. 4000.,atteso manca l'istromento robborato di Regio assenso, e non si è esibito per non esservi stato, anche è ideale ed imagnario,dalla detta copia di Regio assenso, niente si rileva, poichè ottenuto sopra un contratto fatto dà due terzi, senza saputa del pretesò debitore,se giovasse detta copia di Regio assenso, ognun potria servirsi di questo ritrovato, fincendo rappresentar credito, contro altri, e cederlo; ed otte-

ner

ner indi assensi Regj sopra le cessioni ; e poi con detto Regio assenso comparire; per il danaro ; questa certamente sarebbe una bella nuova moda.

36 Il detto Duca di S. Pietro in Galatina, senza esibir altri documenti ; mà colli descritti, e dinotati, nè far altra pruova, in tal guisa si ebbe per compilato detto termine, e con ciò se spedire la conclusione a 21. Aprile 1735., senza essersi notificata al Duca di Guastalla, nè à sua legitima persona *dict.proc.fol.*460.

37 Sicche dà questi veri, e non figurati fatti, in verun conto si può aver raggione di essi pretesi crediti, contro del Duca di Guastalla, senza essersi giustificati, senza essersi proceduto, *juris ordine servato*, mà con atti nulli, nullamente compilato il detto termine.

38 Lo stesso Marchese Imperiale, dà cui hà causa il Signor Principe di S. Angelo, con sua supplica giustamente si oppose a detti pretesi crediti di detto Duca di S. Pietro in Galatina, e disse che niuna raggione, niuna azzione assistiva al medesimo, contro del detto Duca di Guastalla, rapportandone le pruove, come dal detto *proc. fol.* 704. *a* 709.

39 Dunque ? ove sono quelli rilevanti crediti del Duca di S. Pietro in Galatina, che rappresenta contro il Duca di Guastalla ? Ov'è quel termine compilato, secondo disse, e tanto decantorono i Dotti defensori del Signor Principe di S. Angelo nella Ruota del Supremo Tribunale della Regia Camera, certamente è stata tutta arte oratoria, sono state favole, per verità, e si smaldì rame, per oro, e colla pietra paragone, che sono i veri fatti, si conosce esser stato rame, l'oro smaldito, il tutto opra a bello studio per sgomentare al Regio Fisco, sull' idea di far conoscere, ancorchè vi fosse avanzo sopra il feudo di S. Paolo, spettarebbe al Duca di S. Pietro in Galatina, quando non è così: Se dimostrato abbiamo, non esser creditore ! che stupore sarà, se da noi si dimostrerà, esser egli il Duca di S. Pietro in Galatina debitore del Duca di Guastalla.

§. III.

40 *Si dimostra che il Duca di Guastalla sia creditore del Duca di S. Pietro in Galatina in ducati* 140. *m., con descriversi minutamente la loro origine, la forza : e le pruove, con un termine compilato*, juris ordine servato, *e compilato termine ancora, per li corpi aggiunti, e migliorati, e fedecommesso antico di sua casa ; ed un tal giudizio in istato di espedizione, ad istanza del medesimo Duca di Guastalla.*

41 IL Duca di Guastalla nel 1736. dedusse nel S. C. rappresentare, contro detto Duca di S. Pietro in Galatina, li seguenti crediti, ascendenti à duc. 16874. capitale, oltre le terze dal 1640., e ragioni del fedecommesso della sua casa Gonsaga del 1520., e molte altre raggioni v3.

42 Con sua supplica esso Duca di Guastalla nel S. R. C. espose, che mediante istromento per mano di Notar Gio: Francesco Podio di Genua il quon. Giacinto Biaggio, come special Procuratore di Ferdinando III. Gonsaga, a 2. Aprile 1640., vendè à Gio: Stefano d'Oria, il quale nello stesso atto, nominò detto Luca Spinola, la Città di Molfetta duc. 170.m., dalla quale esso Gio: Stefano compratore di consenso del qu. Giacinto Procuratore di Ferdinando III. venditore si ritenne,

tenne; compensò; e contrapose la somma di duc. 161219. 24.; di debiti di di esso Ferd. 3., tanto in virtù d' istromento di convenzione, e saldazione de conti celebrato a 26. Agosto, e ratificato à 10. Novembre 1633., quanto per altre cause, come diffusamente appare dal detto istromento, nella quale somma fù compresa la partita di duc. 4658. di Venezia, ed ancora l'altra di duc. 2000. di Napoli, ad ogni richiesta di Ferd. III. promessi pagarsi subito, e seguita la ratifica dell'istrumento di vendita. Per la restante somma di duc. 8780. 2. 16., a complimento di duc. 170. il detto d'Oria promise, e s'obligò, ottenuto si era il Regio assenso sopra la detta vendita, assegnare, e dare *in solutum* al detto Ferd. 3. l'annuo rendito sopra l' Arrendamento del sale dello stato di Milano, come dal detto istromento di vendita, ratificato per detto Ferd. 3. à 4. Maggio dello stesso anno 1640. Ed essendo il detto istrumento dà Ferd. ratificato, ed impetrato il Regio assenso sopra la detta vendita, e data similmente l' investitura, ed immesso detto Luca Spinola, come nominato dà Gio: Stefano d'Oria nel possesso; non curò adempire alla promessa, tanto circa la somma di Venezia, che di quella di Napoli, quanto al predetto annuo rendito sopra l'Arrendamento del sale di Mila o, assegnando in sodisfazione di detti ducati 8780., per il residuo del prezzo di Molfetta: li predetti duc. 4658. di Venezia, e duc. 2000. di Napoli certamente non furono sodisfatti, nè sborzati al detto Ferdinando 3. nè alli suoi eredi, alli quali nè anco assegnato li fù, o dato *in solutum*, ed in testa, e credito suo trasferito; è descritto l' effettivo, e reale annuo rendito sopra detto Arrendamento di sale, che avendo detto Luca, e suoi eredi, e successori goduto, e percepito le rendite di detta Città di Molfetta, come al presente li percepisce l' odierno Duca di S. Pietro in Galatina, possessore di Molfetta, ed utile signore di quella, ed erede di detto Luca: E disse, ed espose ancora detto Duca di Guastalla, che *minus juxte*, *pretendendo*, *ex juribus* di Violante S. Felice, di Nicola, e di Vincenzo d'Oria, cessionario di detto Luca rappresentare detto Duca di S. Pietro in Galatina certi crediti, contro l'eredi di Ferd. 2., in vigore di giudizio nullamente (*c. r.*) per quelli compilato, e domandò l'assistenza, sopra la Terra di S. Paolo posseduta dà detto Duca di Guastalla, com'erede di Ferdinando 3. Ed il Duca di Guastalla espose, che possedea detta Terra, non già com'erede del medesimo Ferdinando 3.; bensì la possedea per raggione de' crediti anteriori, com' Erede esso Duca di Guastalla di D. Andrea Gonsaga indipendente dal titolo ereditario di esso Ferd. 3, ed ancora in vigore di fideicommesso istituito nel 1520. da Ferdinando Gonsaga seniore, e da Isabella di Capua, conjugi, che fù dall' *IMP. CARLO QUINTO* con suo diploma confirmato, e domandò condandarsi detto Duca di S. Pietro in Galatina, al pagamento di detta somma, e si disse à detta supplica: *Idem magnif. Causæ Commissarius supplicata &c. fol. 1., e 2. atti frà l'Illustre Duca di Guastalla coll Illustre Duca di S. Pietro in Galatina*, presso lo scrivano Lamberti sudetto.

43 Dal detto Duca di Guastalla, in compruova di detta giusta pretenzione de'suoi crediti, contro detto Duca di S. Pietro in Galatina, si presentò in essi atti, *à fol.* 7. *a* 28. la copia autentica dell'istromento di ratifica stipulato a 4. Maggio 1640. della vendita della detta Città di Molfetta da D. Ferdinando Gonsaga, che à 2. Aprile 1640. fatta si era à Gio: Stefano d' Oria, e Luca Spinola; dalla quale *à fol.* 10. *a ter.* si giustifica, così la promessa del pagamento di duc. 4658. di Venezia, e duc. 2000. di Napoli, che doveasi fare à Ferd. Gonsaga dà detto Gio: Stefano d'Oria, in conto del detto prezzo, come *à fol.* 16. si contiene l' assegnamento, che dovea detto d'Oria fare al detto Ferdinando di scudi 5446., à complimento di duc. 170.m., intiero prezzo di Molfetta, e l' altra somma, se la ritenne detto Gio: Stefano, in sodisfazione dell'intieri suoi crediti rappresentava, contro detto Ferdinando, che furono duc. 164553., comprese nelli medesimi, le dette somme di duc. 4658. di Venezia, e di duc. 2000. di Napoli e

li

li sudetti scudi 5446. in moneta di Regno duc. 8780. di assegnamento sopra detto Arrendamento de' sali in Milano *fol. 15. dict. proc.*

44 Nel S. C. a' 10. Decembre 1736. s' impartì termine alle giuste pretenzioni di detto Duca di Guastalla *fol. 29.*, ed offerì il medesimo la sua deposizione, e produsse *in vim probationis*, tutte le scritture presentate, e presentande, così publiche, come private, e notificatosi al Procuratore del Duca S. Pietro in Galatina, a 16. Decembre 1736., quale domandò termine *ad denunciandum fol. 29.*, *e 30.* Con altro decreto, ad istanza del detto Duca di Guastalla si ordinò, a 18. Febrajo 1737. *Terminus currat ab hodie*; e notificatosi al Procuratore del detto Duca di S. Pietro in Galatina *fol. 31.*, *e 32. dict. proc.*

45 Si oppose dal Duca di S. Pietro in Galatina à dette trè somme, continente il credito del Duca di Guastalla, per resto del detto prezzo della Città di Molfetta, non avendo dove appigliarsi, disse che per le due partite, cioè quella delli scudi 4658. Venezia, e duc. 2000. di Napoli, detto Ferdinando Gonsaga, ne avea ricevuto l'ordine del pagamento; onde non potea pretenderle, ne volea desumere, che fosse stato sodisfatto, senza giustificarlo! Ma per l'altra partita di duc. 8780. dell'assegnamento sopra detto Arrendamento de' sali, non ebbe che opporre: *Atti frà il Duca di S. Pietro in Galatina*, *coll' Illustre Duca di Guastalla fol. 1.*, *& seq.*

46 Con altra istanza detto Duca di Guastalla a' 3. Ottobre 1737. nel S. R. C., dedusse *formiter* detto fedecommesso del 1520. istituito da Ferd. Primo Gonsaga, ed Isabella di Capua conjugi, che si denominò *PRIMOGENITVRA*, *E MAGGIORATO* sopra tutti li loro feudi titolati, e non titolati posseduti allora; e che potevano in appresso acquistarsi, e possedersi à beneficio de' figli, e discendenti *in infinitum*, colla *PERPETUA PROIBIZIONE DI ALIENARE*, *O OBLIGARE*, *ANCO A TITOLO DI DOTE*, ed a' 10. Maggio di detto anno 1520. vi fu impetrato il Real assenso dall' *IMPERADOR CARLO V.* E parimente dedusse, che nel 1626. Il Principe sudetto D. Andrea Gonsaga comprò dà Ferd. 2. suo padre, per prelazione accordatali dal Regio Collateral Consiglio, lo stato di Serra Capriola, Chieuti, e S Paolo. E che per lo Terremuoto a' 30. Luglio 1627. si rovinò tutta la Puglia, cadde ancora la Terra di S. Paolo; e non essendovi restata in piedi nè pur una casa, tantoche i di lui cittadini andorono ad abitare ad alcune Baracche, e pagliari: e dedusse la pretenzione così delli corpi nuovamente aggiunti in detto feudo, come sono il Palazzo Baronale il Convento, la Chiesa Madre con suo *jus padronato* dell'Arcipretura, le case tutte si edificorono dà D. Andrea; e D. Vincenzo per cui si acquistò la rendita del Focaggio, le botteghe, la Taverna *de Civitate*, e della Terra, la Pannetteria, li Pozzi, e le fosse, quanto delli corpi migliorati nelle difese come non compresi in qualunque pretesto obligo, ed ipoteca *fol. 37. a 78. dict. proc.* E quelli stessi corpi aggiunti, e migliorati che dedusse colli suoi crediti esso Duca di Guastalla nella causa col detto Marchese Imperiale, come sopra si è dimostrato nel primo §.

47 Il Duca di S. Pietro in Galatina a 3. Aprile 1737. *fol. 39.* presentò le posizioni, acciò sopra le quali deposto avesse il detto Duca di Guastalla, e sono v3.

Primo come nel 1640. Ferd. Gonsaga vendè Molfetta per duc. 170.m. à beneficio di D. Luca Spinola, di consenso, d' ordine, e volontà di detto Gio: Stefano d' Oria.

II. Come detti ducati 170.m. furono quasi la maggior parte controposti, e compensati con molti, e diversi crediti di Regio assenso che detto quon. Gio: Stefano d' Oria dovea conseguire dà Ferd. Gonsaga Juniore Duca di Guastalla.

III. Come il complimento di detto prezzo di Molfetta fu anche sodisfatto à beneficio di Ferdinando Gonsaga.

Dal detto di Guastalla a' 10. *Luglio* 1737. *fol. 41. 42. 43. a 44. dict. proc.* fu fatta la deposizione *per verbum Credo*, *& non Credo v3. super 1. Credo ut ponitur*, *&*, *remitto*

remitto me scripturis. super 2.Credo ut ponitur ; & remitto me scripturis. super 3. Non Credo , ut ponitur .

48 Anche alle giuste pretenzioni del d. Duca di Guastalla,così per detto fedecommesso istituito , e confermato nel 1520. che per detti corpi nuovi , ed aggiunti, nonche migliorati dopo del 1626. che fu il Terremoto , e non compresi in verun obligo,perche fatti dopò che uscì la Terra di S. Paolo dal Patrimonio di Ferdinando II. dà D. Andrea Gonsaga suo figlio, ed erede successivamente dell' ultimo Duca di Guastalla, dal S. C. si diede , ed impartì con suo decreto de' 12. Ottobre 1737. Termine ordinario , e si disse ad istanza del detto Duca di Guastalla *stantibus adimpletis, terminus currat ab hodie* , come dal detto *Proc. fol.* 484. e notificato al detto Duca di S. Pietro in Galatina *fol.*49.

49 Il Duca di S.Pietro in Galatina in questo stato di cose dedusse altra pretenzione, per l' evizzione de fiscali che assegnati si erano nel 1633.dà Ferdinando Gonsaga à Gio: Stefano d'Oria ascendenti a ducati 13. mila e stante che questi erano stati nel 1645. venduti ad istanza di Vittoria Spinola , per il preteso debito contro il Duca di Guastalla , onde domandò esserne reintegrato . *Atti trà l' Ill. Duca di S. Pietro in Galatina coll' Illu. Duca di Guastalla fol.* 1. presso lo stesso Scrivano Lamberti, soltanto presentò esso Duca di S. Pietro in Galatina li documenti della detta vendita seguita *fol.* 5. *à* 14. *dict. proc.* mà dalle stesse scritture dà lui medesimo presentate,si desume,essere altri fiscali , altre partite quelli fiscali venduti, dall' assegnati che ne pretese l' evizzione ; come già riscontrati nel detto istromento dell'assegnamento *fol.*196.*a ter. atti frà detto Vincenzo d'Oria con l'Illustre Principe di Molfetta* , e fu ordinato dal Signor Consigl. Commessario a 16. Maggio 1735. che il termine per le pretenzioni di esso Duca di Guastalla à sua istanza impartito fosse corso,anco sopra le dette domande del detto Duca di S. Pietro in Galatina *fol.* 21. *dict. proc. fra l'Illustre Duca di S. Pietro in Galatina , con l'Illustre Duca di Guastalla.*

50 Il medesimo Duca di S. Pietro in Galatina nè altro documento presentò,ne altra pruova fè,che dell' esibizione di esse scritture a lui contrarie .

In termine il Duca di Guastalla presentò i documenti per li corpi nuovamente costrutti , e migliorati in detto feudo consistenti in publiche scritture, giustificandosi,che acquistato avea,come terza ed estranea persona *fol.* 37. *a* 69. *dict.proc.* ed in termine giustificò lo stesso Duca di Guastalla detti suoi crediti,contro detto Duca di S. Pietro in Galatina , colla produzione , ed esibizione del detto istrumento di vendita della Città di Molfetta,come si è detto di sopra.

Ad istanza del medesimo Duca di Guastalla sin dal 1738. si trova compilato un giuridico esame di venticinque Testimonj,ed intermine presentato,dissimpegnato dal Signor Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria D. Emmanuele Cioffi, allora Regio Uditore della Regia Udienza di Lucera , precedenti lettere commissionali del S. C. per l' esame sopra l'articoli col quale esame , e scritture prodotte nel medesimo tutte concludentemente si trovano provate dette giuste pretenzioni di essi corpi nuovi , ed aggiunti , ed il di loro prezzo, ascendente à ducati 37690. *fol.*12.*a* 15. oltre le migliorazioni nelle difese , come si giustifica da essi *atti d' esame civile ad istanza del detto Duca di Guastalla fol.*1.*a* 163. presso lo stesso scrivano Lamberti.

53 Un qual esame affatto,affatto dal Duca di S.Pietro in Galatina, non è stato impugnato in cosa veruna , nè ripulsati li Testimonj esaminati per parte di detto Duca di Guastalla .

54 Dalla giustificazione di detti corpi aggiunti , e migliorati e fedecommesso se ne rileva ; ancorchè fossero stati sossistenti li pretesi crediti del Duca di S. Pietro in Galatina , nè tampoco avrebbe potuto rappresentarli, e si rileva esser chiaro , e liquido il rilevante credito del detto Duca di Guastalla , che rappresenta contro detto Duca di S. Pietro in Galatina .

55

55 Ad istanza del Duca di Guastalla si spedì in questo giudizio la publicazione à 26. Novembre 1738. *fol.* 70. *dict. proc.* ed indi à 10. Aprile dell'anno 1739. la monizione ad istanza dello stesso Duca di Guastalla *fol.* 71. *dict. proc.* dal quale fatta notificare questa monizione, così al Procuratore del Duca di S. Pietro in Galatina *fol.* 73. , che al Procuratore del Marchese Imperiale *fol.* 72.

56 Anzi dippiù il detto Duca di Guastalla da reo convenuto ad istanza del detto Duca di S. Pietro in Galatina , e premendoli la spedizione della causa per ricuperare il giusto , e liquido suo credito contro del Duca di S.Pietro in Galatina , fè andar gl' atti in espedizione à qual effetto fè memoriale al Signor Consigliere Commessario de Vitale, del tenor seguente v3.

Il Procurator del Duca di Guastalla supplicando espone a V. S. come per la causa vertente trà detto suo Principale coll' Illustre Duca di S. Pietro in Galatina essendo questo riconvenuto , ed essendosi compilato il giudizio di riconvenzione, deve il medesimo spedirsi unica sentenza. Che però ricorre da V. S. , e la supplica ordinare allo Scrivano della Causa che avisate le parti asporti tutti i processi in espedizione ut Deus .

E si ordinò dal detto Sign. Conf. Comm. à 20. Aprile 1739. che lo scrivano avesse asportati gl' atti avisate le parti , e dal Duca di Guastalla , si fe notificare al Procuratore del Duca di S. Pietro in Galatina *fol.* 74.

57 In questa situazione in questo stato restò la causa nel S. C. , nè più, nè meno di quanto di sopra si è fedelmente dimostrato, ci è per detta causa .

E cosa certa , ed indubitata che dà questi veri , e fedeli fatti incontrastabili dà noi dimostrati si rileva, non solo che il detto Duca di S. Pietro in Galatina non rappresenta , nè può rappresentare verun credito contro detto Duca di Guastalla , ma di questi egli il detto Duca di S.Pietro in Galatina và debitore in duc.16874. oltre le terze dal 1640. fin oggi, importanti duc. 140.m. e più . Ed ancorche le dette due partite così di quella di duc. 4658. di Venezia , e duc. 2000. di Napoli à tenore dell' ordine si disse ricevuto dal detto Duca di Gastalla ne fosse stato sodisfatto, il che si niega , pure per la sola partita di duc.8780.dell' assegnamento dell' Arrendamento del sale , trà capitale , e terze importarebbero duc. 80.m

§. IV.

Si dimostra, che il feudo di S. Paolo sia di miglior quantità, qualità, condizione, con maggiori prerogative, di quelli di Serra , Capriola , e Chieuti , colle risposte alle opposizioni della parte .

SI DESCRIVE LA QUALITA' DEL FEUDO DI S. PAOLO .

58 E Dà sapersi che il feudo di S. Paolo tiene un vasto Territorio, di ottima qualità , campagne vastissime , fertilissime , come lo riferisce lo stesso Tavolario Vinaccia, colle seguenti prerogative .

Vicino la Città di Lucera luogo del Tribunale Provinciale , e della Regia Dogana di Foggia più della Serra Capriola , e Chieuti , strade commode , carrozzabili , buone fabriche che concorrono inutilità del feudo *act. seq. app. Terra S. Pauli , fol.* 28. , e 29.

Vi è il commodo della Chiesa Madre nel Palaggio Baronale, e jus di nominare l'Arciprete *fol.* 29. , & *a ter. dict. proc.*

Tutto il feudo in utilità del Barone *fol.* 41. a 42. *dict. proc.*

Tiene un vasto Territorio demaniale di carra 96., cioè mità, al num. 48. libere al Barone , colla potestà di seminarle , e vi esigge il Terraggio à raggione di tt. trè

a ver-

à versura,e l'altra mità in altre carra 48.lasciarle vacue per uso d' erba *fol.* 43. à *dict. ter.*, e si porta di rendita in detto apprezzo per duc.1246. *dict.proc. fol.*59. ed oggi rende detto corpo duc. 2487. *atti correnti fol.*126. *a* 128.

Tiene ancora le seguenti sei vaste difese, cioè

La prima S. Marzano, di miglia 10. di circuito, ed è di carra 38. per pascolo; e semina, *act. seq. app. fol.* 51. *a* 53.

Seconda defensola di quasi consimil quantità, con tre pozzi, e commodi di carra 27. *act. seq. app. fol.* 52. *a ter.*

La terza Galluccio, di carra sei, alborata à torno con antichissime Edre, che molto soccorrono al pascolo, nell' inverno, *act. seq. app. fol.*53. *at.*

La quarta vasta difesa delli Casaleni di miglia nove circuito di carra 35. per semina, e pascolo, tutta confinata da' terreni di S. Paolo *dict. proc. fol.d.*

La quinta Ferravuto è di carra sei, per semina, e pascolo, come l'altre *dict.proc. fol.*54.

La sesta Radicosa, di carra 4., per semina, e pascolo, *dict. proc. fol.*55.

59. Tutte queste sole sei difese nel detto apprezzo fatto nel 1735. sono state portate di rendita, per annui docati 2605. *fol.*65. *at. dict. proc.*, ed oggi rendono doc.4402. atti correnti *fol.* 121. à 138., relazione del Razionale D.Nicola di Criscienzo.

Oltre à ciò sono altre carra nove di territorio, in chiuse, e vigne de' Cittadini, che n'esigge il censo il Barone, *act. seq. app. fol.*56., rendono doc. 300.

60. Le rendite burgensatiche di S. Paolo, sono doc. 431.. colli doc. 60. della Taverna *fol.*66.*at.dict.Processus*, ed atti correnti *fol.*136. per doc.60., e si valutò al $3\frac{1}{4}$ per 100. *fol.*70. *seq. app.*

SI DESCRIVE LA QUALITA' DELLI FEUDI DI SERRA CAPRIOLA, E CHIEUTI.

61. VEniam'ora à descrivere la qualità de feudi di Serra Capriola,e Chieuti,li quali si riducono à molto poco, e confinano con li Territorj di S.Paolo, apprezzate queste Terre di Serra Capriola, e Chieuti, nell' anno 1739., con tutto che sono site *ultra flumen* al $2\frac{1}{4}$ per 100. *fol.*2. *act.app. Terræ Serræ Capriolæ, & Chieuti.*

Ave la sola azzione, senza terraggio nella capacità di carra 16. di territorio, ad un luogo, ed ad un' altro luogo carro uno *dict. proc. fol.*46. *at.*

Più ave il Barone due corpi di massarie, cioè uno consistente in 12. Territorj, in luoghi diversi, e l'altro di cinque, che amendue computano, sole carra 45. con l'azzione di misure 45. à versura di terraggio, che si computano tt. 2. meno misure trè à versura (colla differenza, che tt.3. a versa si esiggono in S.Paolo) parte Territorj sterili *act. app. fol.*48. *at. e* 54. *at.* nella Serra Capriola.

E di tutto questo jus di Terraggio, se ne ricava di rendita valutata annui docati 127. *fol.*60. *dict.proc.*. In Chieuti ave il Barone jus di Tereggiare, sopra li demanj, in v. 630., che compongono carra $31\frac{1}{2}$ valutati, per annui docati 482., *act. app. fol.*92. *at.*, onde uniti li docati 127. per il Terraggio della Serra, compongono doc.609.: Dunque non vi è paragone col Terraggio di S.Paolo, che fu valutato per doc. 1246., ed oggi rende doc. 2487., come si è dimostrato nella nostra scrittura Capo §. num.

Tiene la Serra Capriola, una sola, ed unica difesa chiamata selva del Conte, parte boscosa, e parte piana, con piedi di querce, ed in fruttiferi selvaggi, ed il remanente Seminatorio, di lunghezza sole miglia trè, e larghezza un miglio, e mezzo.

La di cui rendita altro non è, che doc.700., *act. app.* 63. *e* 64.

In Chieuti vi sono sei difese, dedottane una, che possiede l'Università, e ne cor-

corrisponde al Barone soli doc.150. annui, *att.app. fol.85. ed at.* restano cinque:
Difesa Isca roronda, tutta boscosa, ed è di miglia tre lunga, e miglia uno larga; *att. app. fol.95. at.*
Difesa S. Giacomo di Territorio boscoso, e frattoso, dell'istessa quantità, *d. proc fol.96. at.*
Difesa Collefinocchi, della stessa quantità, e qualità *dict. proc. fol.97. at.*
Difesa S. Mazzara di simil Territorio boscoso, e qualità ancora *dict. proc. fol.98.*
62. Tutte queste difese, attenta la loro mala qualità, come boscose, sono state valutate, per soli annui doc. 965. *att. app. fol.100.*; Sicche aggiuntivi l'altra difesa della Serra Capriola, *in unum* l'apprezzo ascende à soli doc. 1665., ed il dippiù delle rendite consiste in nome di debitori, tanto appunto furono apprezzate due sole delle sei difese di S. Paolo, quante furono valutate tutte le sudette sette di Serra, e Chieuti: Ma tutte sei quelle di S. Paolo furono valutate, per doc.2605. l'anno; ed oggi una delle difese di S. Paolo rende ducati 1520., e qual'è S. Marzano: E tutte sei rendono doc. 4402. come si è dimostrato nel Cap. della nostra scrittura *num.*
Nella Serra vi sono soli doc. 198. di burgensatici, ed altri doc.444. 53. di fiscali, che compongono doc. 642. 53.: In Chieuti nemmeno un carlino di rendita burgensatica. Ed in S. Paolo vi sono doc. 431. di burgensatici, come sopra dimostrato.
63. In chieuti la rendita feudale ascende à doc. 2010. 51., senza burgensatici, che non ve ne sono: In Serra Capriola la rendita feudale ascende in doc.4133. 46., burgensatici soli doc. 198., e doc. 444. di fiscali, e fu fatto l'apprezzo, così di Serra, come di Chieuti, alla ragione del due, e mezzo per 100. *att. pp. fol.104.*
64. Il Signor Principe di S. Angelo si fonda a cinque capi di prerogative, che Serra Capriola, e Chieuti tenga più di S.Paolo, per li quali ne vuol desumere essersene fatta la valuta al 2 $\frac{1}{2}$ per 100., e sono v3.
Primo suppone di esser serra, e Chieuti ca spagne, e difese più vaste, e di gran circumferenza.
Secondo si figura, che serra Capriola, e Chieuti stian prossimi al mare più di S. Paolo.
Terzo che in serra Capriola, e Chieuti vi siano molti DD. di legge, molte Chiese, più fulici, e Dottori piu artisti, e più anime di S.Paolo.
Quarto che del territorio di serra Capriola, e Chieuti sia di più circuito di quello di S.Paolo, e che vi siano più burgensatici che non vi sono in S Paolo.
Quinto Che ne Territorj di serra Capriola, e Chieuti non vi ave servitù ne' jussi la Regia Dogana di Foggia, come sono in S. Paolo, e che siano in discapito, e danno del Barone.
65. Noi ci rispondiamo adequatamente, con fatti permanenti v3. rispetto al primo Capo, non giova al Signor Principe asserire, che siano più Difese vaste quelle della serra, e Chieuti; atteso su ciò, colla deserizzione delli Terriaorj, giusta l'apprezzo di essi luoghi, e paragonando con l'apprezzo del feudo di S.Paolo, si è trovato mendace, poiche miglior qualità, e quantità in quelli del feudo di S. Paolo, vi si osserva, come sopra s'è dimostrato.
Toccante al 2., che li luoghi di serra Capriola, e Chieuti siano più prossimi al mare: Si risponde, che erra à partito il Signor Principe, mentre dovea distinguere da qual luogo del mare: Ed à che giova la vicinanza del mare: Se giova forsi, per adacquare le difese, e Territorj de feudi à rendere più fertili i Territorj, o per abbeverare gl'animali, certamente avrebbe tutta la raggione se così fusse; ma comeche la vicinanza del mare prerogativa tale è, giova molto il commodo d'imbarcar vettovaglie, che si raccogliono da'Territorj de feudi, e riesce facile con commodo questa specie d'industria d'imbarco, ed altre merci, in

un

un luogo di Porto, che capitano bastimenti barche, ed altro, per commodo, ed utile d'ogni specie di negoziazione. Non si può controvertire, che ferra Capriola, e Chieuti siano prossimi al mare più di S. Paolo, ma bensì questa vicinanza si è à certa spiaggia di mare contiguo alli boschi di Chieuti, che non ci è commodo d'imbarco, nè di riponere vettovaglie nè vi capitano bastimenti, nè Negozianti: Vi sarebbe la spiaggia detta di Torremezza, poco più lontana, ma nemmeno vi è commodo d'imbarco nè di tener vettovaglie conservate, ch'è la base essenziale, per caricamenti; vi è un semplice vestiggio, e segno della Torre, qual è tutta cascata a terra, possono farsi baracche di tavole per simil commodo, mà si è sperimentato, che più tosto si andavano a perdere le vettovaglie, che vi si riponevano; nè viene trafficato. E cosa notoria à tutti, che il luogo proprio di Porto, ove capitano di continuo bastimenti, e negozianti, si è il Porto, chiamato Fortore, in dove vi è un immenso comodo di molti, e vasti magazeni, per riporre vettovaglie, in qualunque quantità, che sia, ed ogni specie di merci, con tutti i commodi possibili, per negoziare, ed della gente; dell' animali: è d'ogni altro addetto à tal mestiere; Come pure la vasta, ed inespugnabile Torre, capace per starvi qualunque personaggio di rango, che fosse: di continuo questo Porto vien trafficato da Bastimenti, barche, ed altro e si fanno caricamenti, e si smaldisce qualunque robba.

Or à questo luogo di Fortore si domanda al Signor Principe, se ferra, e Chieuti o S.Paolo vi stia più prossimo, certamente ci risponde, che il feudo di S. Paolo, le vaste difese del medesimo, ed in specie Casaleni S.Marzano: Difensola: Radicosa, e massarie di detto feudo, sono più più vicine al detto Porto di Fortore, che non sono li Territorj di ferra Capriola e Chieuti, nè ci si può contrastare esser diversamente, sarebbe oppugnandoci, contro l'evidenza; Onde questa gran prerogativa l'ave S. Paolo di esser prossimo al mare di Fortore, e questa stessa prerogativa vien garantita dal Tavolario Vinaccia *act.seq.app.Terra S.Pauli fol.68.*

Al terzo del numero maggiore di Chiese di DD. di legge fisici Notari Artisti, e di Anime in ferra Capriola, e Chieuti più di S. Paolo. Si risponde al Signor Principe, che ciò niente rileva mentre attender devesi alla fertilità del Territorio, ed all' utilità del Barone, come tutte queste cose sono, e concorrono in S. Paolo, se militasse questa raggione delli più Chiese: più DD. Fisici: Notaj, ed anime, ne sarebbe seguito, che Chieuti non sarebbe stato valutato, al 2 $\frac{1}{4}$ per 100., poiche in primo luogo tali prerogative affatto non vi sono, mà poche Chiese, e dirute à riserba una nuovamente costrutta, senza Palazzo Baronale nè vie verun DD. di legge: verun Fisico, niun Notajo, e pochissimo numero di anime, non più di 1200., che non può affatto paragonarsi sù questo punto, colla Terra di S. Paolo di anime 3000. con Chiese Convento Palazzo, ed altre prerogative.

Al quarto, che il Territorio di ferra Capriola, e Chieuti sia di magior circuito di quello di S. Paolo, e che vi siano più burgensatici, che non vi sono in S. Paolo. Si risponde, che tutto ciò non si niega, mà non milita questa raggione per li seguenti motivi, e distinzioni; Per primo che sebbene sia ferra Capriola, e Chieuti di più circuito, mà è da riflettersi, che non sono tutti Territorj del Barone, mà buona parte dell'Università, delle Chiese luoghi Pii, e de' particolari cittadini delli medesimi luoghi, addifferenza di S. Paolo, che che tutto è del Barone, al medesimo renditizio per 2. il comprensorio di ferra, e Chieuti, maggior parte boscoso, ed in specie quello spettante al Barone, non si deve paragonare tutto il comprensorio di ferra, e Chieuti, che sia più di S. Paolo; mà paragonarsi di quello, che spetta al Barone, di già si è descritto, e dimostrato, per la sua qualità, e quantità, infima à quella del feudo di S. Paolo, senza paragone. E rispetto alli burgensatici; non è un gran divario, poiche sol, doc. 642. di burgensatici, e fiscali sono in ferra Capriola, e pure

in

in S. Paolo ve ne sono doc. 431. ; come sopra si è dimostrato , ed in Chieuti affatto non vi è un carlino di rendita burgensatica , e pur al 2 ½. valutato . In compruova di ciò , che non milita la differenza delli burgensatici più , e meno: il Tavolario Vinaccia nella volutazione della detta Terra di S. Paolo riferì , che niente importava al Barone , se le rendite fossero feudali tutte , ò burgensatiche ; E diè à la vulura alli feudali nel 1735. al 3 ½ per 100. ed al 4. per 100. al burgensatico *act. seq. app. fol.69.*

Al quinto , che ne' Territorj di serra , e Chieuti non vi ave servitù nè jussi la Regia Dogana di Foggia , come vi sono nel feudo di S. Paolo , e che siano in discapito del Barone . Si risponde al Signor Principe , toccante al jus ave la Regia Dogana ne demanj di S. Paolo , niente può ostare , atteso se tal jus non vi fosse , si sarebbe portato il corpo del demanio , per intiero , ad uso di semina in carra 96. quant' è *act. seq. app. fol.33.* Mà tanto dal Tavolario , quanto da noi si è portata la rendita , sopra della metà di sole carre 48. , ad uso di semina , non già delle altre carra 58. soggette à tal servitù ? Se questo jus della Regia Dogana è stato dedotto , e considerato ! che ne pretende il Sig: Principe altrimente maggior rendita detto corpo darebbe , e si sarebbe aggregata alla rendita del feudo : Anzi di vantaggio l'erba delle dette carre 48 spettanti a locati della Regia Dogana, il padrone del feudo di S.Paolo può vendere , e servirsi, dalli 29. Settembre , sino alli 25. Novembre di ciascun anno *act. seq. app. fol.65.* , e quella rendita non si porta .

Se il Pascolo delle 50. carra fosse tutto feudale di S. Paolo , e tutto renditizio al Barone non si sarebbe portato di sola rendita per doc. 240. mà per doc.3000. almeno , onde non hà che pretendere il Signor Principe .

Di vantaggio il Padrone del feudo di S. Paolo ave la prerogativa nelle trè poste fisse della Regia Corte , cioè una chiamata S. Marzano della corte (non già quel S. Marzano del feudo ch' è difesa renditizia al Barone) , altra faugno , e l'altra Cerro : queste trè poste non sono comprese nelli corpi , e rendite del feudo di S. Paolo , e pur in queste poste il Padron del feudo vi hà il jus di potersi vendere , e servirsi dell'erba, per quel tempo , che li locati non vi pascolano , cioè dà Giugno , sino a Novembre ; di ciascun anno *acta seq. app. fol.56.* , ed anche di leggere *Act. poss. capta* per *Illustrem Principissam anno 1748. fol.*

Ne dà noi ne dal Tavolario se ne porta rendita .

Queste prerogative , affatto non ave la serra nè Chieuti , mà l'ave S. Paolo, dunque essendo prerogative li jussi della Regia Dogana , e servitù , indubitatamente sono di utile , non già di danno , e discapito del Barone , rispetto all' apprezzo , e rispetto allo stato della situazione delle rendite .

66. Contuttociche serra Capriola , e Chieuti furono apprezzati al 2 ½ qer 100. , pure nell' accenzione della Candela , vi fu competenza , e si avanzò la somma di doc. 50. m. più dell' apprezzo , e questa competenza potea , e potrà darsi per S.Paolo per appunto ,

67 S'aggiunga , che dall' appresso fatto nel 1740. della Terra di Montenegro , si vede che sia di miglia 20. distante dà quella parte della serra Capriola *act. app. Terra Montis Nigri fol.10.* , con tutto che sia di anime 1139. di abitanti tutti bracciali *fol.11. at.* con un Palazzo Baronale diruto , e cadente, e di niun servizio *fol.15.* , e che vi sian otto difese di Territorio boscoso , tutte di albori selvaggi *fol.25. a 30.* , e tutte le medesime di rendita stimate doc. 850. *fol.51.* l'oliveti di rendita annui doc.51. *at.* , e due partite di Terraggi , in doc. 191. *fol.51. at.* , pure con esservi detto Palazzo diruto , e senza un carlino di rendita burgensatica , mà tutta feudale e stata apprezzata detta Terra di Montenigro, alla ragione del 3. per 100. dal Tavolario Biase de Lellis à 10.Febraro in Banca dell Attuario D. Gio: Bruno *fol.53.*

68. Dunque detto feudo di Montenigro , come sopra tutto boscoso , ed in incolto ,

ro, senza Palazzo ; senza burgensatico, pure è stato valutato al 3. per 100.? che risponde il Signor Principe? potea , e può correre al $3\frac{1}{4}$ per 100. nel 1748. il specioso feudo di S. Paolo , di vaste compagne Territorj fertilissimi , con Palazzo specioso , commodi rari , utilità , e prerogative senza fine , come sopra si è dimostrato à bastanza , certo che sarebbe stato un buon negozio .

69. Si riflette esser incontrastabile la speciosità del feudo di S. Paolo molto rara , atteso la Casa Gonsaga possedea molti stati , Città e Terre , e pur' tutti hà venduto , tutti hà distratti , fuorche il feudo di S. Paolo , ch' era la pupilla dell' occhi della Casa Gonsaga , à possederlo , sino alla sua estinzione !

Napoli li 3, Giugno 1753.

Luca Gio: Plescia.